

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

312° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri	»	28
5 ^a - Bilancio	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione	»	42
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	49
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
10 ^a - Industria	»	59
11 ^a - Lavoro	»	65
12 ^a - Igiene e sanità	»	76

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	83
--------------------------	-------------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	99
Mafia	»	106
Sul ciclo dei rifiuti	»	108
Riforma amministrativa	»	112

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	119
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	123
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	129
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	130

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	131
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

*Esame della richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR - n. 15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria
(R135 000, C21ª, 0066ª)*

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Renato Meduri è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, per aver espresso, nel corso di una trasmissione televisiva, alcuni giudizi nei confronti del signor Edoardo Lambertini Castronuovo, suo diretto avversario nel collegio senatoriale 8 della Calabria nell'ultima competizione elettorale politica, accusato dal parlamentare di collusione, anche per cointeressenze economiche, con ambienti mafiosi.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore MEDURI, che deposita alcuni documenti e risponde alle domande poste dal senatore BERTONI e dal PRESIDENTE.

Congedato il senatore Meduri, il PRESIDENTE propone di chiedere gli atti processuali all'Autorità giudiziaria precedente.

La Giunta unanime conviene.

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG - 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (R135 000, C21^a, 0057^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 marzo e proseguito nella seduta del 5 maggio 1998.

Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che riassume i termini della questione, è rinviato il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti (R135 000, C21^a, 0049^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio e del 21 aprile 1998.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, BERTONI, che propone di chiedere all'Autorità giudiziaria precedente copia degli atti processuali successivi al gennaio 1998, MILIO ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene infine con la proposta avanzata dal senatore Bertoni.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

258^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3158) *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(863) **DEBENEDETTI.** – *Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni*

(2588) **PIERONI ed altri.** – *Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica* (Parere alla 6^a Commissione seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio e rinviato nella seduta del 6 maggio.

Interviene nella discussione il senatore PASTORE osservando che la natura anomala delle cosiddette fondazioni bancarie esige un chiarimento normativo reso necessario, a suo avviso, anche dal principio costituzionale di eguaglianza. La doppia natura di quegli enti, infatti, non appare risolta dalla normativa in esame, anche sotto l'aspetto dei controlli pubblici attribuiti in via provvisoria al Ministero del tesoro sia sulle fondazioni che sulle società bancarie. Tale promiscuità comporta a suo parere, una lesione del principio della necessaria parità di trattamento tra situazioni analoghe, poichè le normali fondazioni di diritto privato non sono sottoposte al controllo del Ministero del tesoro.

A nome del Governo prende quindi la parola il sottosegretario PINZA, il quale ricorda l'origine normativa delle cosiddette fondazioni bancarie ed espone le ragioni dell'intervento di riforma, diretto a dirimere le differenze in un sistema ibrido, laddove vi sono società bancarie prive di capacità di investimento e operanti in un ambiente proprietario chiuso, incompatibile con il contesto concorrenziale successivo alla riforma del 1993, introdotta in applicazione di normative comunitarie. Quanto alle fondazioni, la diversificazione degli investimenti è connaturata alla loro stessa fisionomia, mentre nel sistema attuale ciò non è possibile. Si tratta, pertanto, di incentivare la progressiva dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie senza misure autoritative, assicurando intanto la permanenza di quel controllo già attribuito dalla legislazione vigente al Ministero del tesoro, prefigurando un sistema di controllo comune a tutte le fondazioni di diritto privato. Quanto alle paventate sovrapposizioni di competenza tra la Banca d'Italia e la Consob, si tratta in effetti di potestà evidentemente distinte, che non comportano interferenza di sorta, mentre l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) non deve essere considerata un'autorità amministrativa indipendente in senso proprio, ma un organo di controllo la cui necessità risiede nel presupposto della gestione di patrimoni altrui.

Il senatore ELIA ritiene che una parte degli equivoci sull'autorità di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, derivano da una formulazione normativa non univoca ma non comportano obiezioni di legittimità costituzionale, anche perchè non sembrerebbe trattarsi di una nuova autorità assimilabile alle autorità amministrative indipendenti ma di un organismo dotato di quelle funzioni di vigilanza indicate nel testo da considerare senz'altro necessarie in ragione della gestione di patrimoni molto cospicui. Il sistema dei controlli pubblici, pertanto, va commisurato opportunamente alla natura delle attività esercitate, con tutti gli elementi normativi necessari ma senza alcun ritardo.

Il senatore PASTORE prende nuovamente la parola criticando la natura provvisoria della disciplina dei controlli, che non risolve l'ambiguità della disciplina attuale e lascia aperto il dubbio di compatibilità con il principio di pari trattamento, laddove si prevede un regime speciale per le cosiddette fondazioni bancarie. Osserva, inoltre, che il controllo attribuito al Ministero del tesoro non deriva dalla titolarità delle quote di proprietà ma dalla natura dell'attività esercitata dalle società conferitarie, ciò che non giustifica il controllo del Tesoro sulle fondazioni conferenti. Aggiunge che il controllo del Ministero del tesoro dovrebbe eccedere anche il tempo necessario per la nuova disciplina dei controlli sugli enti di diritto privato, permanendo fino all'esaurimento delle partecipazioni proprietarie nelle società bancarie.

Il relatore VILLONE conferma le sue riserve sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, relative non già alla disciplina sostanziale, ma all'architettura istituzionale prefigurata nell'articolo 2, comma 1, lettera *h*) che investe direttamente la competenza consultiva

della Commissione. Egli dichiara di comprendere gli argomenti addotti dal senatore Elia, ma puntualizza che il parere deve essere riferito al testo così com'è e non alle sue possibili interpretazioni. A suo avviso le disposizioni della lettera *h*) manifestano più di un aspetto problematico alla stregua dei precetti costituzionali. Si tratta, infatti, di una disposizione normativa inserita in un contesto di delegazione legislativa che sul punto non appare corrispondente ai requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione. Egli osserva, in proposito, che se l'autorità di vigilanza fosse un'autorità amministrativa in senso proprio, alla disposizione dovrebbe essere riferita l'obiezione di ordine generale fondata sulla proliferazione eccessiva di autorità indipendenti e sulla compatibilità di tale fenomeno con alcuni precetti costituzionali, come quelli contenuti negli articoli 95 e 97. Al riguardo occorre ricordare che è in atto un ripensamento sulla utilità e sulla funzione delle autorità indipendenti, anche in ordinamenti stranieri vicini a quelli italiani. Tuttavia, anche a prescindere dalla natura dell'autorità citata dalla lettera *h*) in esame, le definizioni della delega legislativa appaiono carenti sul punto sia quanto all'oggetto che in ordine ai principi e ai criteri direttivi: nulla è prescritto, infatti, sulla nomina, la composizione e la struttura dell'autorità e lo stesso dubbio insorto sulla natura di essa dimostra la carenza della delega legislativa alle stregua dell'articolo 76 della Costituzione. Carenza riscontrabile anche in riferimento al parametro di vigilanza, indicato dalla lettera *h*), della sana e prudente gestione, criterio quasi inafferrabile, ma assunto nel testo come un canone fondamentale di valutazione. La vaghezza del parametro comporta di necessità anche l'attribuzione di poteri normativi all'autorità di vigilanza, di cui però non si fa cenno nel testo. Nè è chiaro se l'autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie è quella stessa di cui si prevede una nuova disciplina, competente per tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile. Dai lavori preparatori dell'altro ramo del Parlamento sembra trattarsi della stessa autorità, ma in questo caso la carenza della delegazione legislativa è ancora più grave poiché si estende, senza alcuna definizione normativa apposita, anche all'autorità competente in via generale su tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile. D'altra parte se le autorità in questione sono da considerare distinte, non si apprezza l'utilità di istituirne una apposita per le fondazioni bancarie, senza alcuna competenza nel regime provvisorio previsto dalla stessa lettera *h*). Le disposizioni in questione sono dunque connotate da una confusione normativa molto spiccata, che rivela un solo nucleo immediatamente comprensibile e applicabile, quello relativo alle potestà di controllo provvisorie attribuite al Ministero del tesoro. Egli si dichiara comunque disponibile a formulare, sulla lettera *h*) in questione, anche un parere favorevole integrato da condizioni molto prescrittive.

Il sottosegretario PINZA afferma che le disposizioni analizzate criticamente dal relatore non preludono all'istituzione di autorità diverse da quella a competenza generale sugli enti di cui al titolo II del libro I del Codice civile. Osserva, quindi, che la normativa in esame comporta la progressiva eliminazione delle competenze di controllo già attribuite al

Ministero del tesoro fin dalla legislazione del 1990. Quanto al parametro di controllo della sana e prudente gestione, si tratta comunque, a suo avviso, di un criterio di valutazione necessario nel contesto cui si riferisce. In merito alla composizione e alla natura dell'autorità di vigilanza, conferma che si tratta della configurazione da assegnare, in esito a un intervento normativo apposito, all'autorità competente per i controlli su tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del Codice civile.

Il senatore ELIA invita a un tentativo di ricostruzione del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione analizzata e criticata dal relatore, al fine di comprendere se le lacune poste in evidenza sono colmabili in via interpretativa. Egli si dichiara propenso, in proposito, a formulare un parere favorevole condizionato.

Il senatore BESOSTRI ritiene che i dubbi sollevati nel corso dell'esame inducono senz'altro a formulare il parere in modo non generico ma con precise richieste di modificazioni.

Il relatore VILLONE reputa non opportuno entrare nel merito del nuovo assetto normativo da realizzare per le cosiddette fondazioni bancarie e considera invece necessario pronunciarsi sulle questioni di natura istituzionale, sottese all'articolo 2, comma 1, lettera *h*): al riguardo egli propone un parere favorevole a condizione che quelle disposizioni non comportino l'istituzione di nuove autorità.

Il senatore PASTORE osserva che secondo la lettera *h*) anche la dismissione completa prima della nuova disciplina dell'autorità competente per tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile, non farebbe venir meno le potestà di controllo del Tesoro: tale possibilità è palesemente contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello della parità di trattamento tra tutte le fondazioni.

Il relatore VILLONE ritiene che, senza voler formulare ipotesi risolutive sul soggetto pubblico competente ad esercitare i controlli di cui si tratta, il parere potrebbe essere integrato da una condizione rivolta a non determinare deroghe irragionevoli e ingiustificate alla normativa generale.

La Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore, con le condizioni da questi indicate e senza rilievi sui disegni di legge connessi al disegno di legge n. 3158.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Illustra gli emendamenti trasmessi il senatore BESOSTRI, il primo, sostitutivo dell'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941, reca una se-

rie di sanzioni penali nelle quali sopravvivono alcune incongruenze. L'ipotesi più grave di reato, prevista al comma 1, è punita da un minimo di quindici giorni fino a un massimo di quattro anni, mentre l'ipotesi meno grave di cui al comma successivo è punita con un minimo da uno fino ad un massimo di tre anni. Si osserva complessivamente un eccesso di fattispecie penali, e, al comma 10 l'aggravante incide anche sul minimo della sanzione. L'applicazione di pene accessorie è automatica, consegue a qualunque ipotesi di reato, e non è graduabile a discrezione del giudice. Quale ulteriore anomalia, già precedentemente rilevata nel parere della Commissione, segnala poi che gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono versati all'Ente previdenziale, seguendo quindi una destinazione specifica. Non ha nulla invece da osservare riguardo all'emendamento 20.0.12 (nuovo testo). Conclusivamente, propone pertanto di formulare un parere favorevole con le anzidette osservazioni.

Previo annuncio di voto favorevole del senatore ANDREOLLI, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 253)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non ostativo)

(R139 b00, C01^a, 0016^o)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale ricorda come anche in precedenza la Commissione sia stata chiamata ad un analogo adempimento, in relazione ad un piano di riparto articolato tra voci similari e di importo pressochè corrispondente. Propone di esprimere un parere non ostativo.

Con un annuncio di voto favorevole della senatrice BUCCIARELLI, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0095^o)

La senatrice PASQUALI chiede un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3015, recante misure per contrastare i fenomeni della corruzione, tenuto conto che il disegno di legge è stato inserito nel calendario dell'Assemblea nella prima settimana del prossimo mese di giugno.

Il senatore BESOSTRI rileva però che l'importanza attribuita dalla Commissione a questa iniziativa rende comunque necessaria la disponibilità di un tempo adeguato per l'esame degli articoli.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione fissa quindi il nuovo termine a giovedì 14 maggio, alle ore 14.

Il PRESIDENTE propone altresì di inserire all'ordine del giorno della Commissione per le restanti sedute del calendario settimanale l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

La Commissione consente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C01^a, 0095^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 13 maggio 1998 alle ore 15 e giovedì 14 maggio 1998 alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

282^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo accolto in sede referente sospeso nella seduta pomeridiana del 7 maggio scorso.

Il presidente ZECCHINO avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 9.2 (Nuovo testo), 12.1 (Nuovo testo) e 13.3 (Nuovo testo).

Si passa all'esame dell'emendamento 9.2 (Nuovo testo) precedentemente accantonato.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2 (Nuovo testo), sottolineando come esso risolva positivamente le obiezioni rivolte all'emendamento 9.2 nel parere reso dalla 1^a Commissione il 25 marzo 1998.

Anche il sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 9.2 (Nuovo testo), con il voto contrario del senatore Preioni.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 9 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 precedentemente accantonati.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tali emendamenti.

Il relatore BUCCIERO ritira gli emendamenti 12.9 e 12.14, esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.1 (Nuovo testo), 12.2, 12.11 e 12.12 ed esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario di Stato MIRONE si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.1 (Nuovo testo), esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.2, 12.11 e 12.12, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.1 (Nuovo testo), il relatore BUCCIERO sottolinea come l'approvazione di tale proposta emendativa sia imposta dall'esigenza di uniformarsi al parere reso dalla 1ª Commissione permanente con specifico riferimento all'articolo in esame. Il relatore auspica che la Commissione approvi tale emendamento al fine di favorire una rapida conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo, ma nel merito ritiene non condivisibile la opposizione assunta dalla 1ª Commissione permanente secondo la quale la posizione del contrassegno di cui all'articolo 12 sui beni prodotti nei Paesi dell'Unione europea avrebbe determinato una violazione della normativa comunitaria sulla libera circolazione. Al riguardo l'oratore richiama l'attenzione su una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha riconosciuto la legittimità di alcune restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte dagli Stati membri dell'Unione stessa, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 36 del Trattato.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 12.1 (Nuovo testo) e 12.2.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 12.2 risultano preclusi gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.6, limitatamente alla parte modificativa del comma 2, 12.7 e 12.8.

Il senatore MELONI fa propri gli emendamenti 12.6, per la parte non preclusa, e 12.15 che dovrebbero essere dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, sono respinti l'emendamento 12.6, per la parte non preclusa, e l'emendamento 12.15.

Il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 12.10, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, e che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 12.11 e 12.12.

Il relatore BUCCIERO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 12.13.

Il senatore RUSSO annuncia invece il voto contrario sull'emendamento stesso.

Posto ai voti l'emendamento 12.13 è respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 12, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, precedentemente accantonati.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 13.3 (Nuovo testo), sottolineando come esso si uniformi alla condizione posta dalla 1^a Commissione permanente con specifico riferimento al comma 4 dell'articolo 13 del testo in esame, eliminando la previsione secondo la quale l'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione sarebbe stata punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'oratore peraltro non può fare a meno di rilevare come tale scelta venga sostanzialmente ad indebolire la funzione di vigilanza che verrà svolta dagli ispettori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della SIAE; al riguardo manifesta alcune perplessità, pur auspicando comunque l'approvazione dell'emendamento al fine di favorire una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 13.

Il senatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.5 e 13.6, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.3 (Nuovo testo), 13.4 e 13.5, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 13.3 (Nuovo testo), ritenendo del tutto incomprensibili le ra-

gioni per cui si viene, di fatto, a consentire un ulteriore ampliamento dei già esorbitanti poteri della SIAE.

Il senatore RUSSO manifesta perplessità circa il primo periodo del comma 3 dell'articolo 182-*bis* introdotto dall'emendamento 13.3 (Nuovo testo), giudicando inopportuna l'attribuzione di funzioni ispettive ai funzionari della SIAE. Invita quindi la presidenza a valutare la possibilità di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo), nel senso di porre in votazione il primo periodo del comma 3 del suddetto articolo 182-*bis* e poi la restante parte dell'emendamento.

Il senatore MELONI considera pleonastica l'espressione « con propria deliberazione».

Il presidente ZECCHINO fa presente che la richiesta di votazioni per parti separate come avanzata dal senatore Russo, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, non può essere accolta.

Il relatore BUCCIERO, anche al fine di venire incontro alle perplessità manifestate dal senatore Russo ed al suggerimento del senatore Meloni, modifica l'emendamento 13.3 (Nuovo testo) sostituendo, al comma 3 dell'articolo 182-*bis* da esso introdotto, le parole «conferisce con propria deliberazione» con le altre «può conferire».

In merito all'emendamento 13.3 (Nuovo testo) prende quindi la parola il senatore CIRAMI il quale giudica inopportuna la possibilità di attribuire ai funzionari della SIAE poteri che appaiono eccessivamente ampi.

Interviene successivamente il senatore BERTONI il quale, oltre a condividere le considerazioni svolte dal senatore Russo sul comma 3 dell'articolo 182-*bis* introdotto dall'emendamento 13.3 (Nuovo testo), auspica altresì la soppressione del comma 2 di tale articolo e, più in generale, si dichiara contrario a qualsiasi soluzione che determini in concreto una duplicazione degli organi di controllo nella materia in questione. Annuncia pertanto il suo voto contrario sull'emendamento 13.3 (Nuovo testo).

La senatrice SALVATO propone, quindi, che si passi alla votazione per parti separate dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo) nel senso che si ponga in votazione prima la parte dell'emendamento fino alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 182-*bis* ivi richiamato, poi il comma 2 del medesimo articolo 182-*bis* e, infine, la restante parte dell'emendamento.

Si conviene sulla proposta e, poste separatamente ai voti, sono approvate la prima e la seconda parte dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO, pur ribadendo le proprie perplessità circa il comma 3 dell'articolo 182-*bis* come introdotto dall'emendamento 13.3 (Nuovo testo), annuncia il voto favorevole sulla terza parte di tale emendamento, anche in considerazione del parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo e fa comunque presente che i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo si orienteranno, in questa votazione, ciascuno secondo la propria determinazione.

Posta ai voti è approvata la terza parte dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo) come da ultimo modificata dal relatore.

Con il voto contrario della senatrice SALVATO e del senatore BERTONI, è infine approvato l'emendamento 13.3 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7.

Si passa all'esame di quegli emendamenti riferiti all'articolo 2 già accantonati nella seduta pomeridiana del 6 maggio 1998 e il cui esame è stato ripreso e quindi interrotto nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

Il sottosegretario di Stato MIRONE modifica l'emendamento 2.17 (Nuovo testo) sostituendo, al capoverso 2-*bis*, le parole «stabiliti dal comma 4» con le altre «stabiliti dal comma 3».

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.17 (Nuovo testo) come da ultimo modificato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.15, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 limitatamente alla lettera a). Viene dichiarata quindi inammissibile la restante parte dell'emendamento 2.14, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto priva di ogni reale portata modificativa.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 2.16 e, con riferimento all'emendamento 2.18, ne giudica opportuna l'approvazione in quanto ritiene che nella sua attuale formulazione il capoverso del comma 2 dell'articolo 2 implicherebbe la corresponsione del compenso ivi previsto anche nel caso di fotocopia effettuate - in particolare - in uno studio privato.

Prende la parola il sottosegretario di Stato MIRONE il quale esclude che di tale disposizione possa darsi l'interpretazione prospettata dal senatore Russo.

Il relatore BUCCIERO sottolinea che i soggetti cui si riferisce la previsione di cui al capoverso del comma 2 dell'articolo 2 sono esclusivamente quelli che svolgono attività di riproduzione.

In considerazione dei chiarimenti forniti, il senatore RUSSO ritira l'emendamento 2.18.

Il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 2.19, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, e che viene posto ai voti ed è respinto.

Stante l'assenza del proponente vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.20 e 2.21.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 2 come emendato.

Il presidente ZECCHINO rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

(1406-B) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato della Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente ZECCHINO avverte che ai sensi degli articoli 104 e 41 del Regolamento, la discussione del disegno di legge in titolo sarà limitata alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riferisce il senatore FASSONE il quale giudica positivamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 7 del disegno di legge in esame, dove è stata prevista la possibilità di assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi ai fini della copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 – operatore amministrativo. Per quanto riguarda invece l'articolo 8, la Camera dei deputati si è limitata a riformulare la clausola di copertura finanziaria prevedendo, tra l'altro, un lieve aumento dello stanziamento relativo a partire dall'anno 1999.

Più in generale il relatore esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato dalla Camera dei deputati che, pur avendo manifestato nel dibattito perplessità su alcune delle modifiche introdotte dal Senato, ha deciso di varare il testo ad essa trasmesso in considerazione delle ragioni di urgenza sottese al disegno di legge in titolo. L'oratore sottolinea, poi, come il provvedimento che la Commissione si appresta a licenziare definitivamente si colloca utilmente in un percorso volto alla complessiva razionalizzazione del sistema penitenziario. In ultimo, per quel che concerne i timori legati all'impatto della nuova legge sulle strutture dell'amministrazione penitenziaria e su quelle dei tribunali di sorveglianza, osserva come le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 ed 8 si facciano carico del primo dei profili problematici in questione mentre, relativamente al secondo, presenta ed illustra il seguente ordine del gior-

no, auspicando che su di esso si possa registrare la più ampia convergenza possibile:

La Commissione giustizia

considerato che la riforma in esame si appresta a produrre un notevole aumento del carico di lavoro dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, nonché dei centri di servizio sociale per adulti;

rilevato che per questi ultimi è stato opportunamente previsto un aumento degli organici, nella consapevolezza dell'accresciuto peso dell'opera di sostegno degli ammessi alle misure alternative;

ritenuto che analogo intervento – per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia – si raccomanda anche per la magistratura di sorveglianza, sia per consentire alla stessa una accurata valutazione di tutte le numerose domande di misure alternative che la investiranno, sia per evitare che, nei casi di diniego, il ritardo della pronuncia si traduca in un pesante e dannoso differimento dell'esecuzione della pena inflitta;

impegna

il Governo ad una riorganizzazione e ad un potenziamento dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, attraverso la massima costante copertura degli organici del personale ausiliario e, ove occorra, anche attraverso il suo rafforzamento, la dotazione di strutture logistiche, di strumenti telematici e operativi e di tutto quanto possa agevolare un loro efficace funzionamento.

0/1406-B/1/2 FASSONE, CALVI, BERTONI, SALVATO, RUSSO, BONFIETTI
MELONI

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale il presidente ZECCHINO dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario di Stato MIRONE condivide le considerazioni svolte dal relatore Fassone e, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno 0/1406-B/1/2.

Aggiungono quindi la loro firma all'ordine del giorno 0/1406-B/1/2 i senatori FOLLIERI, GRECO, CENTARO, Antonino CARUSO, SCOPPELLITI, VALENTINO, BUCCIERO, DE GUIDI.

Il senatore FASSONE non insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/1406-B/1/2.

Senza discussione sono posti ai voti ed approvati gli articoli 7 e 8 del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore MELONI annuncia il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso pur manifestando perplessità per il fatto che la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 7 fa riferimento a tutti i precedenti concorsi senza porre alcun limite temporale.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, sottolineando peraltro, sempre con riferimento alla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 7, che essa comunque è funzionale all'esigenza di assicurare una rapida copertura dei posti in questione.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo democratici di sinistra - l'Ulivo, esprimendo soddisfazione per la definitiva approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare italiano, pur valutando criticamente il fatto che le modifiche introdotte dal Senato nella precedente lettura abbiano ridotto il tasso di garantismo dell'articolato in votazione rispetto alla stesura originariamente licenziata dalla Camera dei deputati.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale, rilevando tra l'altro come le innovazioni introdotte con il disegno di legge in titolo appaiano perfettamente coerenti con il complessivo progetto di riforma dell'amministrazione penitenziaria elaborato dalla sua parte politica.

Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

INTEGRAZIONE DALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ E DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO
(A007 000, C02^a, 0079^o)

Il presidente ZECCHINO, in considerazione delle ragioni di particolare urgenza sottese al disegno di legge n. 3081, recante modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari, avverte che tale disegno di legge è inserito all'ordine del giorno della seduta della settimana in corso.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE
REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1496 E 2157**

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca”. ».

2.15

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.9

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».

2.11

BONFIETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”.».

2.12

PETTINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale”.».

2.13

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.16

SENESE, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del

compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».

2.17

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale”».

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma precedente, è aggiunto il seguente comma:

“Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 4, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al secondo comma dell'articolo 181-ter, e determinato ai sensi del comma primo, secondo periodo dell'articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono...”».

Al comma 6, nell'articolo 181-ter, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere dopo la parola: «quarto» le parole: «e quinto».

2.17 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale”.

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”.

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere:

a) *anteporre le parole:* «salvo quanto disposto al secondo comma;

b) *sostituire le parole:* «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;

c) *sopprimere le parole:* «utilizzino nel proprio ambito o,»;

d) *sostituire le parole:* «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».

2.18

RUSSO, SENESE

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».

2.19

PETTINATO

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

2.20

PASSIGLI

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» inserire le altre: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».

2.21

PASSIGLI

Art. 9.

Al comma 1, nell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato».

9.2 (Nuovo testo)

RUSSO, SENESE

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

12.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis richiamato, al comma 1, tra le parole: «supporto» e «contenente» inserire le seguenti: «prodotto in Italia».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 181-bis, dopo le parole: «è apposto» inserire le altre: «sui supporti di cui al comma 1».

12.1 (Nuovo testo)

RUSSO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

12.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, dopo la parola: «noleggio», inserire le altre: «, ove autorizzato».

12.3

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sostituire la parola: «discografico», con l'altra: «fonografico».

12.4

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «devono essere muniti di» sopprimere le seguenti: «marchio con codice a barre, denominato»; al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «le spese e gli oneri anche per il controllo sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore».

12.6

PETTINATO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «marchio con codice a barre», con l'altra: «codice».

12.7

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «a barre».

12.8

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le opere cinematografiche o assimilate iscritte nel registro speciale di cui al secondo comma dell'articolo 103, il contrassegno è apposto sulla base delle risultanze del registro stesso».

12.15

PETTINATO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole da: «contrassegno» fino alla fine, con le seguenti: «deve essere apposto anche sui supporti contenenti programmi per elaboratore elettronico disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati mediante elaboratore elettronico o qualsiasi altra apparecchiatura che ne emuli le funzioni».

12.9

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato al comma 4, sopprimere le parole: «eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti.».

12.10

PETTINATO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «più idonei», inserire le seguenti: «a consentirne la facile visibilità e».

12.11

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e».

12.12

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «deve contenere», aggiungere le altre: «ove possibile».

12.13

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il commercio dei supporti fonografici usati, semprechè originariamente legittimamente prodotti in osservanza delle vigenti leggi sul diritto d'autore, e svolto in ossequio delle autorizzazioni amministrative in vigore, deve essere autorizzato dalla SIAE che, dietro richiesta dell' esercente, rilascerà apposito contrassegno da applicare sui supporti usati, realizzato in conformità da quanto previsto al comma 5 del presente articolo».

12.14

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «sulla pirateria» con le seguenti: «al fine di prevenire e reprimere le violazioni della presente legge in materia».

13.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «alla SIAE e».

Conseguentemente, sopprimere i riferimenti alla SIAE nel testo dei successivi articoli 182-ter e 182-quater, richiamati nel medesimo articolo

13.2

SALVATO

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

“Art. 182-bis. – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera *a*).

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del precedente comma l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni conferisce, con propria deliberazio-

ne, funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso che i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale“».

13.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.4

BONFIETTI

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.5

PETTINATO

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'articolo 182-ter ivi richiamato.

13.6

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 182-ter ivi richiamato, dopo le parole: «locali» aggiungere le seguenti: «aperti al pubblico».

13.7

RUSSO, SENESE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono la dottoressa Margherita Paolini, direttrice dell'unità tecnica locale a Sarajevo e il dottor Maurizio Di Calisto, direttore dell'unità tecnica locale a Tirana.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione dei direttori delle unità tecniche locali di Sarajevo e Tirana (R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Dopo che il presidente MIGONE ha introdotto gli ospiti convocati per l'interesse che potrà rivestire la loro testimonianza, la dottoressa Margherita PAOLINI, responsabile dell'unità tecnica locale (UTL) per la cooperazione a Sarajevo, espone le aspettative per la costituenda normativa che emergono da parte di coloro che coordinano sul terreno le forze operative. Ricordando la propria attività svolta in Bosnia osserva che, partendo da un'esperienza positiva, si registra un messaggio incoraggiante che testimonia la possibilità che i tempi sono maturi per una buona legge che tenga conto di tutte le attuali energie positive. Innanzitutto è necessario fornire alcuni chiarimenti concettuali ed utilizzare corrette definizioni in aderenza alla realtà per evitare ad esempio che la cooperazione decentrata assuma diverse connotazioni.

A seguito di un'osservazione a proposito dell'uso e abuso di sigle e nomenclature da parte del senatore SERVELLO, il dottor Maurizio DI CALISTO concorda circa la necessità di un riordino lessicale, anche nei testi legislativi.

La dottoressa Margherita PAOLINI osserva che dall'esame dei vari disegni di legge emergono punti validi quali il riconoscimento della politica di cooperazione come parte integrante della politica estera di un paese: proprio l'esperienza della Bosnia ha fatto registrare una riconquista della stima dell'Italia in campo internazionale giocando anche in favore della sua inclusione nel gruppo di contatto.

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti sul ruolo delle ambasciate e sui collegamenti esistenti fra gli operatori volontari. Segnala che un problema si pone a causa della impostazione che va delineandosi nel testo della riforma della Commissione bicamerale per cui le Regioni assumerebbero un ruolo di primo piano nella politica estera, il che oltre ad essere aberrante creerà enormi confusioni.

La dottoressa PAOLINI rileva che l'esperienza fatta con gli enti locali è stata molto incoraggiante: alcuni di essi si sono collegati sin dall'inizio alle strutture dell'ambasciata e altri ne sono stati attratti in seguito, dato il dinamismo dimostrato. In questo senso si può dire che a tutti i livelli anche gli enti locali hanno partecipato allo svolgimento di piani di politica estera.

Nelle ultime gare espletate la cooperazione italiana ha ritagliato parti importanti di progetti europei. Ricorda ad esempio il programma relativo al rientro degli sfollati che comportava la ricostruzione dei villaggi, delle infrastrutture e dei servizi, che è stato realizzato con dodici organizzazioni non governative (ONG) italiane.

Passando ai caratteri che dovrà avere la veste istituzionale della cooperazione, concorda con l'istituzione dell'Agenzia, che dovrà essere la più snella possibile, certamente non avendo i compiti di eseguire i progetti, ma di coordinare i soggetti di cooperazione senza appesantimenti burocratici.

Il dottor DI CALISTO, dall'esperienza in veste di capo della UTL a Tirana, rileva innanzitutto che gli strumenti procedurali a disposizione della cooperazione italiana sono obsoleti rispetto a quelle degli altri paesi presenti sul campo. Posto che si possano delineare grosso modo quattro fasi in una attività di cooperazione – identificazione del progetto, formulazione, attuazione e controllo – osserva che i primi tre devono prevedere continui interscambi fra gli organi governativi e chi opera sul territorio.

Invece per l'Italia esiste ancora il doppio binario da un lato della cooperazione a dono, che fa acquisire alle rappresentanze locali un determinato ruolo con una certa libertà di movimento, dall'altro invece dei crediti di aiuto in cui occorrono controlli costanti.

È comprensibile la complicazione laddove le attività si intersecano, mentre gli altri paesi hanno adottato *open lines* che costituiscono unità di progetto che realizzano sul campo in accordo con la controparte riservando il controllo alla globalità della riuscita. Osserva inoltre che nei disegni di legge presentati si è scelto di separare i compiti di indirizzo da quelli operativi, il che è valido teoricamente ma non bisogna dimentica-

re che è necessario interagire, operare insieme per evitare posizioni in concorrenza. Porta ad esempio l'identificazione del programma della ricostruzione del settore stradale albanese, laddove tutti i donatori hanno approvato il piano e ognuno si è ritagliato il proprio intervento: la scelta delle opzioni non poteva certo esser lasciata alle componenti tecniche, essendo necessario un indirizzo perchè ben diverso è il caso della costruzione di una strada all'interno di una città e altra cosa è quella del collegamento autostradale fra l'Albania e la Macedonia.

Sarebbe comunque da riconsiderare il ruolo del Ministero del tesoro facendo in modo che esso sia più coinvolto e fornisca una struttura finanziaria all'Agenzia: infatti la cooperazione italiana riscontra molte difficoltà nelle procedure complicate sia verso la Banca europea che verso la Banca mondiale, in cui pochissimi sono gli esperti italiani presenti e tutto deve passare per Washington. Infine segnala la necessità di assicurare alla struttura operativa il necessario ricambio generazionale, nella previsione di formare nuovi operatori incanalando le giovani energie e l'offerta emergente dal volontariato anche nei progetti di studio mirati nel campo dell'economia dei paesi in via di sviluppo.

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti alla dottoressa Paolini circa gli scopi della riunione di operatori della cooperazione cui si fa riferimento nel preambolo del documento da lei consegnato. Domanda poi al dottor Di Calisto cosa si dovrebbe fare, a suo avviso, per recuperare il ritardo di almeno 10 anni da lui denunciato rispetto all'assetto della cooperazione vigente in tutti i principali paesi donatori; ulteriori chiarimenti sarebbero poi opportuni anche circa l'affermazione, contenuta in un suo appunto, secondo cui le procedure della cooperazione italiana possono essere vanificate da innovazioni normative in corso d'opera.

Il senatore ANDREOTTI, pur condividendo il concetto di cooperazione come parte integrante della politica estera, invita a fare attenzione a non suscitare sospetti di finalizzazioni che esulino dagli scopi umanitari. Chiede poi ai due direttori delle UTL se le attività di cooperazione in atto nei paesi in cui operano aiutino a fare superare vecchie ostilità verso l'Italia, dovute nel caso dell'Albania all'annessione del 1939 e, per quanto riguarda la Bosnia, alle vicende della II guerra mondiale.

Chiede infine se vi siano progetti volti a garantire il diritto dei profughi bosniaci di ritornare nel territorio in cui vivevano, almeno dopo il superamento della fase transitoria. Se tale diritto non fosse garantito, non si potrebbe ritenere che gli accordi di Dayton abbiano prodotto una vera pace.

Il senatore PORCARI sollecita la dottoressa Paolini e il dottor Di Calisto a prospettare anche concrete proposte *de jure condendo* che sarebbero di grande utilità per la Commissione. Sottolinea poi con soddisfazione che la cooperazione italiana non è più rivolta solo verso i paesi in via di sviluppo, ma anche verso l'Est europeo, e in tal modo è accresciuta la sua importanza per la politica estera.

Nella prospettiva di una riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo, è essenziale distinguere la sfera politica da quella tecnica e garantire il necessario coordinamento, che a livello centrale deve essere attribuito ovviamente al Ministero e a livello periferico alle Ambasciate. Chiede poi quali soggetti, a giudizio dei due esperti, debbano gestire concretamente gli interventi.

Domanda infine a quale scopo si debba coinvolgere il Ministero del tesoro a livello decisionale, se è vero che le sue direttive – come afferma il dottor Di Calisto nel documento consegnato – compromettono addirittura la certezza del diritto.

Il senatore BIASCO ricorda che il regime albanese è stato denunziato in varie sedi internazionali a causa delle sue politiche liberticide e persecutorie verso l'opposizione. Sarebbe quindi un grave errore per la cooperazione italiana sostenere il governo di Fatos Nano, che rappresenta un tragico ritorno al passato dopo le conquiste democratiche della prima metà degli anni '90.

Il dottor DI CALISTO risponde alla domanda del senatore Servello circa l'incertezza normativa in cui versa la cooperazione italiana, citando il caso della legge che nel 1993 ha imposto la valutazione d'impatto ambientale per tutte le opere pubbliche. La sua applicazione alle opere in corso nei paesi stranieri ha provocato gravi ritardi: ad esempio, la costruzione di una centrale elettrica in Libano, con il co-finanziamento del Governo italiano, è rimasta bloccata per due anni.

La dottoressa PAOLINI chiarisce anzitutto che la riunione tenutasi a Sarajevo il 30 aprile, cui ha fatto riferimento il senatore Servello, è stata tenuta per informare i cooperanti delle ONG circa i numerosi progetti di riforma della cooperazione presentati in Parlamento.

Fa poi presente al senatore Andreotti che il rientro dei profughi bosniaci è assai problematico, in quanto la Bosnia Erzegovina non è divisa solo dalle linee tracciate sulle carte di Dayton, ma anche dalle frontiere invisibili che separano la comunità croata da quella mussulmana. Inoltre chi è rimasto in quei territori durante la guerra, sopportandone tutte le conseguenze, non vede di buon occhio il rientro dei profughi perchè, dopo essersi sottratti alla guerra, beneficiano ora di una priorità nell'assegnazione delle case. Su questo punto i principali paesi europei hanno approcci diversi, in quanto la Germania ha una certa fretta di liberarsi del gran numero di bosniaci ivi rifugiati, mentre gli altri paesi hanno un approccio più gradualista. Occorre evitare comunque fughe in avanti, che metterebbero in crisi il processo di pace.

Risponde poi alla domanda del senatore Porcari circa la gestione degli interventi, prospettando numerose possibilità alternative che vanno dall'affidamento dei programmi alle ONG, alle università o agli enti locali fino alla conclusione degli accordi di *partnership* con gli operatori dello Stato beneficiario.

Il dottor DI CALISTO suggerisce alla Commissione di acquisire elementi informativi sulle procedure adottate dalla Comunità europea e dalla Banca mondiale per la loro attività di cooperazione.

Richiama poi l'attenzione sulla gravissima situazione in cui si trova l'Albania, poichè in questo paese i cittadini non erano abituati a pagare per la fornitura di servizi pubblici, nè possono essere entusiasti di farlo quando dispongono di acqua per due ore al giorno, ma il Fondo monetario internazionale condiziona i suoi aiuti a misure che garantiscano entrate congrue allo Stato e agli enti pubblici.

Si deve inoltre tenere presente che il reddito pro-capite degli albanesi è precipitato negli ultimi anni a circa 600 dollari, che è un livello inferiore a quello di molti paesi africani.

Il senatore PIANETTA in primo luogo si compiace per i buoni risultati raggiunti dalla cooperazione italiana in Bosnia, soprattutto per ciò che riguarda la cooperazione decentrata. Con riferimento alle valutazioni espresse dalla dottoressa Paolini, sottolinea poi che la legge n.49 del 1987 è stata stravolta dal regolamento applicativo e che l'attività delle ONG è stata gravemente penalizzata negli ultimi anni da una serie di misure contabili e amministrative. Ciò premesso, domanda quali parti della suddetta legge n. 49 dovrebbero essere modificate sulla base dell'esperienza maturata dai due direttori di UTL oggi presenti.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime la più viva preoccupazione per la situazione dell'Albania descritta dal dottor Di Calisto, ponendo in risalto il rischio che la politica di soccorso voluta e coordinata dal Governo italiano si risolva in un fallimento. Sollecita quindi la Presidenza della Commissione a promuovere, in tempi brevi, una riflessione sulla situazione complessiva in Albania.

Si domanda poi per quale ragione la cooperazione italiana debba sopportare gli *handicaps* ricordati nell'audizione in corso e non possa adeguarsi agli assetti sperimentati con successo da altri paesi e dalle organizzazioni internazionali. Il problema, a suo avviso, è di sbloccare il processo decisionale, che sembra paralizzato dalla mancanza di una precisa definizione delle funzioni e delle responsabilità.

Il senatore VOLCIC concorda con la dottoressa Paolini circa la complessità della situazione in Bosnia Erzegovina, che impone una particolare cautela nella gestione del processo di pace. In particolare, sembra assai precaria la possibilità di una coabitazione pacifica tra croati e mussulmani nella città di Mostar. Ritiene infine che il ritorno dei profughi nei territori di origine sia un problema tuttora aperto.

Il presidente MIGONE chiede quali semplificazioni procedurali possano garantire più efficienza e più trasparenza nell'attività della cooperazione allo sviluppo.

La dottoressa PAOLINI concorda con il senatore Pianetta circa la penalizzazione subita dalle ONG italiane: basti pensare che in Bosnia 30 progetti presentati da organizzazioni non governative sono abortiti a

causa dell'estensione alle ONG della direttiva del Tesoro sul divieto di anticipazione, mentre la Comunità europea finanzia programmi analoghi completando tutte le procedure in meno di 50 giorni.

Segnala poi il pericolo che una lunga fase di transizione pregiudichi ulteriormente la cooperazione italiana, determinando una situazione di incertezza normativa e di confusione organizzativa: ne è la riprova la recente decisione di organizzare gli uffici tecnici per aree tematiche e non geografiche. Per tale ragione è essenziale che il Parlamento approvi in tempi brevissimi azioni urgenti per la ripresa delle attività prima della riforma. In caso contrario si rischia di dissipare un enorme patrimonio di esperienza e di professionalità rappresentato da ONG in difficoltà e da esperti di cooperazione che lavorano su progetti in corso.

Infine la dottoressa Paolini sottolinea l'importanza della formazione sul campo dei giovani che frequentano presso le università italiane corsi di studio finalizzati all'attività di cooperazione. Se si consentisse di utilizzare una piccola quota dei fondi per i programmi allo scopo di finanziare il tirocinio per un anno di giovani impiegati come personale di supporto agli esperti, sarebbe possibile formare almeno 200 cooperanti ogni anno, offrendo così un valido ricambio per la generazione che ha gestito in questi anni l'attività della cooperazione italiana.

Il senatore SERVELLO ritiene necessario un confronto urgente con i responsabili politici sugli argomenti sollevati per evitare il rischio di fughe di cervelli che disperderanno le energie della cooperazione.

Il senatore ANDREOTTI, riallacciandosi alla richiesta di stabilizzare quanti già lavorano nella cooperazione, avanzata dalle rappresentanze sindacali, e avendo testè ascoltato richieste di formazione professionale continua, chiede come si possa contemperare ciò con i principi rigidi di assunzione nella pubblica amministrazione per non ricadere in situazioni deprecabili di precariato.

Il presidente MIGONE concorda sull'opportunità e l'urgenza di una discussione parallela ai lavori parlamentari, che non dovrà dimenticare di affrontare la fase di transizione.

Il dottor DI CALISTO, rispondendo infine al senatore Vertone Grimaldi sulle procedure decisionali, precisa che esse in parte sono effettuate dal Ministero degli affari esteri, in parte dalle autorità locali e in parte dagli organismi internazionali che operano nell'area. In Albania la difficoltà del passaggio all'effettuazione pratica non è agevole per gli stessi motivi esposti per la Bosnia e la cooperazione italiana rischia di perdere le posizioni acquisite a favore di altri paesi più efficienti.

Il presidente MIGONE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

133ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di mercoledì, 6 maggio 1998.

Il sottosegretario MACCIOTTA si sofferma sull'ipotesi avanzata dal Relatore, ora formalizzata in un emendamento, di integrare il testo del disegno di legge al fine di istituire il Fondo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Ritiene che tale ipotesi sia utile e positiva: appare opportuno, infatti, prevedere attraverso un'apposita disposizione legislativa, il meccanismo di finanziamento di cui potrà avvalersi, sulla base di quanto stabilito dal CIPE, anche la Agenzia per lo sviluppo delle aree depresse che si intende costituire.

Precisa, tuttavia, che la definizione dei meccanismi di reperimento delle risorse a favore del Fondo suddetto richiede ulteriori approfondimenti tecnici, specie con riferimento alla possibilità di utilizzare le plusvalenze derivanti da dismissioni mobiliari del Tesoro. Si riserva, pertanto, di presentare un emendamento del Governo prima della prossima seduta della Commissione in cui sarà proseguita la discussione del disegno di legge in titolo.

Il senatore VEGAS sottolinea come la dichiarazione testè resa dal sottosegretario Macciotta assuma un particolare rilievo ed indichi che il Governo è intenzionato ad utilizzare un disegno di legge, come quello in discussione, di carattere meramente attuativo di decisioni già assunte nel corso della sessione di bilancio, per una iniziativa di cui è innegabile il valore politico. Preannuncia pertanto che, qualora tale intenzione fosse confermata, il suo Gruppo si orienterebbe nel senso di attivare le procedure regolamentari per la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore MORO si associa alle dichiarazioni del senatore Vegas.

Il PRESIDENTE prende atto di quanto testè dichiarato dal rappresentante del Governo e dai senatori Vegas e Moro e propone di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo alla prima seduta utile della Commissione dopo la sospensione dei lavori del Senato prevista per la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alla ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il Presidente-relatore ANGIUS, il quale premette all'illustrazione dei contenuti del provvedimento alcune osservazioni di carattere metodologico sull'*iter* di esame dei disegni di legge in titolo, il cui rilievo per il sistema bancario italiano e per le fondazioni in generale risulta innegabile. Il carattere strutturale del disegno di legge di riforma rende infatti imprescindibile un puntuale approfondimento di tutti gli aspetti, che non può essere compiuto in tempi eccessivamente ristretti. D'altro canto, sono comprensibili le sollecitazioni di quanti attendono una definitiva risposta da parte del Parlamento su argomenti così delicati. A quanti sollecitano una rapida decisione parlamentare, però, va ricordata la legittimità di un esame approfondito anche in seconda lettura, senza cioè che il Senato sia chiamato a ratificare decisioni e orientamenti emersi in altre sedi istituzionali. Per coniugare quindi l'esigenza di un esame approfondito delle tematiche e di una sollecita

decisione parlamentare, ritiene opportuno procedere in primo luogo ad una illustrazione dei contenuti dei tre provvedimenti, in particolare del disegno di legge n. 3158, poi allo svolgimento di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza allargato e infine ad una integrazione della relazione odierna con la sottolineatura degli argomenti di maggiore problematicità.

Per valutare compiutamente il rilievo dei disegni di legge non si può prescindere dal nuovo orizzonte economico finanziario delineatosi con l'ammissione dell'Italia al primo gruppo dei Paesi aderenti al sistema della moneta unica europea: il raggiungimento di tale obiettivo non è che un aspetto del binomio Europa-riforme che dovrebbe caratterizzare lo sforzo di ammodernamento complessivo del sistema Paese, allo scopo di aumentarne considerevolmente i caratteri di competitività e innovazione. Per il settore bancario, tale binomio assume un carattere tutto particolare in quanto, come per altri settori strategici dell'economia nazionale, è giunto il momento di colmare i ritardi accumulati nell'opera di ammodernamento e di ristrutturazione. Tale esigenza di ammodernamento va valutata soprattutto alla luce delle profonde modificazioni imposte dalla globalizzazione dei mercati finanziari e dai mutati assetti istituzionali affermatasi in molti paesi in risposta a tale processo di globalizzazione. Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno già adottato, negli anni Ottanta, politiche di liberalizzazione e deregolamentazione del sistema bancario, avendo di mira la creazione di una banca polifunzionale, sul modello della cosiddetta banca mista, capace di operare senza alcun limite in tutti i vari settori della raccolta e della gestione del risparmio.

Allorquando l'Italia ha dovuto fare i conti con un sistema bancario caratterizzato dal principio della specializzazione – frutto della risposta istituzionale elaborata negli anni Trenta per fronteggiare i rischi delle crisi bancarie – l'orientamento prevalente è stato quello di abbandonare tale principio, percepito ormai come vincolo ai pressanti processi di ridefinizione del ruolo della banca nell'economia globalizzata. Con l'emanazione del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche l'Italia ha adottato il modello della banca universale, superando quindi un ordinamento che era stato caratterizzato da una pluralità di soggetti che operavano in modo differenziato e spesso specialistico nei vari settori del credito.

Le potenzialità insite in tale disegno riformatore – prosegue il Presidente-relatore – sono state però in qualche modo affievolite dagli elementi negativi ancora persistenti nel sistema bancario italiano, quali l'eccessiva politicizzazione derivante dalla massiccia presenza della mano pubblica, la scarsa patrimonializzazione delle banche, il basso livello di efficienza e, per la stragrande maggioranza delle banche, le limitate dimensioni. Agli inizi degli anni Ottanta il sistema bancario italiano, nei confronti dei paesi maggiormente industrializzati, si caratterizzava per indici di produttività e incidenze dei costi operativi, rispettivamente molto bassi e molto alti. Questi caratteri strutturali sono stati alla base delle continue sollecitazioni, provenienti in particolare dalla Banca d'Italia, a predisporre gli strumenti per favorire

una crescita dimensionale delle banche italiane rispetto al panorama internazionale.

Passando ad esaminare gli interventi normativi che fanno da sfondo ai provvedimenti in titolo, il Presidente-relatore si sofferma in particolare sui contenuti della legge n. 218 del 1990, quale segno evidente della rinnovata attenzione del mondo politico alle esigenze di introdurre logiche di carattere imprenditoriale nel settore bancario. Gli obiettivi della cosiddetta «legge Amato», in tal modo, erano l'adozione del modello societario da parte delle banche pubbliche con la finalità di favorire la crescita dimensionale degli intermediari mediante la concentrazione degli enti creditizi. L'adozione del modello delle società per azioni doveva avvenire con una complessa procedura che comportava il conferimento da parte degli istituti di credito dell'azienda bancaria in un'apposita società per azioni, pervenendo in tal modo alla costituzione di due distinti soggetti, l'ente conferente e la società conferitaria. D'altro canto, prosegue il Presidente-relatore, la legge n. 218 si inquadra in un complesso processo di arretramento della mano pubblica da importanti settori economici, anche se tale processo di privatizzazioni è stato compiuto in altri ambiti con procedure relativamente più semplici. La diretta trasformazione degli istituti di credito in società per azioni avrebbe comportato certamente il problema di individuare il soggetto in capo al quale attribuire la titolarità del capitale sociale, attesa la inopportunità di una imputazione di tale capitale al Tesoro. La scelta compiuta dalla «legge Amato» è stata quella di formalizzare il quadro giuridico entro il quale far procedere un processo di restituzione al mercato dell'intero sistema bancario e dare linfa finanziaria agli enti conferenti – cioè alle fondazioni bancarie – affinché questi potessero svolgere i loro compiti istituzionali. Va però chiarito che sia la «legge Amato» che il connesso decreto legislativo n. 356 del 1990 avviavano la trasformazione delle aziende in società per azioni, inteso quale processo di privatizzazione delle banche pubbliche, ma non disponevano certo il trasferimento del controllo delle banche da soggetti pubblici a soggetti privati. Tanto ciò è vero che l'articolo 2, comma 1 della legge n. 218 stabiliva che il Governo, in sede di esercizio della delega, dovesse introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Dopo aver ricordato che uno degli obiettivi prioritari della «legge Amato» era un riassetto organizzativo del sistema mediante l'adozione del modello del gruppo bancario polifunzionale, il Presidente-relatore si sofferma in particolare sul titolo 3 del decreto legislativo n. 356 del 1990, che ha provveduto a disciplinare in termini più dettagliati le operazioni di ristrutturazione. Il titolo citato si riferisce in particolare alle fondazioni, specificandone il carattere giuridico e prevedendo specificamente che esse amministrano la partecipazione delle società per azioni conferitarie dell'azienda bancaria ma non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria stessa.

Il relatore prosegue illustrando i successivi provvedimenti in materia creditizia, in particolare i contenuti della cosiddetta «direttiva Dini», adottata dall'allora Ministro del tesoro nel 1994. Tale direttiva recava

criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni e la diversificazione del rischio degli investimenti degli enti conferenti. In particolare, essa disponeva che le fondazioni avrebbero dovuto attenersi a precisi criteri relativamente all'impiego dei proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni nelle società conferitarie; essa ribadiva inoltre la netta separazione tra le fondazioni e la gestione diretta delle società bancarie. La delineazione del quadro normativo preesistente ai disegni di legge, risulta, in tal modo, essenziale per comprendere le dinamiche dell'ordinamento bancario e gli obiettivi di fondo.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge n. 3158, il cui testo è stato significativamente modificato dalla Camera dei deputati – il Presidente-relatore – ribadisce che esso in primo luogo dovrebbe definire l'assetto normativo delle fondazioni, precisandone la natura giuridica e gli scopi, definendo allo stesso tempo il regime tributario ad esse applicabili; il provvedimento contiene inoltre disposizione dirette ad agevolare e incoraggiare la dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie detenute dalle stesse fondazioni.

L'articolo 1 reca la definizione dell'ambito della delega da attribuire al Governo, chiarendo che i decreti legislativi dovranno riguardare il regime, anche tributario degli enti conferenti, il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle Fondazioni bancarie in società bancarie, il regime civilistico e fiscale dello scorporo di taluni cespiti appartenenti alle società bancarie conferitarie ed infine una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

L'articolo 2, nel definire il regime civilistico degli enti conferenti rappresenta, senza dubbio il nucleo normativo del provvedimento. Con esso, si delineano le finalità perseguite dalle fondazioni e la devoluzione di una parte degli utili da esse prodotte. Si stabilisce infatti che le fondazioni perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuite dalla legge ad altre istituzioni. Per assolvere ai fini statutari esse debbono impiegare una parte, pari almeno alla metà, del proprio reddito e non inferiore a dei limiti minimi che saranno poi definiti. La lettera c) dell'articolo 2 definisce le modalità operative delle fondazioni, che dovranno agire secondo principi di economicità di gestione impiegando il patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività; gli enti potranno inoltre conferire incarichi a soggetti autorizzati per la gestione patrimoniale e dovranno adottare per le operazioni di dismissioni modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità di tali processi. La lettera d) dell'articolo 2 definisce i settori nei quali opereranno le fondazioni, delimitando l'attività delle stesse ai settori della ricerca scientifica, dell'istruzione dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. Ancora, si prevede l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio e, norma di particolare rilievo, si disciplina l'imputazione al patrimonio delle plusvalenze o minusvalenze delle partecipazioni costituiscono impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente. Il Presidente-relatore sottolinea il particolare rilievo della norma che esclude

che le eventuali perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente. Egli delinea poi la normativa relativa agli organi di amministrazione e controllo degli enti e l'autorità di vigilanza. Tale autorità di vigilanza ha il compito di verificare il rispetto dello statuto della fondazione e della legge, la sana e prudente gestione e la redditività del patrimonio; tale autorità di vigilanza ha il compito, tra l'altro, di autorizzare le operazioni di trasformazione e concentrazione e di fissare il limite minimo di reddito in relazione al patrimonio da destinare ai fini istituzionali.

Per quanto riguarda il comma 2, dell'articolo 2, si prevede la facoltà delle fondazioni di convertire le azioni ordinarie da esse possedute direttamente o indirettamente in azioni privilegiate delle stesse società bancarie.

L'articolo 3 disciplina il regime tributario degli enti conferenti, prevedendo norme che sostanzialmente agevolano le fondazioni bancarie anche per quanto riguarda l'IRPEG.

Il Presidente-relatore passa poi in rassegna le disposizioni recate dall'articolo 4 - regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie -, dall'articolo 5 - regime fiscale degli scorpori - e dall'articolo 6 - disciplina fiscale delle ristrutturazioni delle aziende bancarie. Tali ultimi articoli citati rispondono all'esigenza, più volte sottolineata, di agevolare il processo di ristrutturazione e ammodernamento del sistema bancario. Conclude, proponendo alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 3158, nell'illustrazione del quale si intendono ricomprese le disposizioni recate dagli altri due disegni di legge (nn. 863 e 2588).

Dopo che la Commissione ha convenuto su quest'ultima proposta, il Presidente ANGIUS richiama la eventualità, prima accennata, di svolgere alcune audizioni in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Interviene il senatore PEDRIZZI, il quale sollecita l'audizione dei rappresentanti delle due maggiori fondazioni bancarie, la Cassa di risparmio delle province lombarde e la Banca di Roma.

Il senatore DEBENEDETTI ritiene opportuno limitare le audizioni agli esponenti dei soggetti istituzionali, tra i quali andrebbero ricompresi la CONSOB e l'Autorità «Antitrust».

Il senatore VENTUCCI concorda con la richiesta di audizioni avanzata dal senatore Pedrizzi.

Il senatore BOSELLO sollecita le audizioni dei rappresentanti delle Fondazioni a base associativa.

Il senatore CIMMINO concorda con il senatore Bosello e ritiene opportuna l'audizione dei rappresentanti delle Fondazioni a base associativa operanti a Roma, a Ravenna e a Firenze.

Su una specifica richiesta del senatore ROSSI, il Presidente ANGIUS chiarisce le modalità per pervenire alla definizione dei soggetti da audire.

Il senatore PASQUINI ritiene che, se si dovesse procedere necessariamente alle audizioni dei rappresentanti degli enti conferenti, l'unica ipotesi praticabile sarebbe quella di convocare i rappresentanti di fondazioni operanti, rispettivamente nel Nord, nel Centro e nel Mezzogiorno d'Italia.

Il senatore BONAVITA concorda sulla opportunità di delimitare le audizioni ai soggetti istituzionali competenti per la vigilanza e il controllo del settore bancario e finanziario e dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Prendendo atto delle posizioni assunte dalle varie forze politiche, il Presidente ANGIUS propone di procedere alle audizioni dei rappresentanti dell'ABI, dell'ACRI, e di esponenti della Banca d'Italia e della CONSOB, riservandosi di sottoporre alla Commissione, in un secondo momento, la proposta di svolgere ulteriori audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

197^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto (n. 229)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0026^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BRIGNONE esprime apprezzamento per il ruolo riconosciuto alle amministrazioni provinciali nella elaborazione dei piani di dimensionamento. Ritiene tuttavia che l'applicazione rigorosa dei parametri previsti dallo schema di regolamento in esame, e tra questi in particolare del principio delle aggregazioni «trasversali», rischi di determinare conseguenze improvvide, quali l'accorpamento di istituzioni scolastiche ad oltre 50 chilometri di distanza tra loro. Contrariamente a quanto convenuto nel dibattito sul disegno di legge poi divenuto la cosiddetta «Bassanini 2», in ordine all'opportunità di garantire una maggiore elasticità dei parametri, si assiste infatti ora all'iniquo fenomeno di privilegiare i grandi centri abitativi (dove è più facile raggiungere il parametro di 600-800 alunni in un solo plesso scolastico) rispetto ai centri caratterizzati da una più bassa densità di popolazione (dove per raggiungere quello stesso parametro occorre accorpate almeno 2 o 3 plessi, con un evidente aggravio dei carichi di lavoro). Auspica pertanto una riduzione del

limite minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 dello schema di regolamento per acquisire o mantenere la personalità giuridica ad almeno 500 alunni, al fine di salvare numerose scuole di grande tradizione educativa che sarebbero altrimenti depennate dal panorama complessivo dell'offerta formativa.

Il senatore MONTICONE conviene con le considerazioni testè espresse in ordine al limite minimo di alunni per istituto: la previsione di un limite unico su tutto il territorio nazionale lo rende infatti di difficile applicazione e, in taluni casi, mortificante per alcune realtà di grande valore. Condivide pertanto la proposta di ridurlo a 500.

Sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di regolamento, egli ritiene poi eccessivamente lungo il periodo di un quinquennio nel quale gli istituti dovrebbero prevedere una popolazione scolastica stabile: a tale riguardo, egli riterrebbe preferibile ridurre l'arco temporale della previsione ad un triennio, scadenza alla quale sarebbe altresì opportuno a suo giudizio collegare un momento di verifica.

Quanto poi ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 2, egli condivide le perplessità espresse dalla relatrice sulla previsione di procedere con priorità alle aggregazioni «orizzontali». Al fine di rispettare i principi dell'autonomia, meglio sarebbe sopprimere l'indicazione della priorità, unificando invece il contenuto dei suddetti commi 5 e 6.

Dopo aver auspicato una modifica al comma 1 dell'articolo 2 nel senso di riconoscere la realtà *in fieri* del processo autonomistico, conclude chiedendo chiarimenti in ordine alle funzioni effettivamente attribuite ai provveditori, alle amministrazioni locali e alle regioni. A suo giudizio, lo schema di regolamento in esame oscilla infatti a volte tra un pronunciato regionalismo e l'attribuzione di consistenti competenze agli enti locali, in stretto collegamento con i provveditorati.

Il senatore BISCARDI concorda a sua volta con la proposta di ridurre il limite minimo di alunni per istituto da 600 a 500, proposta alla quale connette quella di ridurre conseguentemente il limite massimo da 900 a 800. Ricorda comunque che, al comma 7 dell'articolo 2, sono previste deroghe automatiche per le province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui vi siano condizioni di viabilità disagiata e in cui gli insediamenti abitativi siano particolarmente rarefatti. Egli conviene poi con la proposta di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei casi in cui non sia possibile raggiungere i suindicati parametri. Non conviene invece con l'ipotesi di verticalizzare ulteriormente le aggregazioni, dando vita ad istituti comprensivi anche di scuole secondarie superiori. La scuola di base ha infatti caratteristiche peculiari, assai diverse da quelle della scuola secondaria superiore, nel cui caso la verticalizzazione non corrisponde ad esigenze didattiche ma, anzi, rischia di essere controproducente. Gli istituti secondari superiori devono invece essere aggregati, prosegue, secondo le indicazioni delle ultime manovre finanziarie, che hanno dato ottimi risultati superando le precedenti logiche di fusioni e assorbimenti che tanto malcontento avevano generato.

Più in generale, egli riconosce allo schema di regolamento in esame di aver «fotografato» la situazione scolastica vigente a seguito delle operazioni di razionalizzazione; per la prima volta, esso coinvolge le regioni e le province in un processo decisionale che rappresenta un chiaro segno del decentramento in atto. Esso attribuisce infatti chiare responsabilità a livello periferico, anche contro gli interessi sindacali e corporativi che hanno predominato in passato. D'altronde, anche in previsione della riforma dei cicli scolastici, la mappatura degli istituti nella provincia non può non essere di competenza delle regioni e degli enti locali.

Quanto infine alla proposta del senatore Monticone di ridurre da un quinquennio a un triennio l'arco temporale di previsione della stabilità della popolazione scolastica, di cui al comma 2 dell'articolo 2, conviene che tale proposta sia più rispondente alla situazione attuale. L'ipotesi del quinquennio appare tuttavia in linea con la riforma dei cicli scolastici, ormai *in itinere*, e non sembrano pertanto opportune modifiche al riguardo.

Il senatore BEVILACQUA conviene con le considerazioni svolte in ordine alla opportunità di accentuare le responsabilità degli enti locali nel processo di dimensionamento: in tale ottica, ritiene tuttavia essenziale impedire che – nell'attesa che il conferimento di funzioni sia definitivamente completato – i provveditori dispongano interventi del tutto contrari al processo in atto. Conviene altresì sull'opportunità di ridurre i parametri di cui al comma 2 dell'articolo 2 da 600-900 a 500-800: esprime tuttavia perplessità sulla previsione di uguali parametri per tutti gli ordini di scuola. A suo giudizio, alla scuola media – composta da solo tre classi – dovrebbe infatti essere attribuito un parametro diverso dalla scuola elementare e dalla scuola secondaria superiore (entrambe composte da cinque classi).

Chiede infine se le deroghe previste non rischino di determinare penalizzazioni a danno di altre realtà.

Il senatore RESCAGLIO, dopo aver a sua volta convenuto sull'opportunità di ridurre a 500 il limite minimo di alunni per istituto scolastico, ricorda che lo schema di regolamento in esame prevede comunque deroghe per alcune realtà particolari. Si associa quindi alla richiesta già avanzata di chiarimenti in ordine al comportamento tenuto da alcuni provveditori, in molti casi discutibile. Esprime poi apprezzamento per l'istituzione di una conferenza provinciale, che rappresenta senz'altro l'innovazione più significativa dello schema di regolamento, non solo perchè in grado di dare certezze all'ordinamento scolastico con grande anticipo rispetto alla situazione attuale, ma anche in quanto attribuisce responsabilità dirette agli organismi più rappresentativi del territorio. Ricorda poi che l'obiettivo fondamentale del processo di dimensionamento è la garanzia di una migliore fruibilità del servizio scolastico: a tale riguardo, non si può non riconoscere che la situazione attuale è ormai insostenibile e che qualche sacrificio è necessario per garantire un servizio culturale più qualificato. In questo senso, la strada prescelta dallo sche-

ma di regolamento in esame è senz'altro quella ottimale, coinvolgendo opportunamente gli enti locali nei principali momenti decisionali.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente sull'articolo 5 e, in particolare, sui dati di riferimento e sugli elementi di valutazione per la determinazione degli organici funzionali delle istituzioni scolastiche di cui al comma 2, conclude esprimendo soddisfazione per la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6 che finalmente – in analogia a quanto già da tempo in vigore in numerosi altri Paesi – consente l'apporto di ulteriori risorse finanziarie a vantaggio delle scuole da parte dei privati.

Il senatore TONIOLLI riconosce validità al processo in atto, per il quale auspica un sollecito compimento, anche al fine di verificarne sul campo gli effetti ed eventualmente individuare gli opportuni correttivi.

Il senatore MASULLO chiede chiarimenti in ordine alla attribuzione agli enti locali di ogni competenza in materia di soppressione, istituzione e trasferimento delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia, di cui al comma 2 dell'articolo 4. A suo giudizio, è infatti indispensabile chiarire le competenze rispettivamente attribuite a comuni e province, eventualmente con un richiamo alle procedure di cui all'articolo 3.

Il senatore ASCIUTTI si associa a sua volta alla richiesta di ridurre a 500-800 il numero di alunni per istituto scolastico; quanto invece alla proposta di ridurre da un quinquennio a un triennio il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, ricorda che si tratta di un arco temporale di analisi e non di studio e che pertanto la differenza è sostanzialmente irrilevante. Ritiene poi indispensabile rendere cogente la norma di cui al comma 3 dell'articolo 2 secondo cui in determinate realtà territoriali gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti. Il mantenimento della prevista flessibilità rischia infatti, a suo giudizio, di tramutarsi in una sostanziale disapplicazione della norma stessa. Quanto alle aggregazioni di cui al comma 6 dello stesso articolo 2, suggerisce infine di specificare i criteri di attribuzione della direzione degli istituti aggregati, al fine di evitare l'insorgere di possibili contrasti.

Dopo aver auspicato l'introduzione di una specifica disposizione che consenta alla conferenza provinciale di funzionare anche in assenza di qualche componente, al fine di non vanificarne l'utilità, conclude esprimendo apprezzamento per la norma di cui al comma 4 dell'articolo 6, che consente ai privati di devolvere capitali in favore delle scuole. A tale ultimo proposito invita tuttavia a prevedere conseguenti sgravi o recuperi fiscali, onde non rendere la previsione stessa una mera statuizione di principio.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale registra anzitutto l'unanime orientamento della Commissione a suggerire una riduzione del numero di alunni per istituto da 600-900 a 500-800. Al senatore Bevilacqua, risponde tuttavia di non condividere la proposta di introdurre un diverso parametro con specifico riguardo alle

scuole medie. Il ridimensionamento dell'offerta formativa deve infatti indirizzarsi verso un miglioramento della qualità complessiva che, secondo la più moderna pedagogia, non può essere assicurata in plessi di dimensioni ridotte. Raccoglie altresì le indicazioni espresse nel senso di non procedere con priorità agli interventi di aggregazione orizzontale, come d'altronde da lei stessa rilevato nel corso della relazione introduttiva. Nell'ottica della autonomia, occorre infatti a suo giudizio rispettare le scelte degli enti locali senza stabilire autoritariamente un ordine di priorità che prescindano dalla configurazione delle diverse aree territoriali.

Quanto infine alle osservazioni del senatore Asciutti relative al comma 3 dell'articolo 2, ritiene indispensabile mantenere l'elasticità prevista dalla norma, proprio al fine di assicurare un'offerta formativa sufficientemente articolata rispetto al territorio. Nè si può realisticamente temere che, laddove ve ne sia effettivo bisogno, la norma possa essere disapplicata.

Dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni sull'operato dei provveditori, con riferimento ai quali condivide l'esigenza che il Governo intervenga per richiamarli ad una coerenza di interventi rispetto al processo in atto, conclude preannunciando l'intenzione di presentare un parere favorevole sull'atto in titolo con le due osservazioni principali emerse nel dibattito: la riduzione del numero degli alunni per istituto e la soppressione del riferimento prioritario dal comma 5 dell'articolo 2.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario Nadia MASINI, la quale assicura che il Governo valuterà attentamente le indicazioni che il Parlamento, il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali vorranno offrire con riferimento ai parametri indicati nello schema di regolamento. Ricorda tuttavia che la determinazione del numero di alunni per istituto di cui al comma 2 dell'articolo 2, oltre ad inserirsi nell'ottica di garantire alle istituzioni scolastiche quella consistenza indispensabile per una maggiore fruibilità e qualità del servizio scolastico, è anche di ordine economico. Il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche deve infatti rendere gestibile il carico di responsabilità conseguente al processo autonomistico in atto e non a caso alla Camera dei deputati, contestualmente al parallelo esame dello schema di regolamento in titolo, è stato assunto l'impegno di procedere con sollecitudine alla riforma degli organi collegiali.

Quanto alla proposta del senatore Asciutti di rendere automatiche le deroghe di cui al comma 3 dell'articolo 2, ella – pur nella consapevolezza della varietà del territorio nazionale – ritiene indispensabile mantenere margini di flessibilità, per assicurare un esercizio responsabile dell'autonomia. Al comma 7 dell'articolo 2 sono d'altronde previste, ricorda, deroghe automatiche per altri specifici casi.

Ella ricorda altresì la recente emanazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo scorso, recante conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali: in tale decreto legislativo, agli articoli 138 e 139, sono ridefiniti i compiti delle regioni e degli enti locali con riferimento all'istruzione e alla formazione, compiti in parte già anticipati proprio

dallo schema di regolamento in esame. Poichè il processo prefigurato dall'atto in titolo sarà portato a compimento dall'anno scolastico 2000-2001, il Governo ha ritenuto infatti di anticipare già nella fase della sua predisposizione i contenuti del decreto di conferimento delle funzioni, al fine di evitare incongruenze e contraddizioni.

La relatrice PAGANO presenta quindi il seguente schema di parere:

«La 7^a Commissione del Senato,

preso in esame lo schema di regolamento di attuazione dei commi 3, 5 e 9 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

rileva che lo stesso si ispira ai principi generali contenuti nella legge n. 59 affermando, in armonia con il principio di sussidiarietà, il protagonismo delle comunità locali nell'individuazione delle esigenze formative presenti nel territorio, la competenza e il ruolo delle regioni nel coordinamento della programmazione e la responsabilità del Parlamento e del Ministero della pubblica istruzione nella fissazione dei parametri generali a cui si riferiscono gli organici delle unità scolastiche;

rilevato che il suddetto schema anticipa di fatto l'attuazione del decentramento di competenze statali previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, recentemente approvato dal Governo dopo il parere espresso dal Parlamento;

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in esame ed auspica che nella stesura definitiva siano tenute presenti le seguenti considerazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, appare opportuno apportare una modifica, passando dall'attuale indice di 600-900 alunni a quello di 500-800 alunni, al fine di attribuire o mantenere la personalità giuridica di istituti di istruzione. Ciò al fine di assicurare un impiego più razionale delle risorse professionali e strutturali esistenti;

b) al comma 5 dello stesso articolo 2 sembra opportuno eliminare la priorità attualmente indicata per l'unificazione delle scuole dello stesso grado comprese nell'ambito territoriale. Ciò al fine di consentire alle realtà locali una più precisa identificazione dei progetti di accorpamento delle scuole e rendere più efficace tale processo sia in ordine alle esigenze delle popolazioni sia in ordine alla valorizzazione del patrimonio edilizio e strutturale».

Ella ricorda altresì di aver già evidenziato, nella propria relazione introduttiva, l'esigenza di assicurare criteri peculiari alla redazione dei bilanci delle istituzioni scolastiche, esigenza che tuttavia non ritiene di dover inserire nel testo del parere sull'atto in titolo, nel presupposto che il Governo si orienti per un distinto provvedimento al riguardo.

Il sottosegretario MASINI conferma che il Governo ha intenzione di definire le procedure per la redazione dei bilanci delle scuole con un distinto provvedimento.

Il senatore BRIGNONE suggerisce di modificare lo schema di parere presentato dalla relatrice invitando il Governo a sostituire il termine «prioritariamente», di cui al comma 5 dell'articolo 2, con l'altro «preferibilmente». La soppressione *tout court* di qualunque indicazione al riguardo non gli pare infatti opportuna, dal momento che gli enti locali non sono abituati a gestire responsabilità quali quelle che lo schema di regolamento attribuisce loro.

Il senatore BISCARDI, pur nella consapevolezza che la questione esula dai contenuti specifici dello schema di regolamento in titolo e non può pertanto far parte del parere che la Commissione si accinge ad esprimere su di esso, raccomanda al Governo un intervento di chiarificazione sull'operato dei provveditori nei processi di razionalizzazione, affinché non siano vanificate le linee direttrici in corso di definizione.

Il senatore BEVILACQUA si associa alla richiesta di un impegno del Governo in questo senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

192ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 11,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C08ª, 0030ª)

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno non potrà aver luogo nel corso della presente seduta in quanto, benchè il Ministero dei trasporti e della navigazione fosse stato tempestivamente avvisato, nella tarda serata di ieri sono giunti due fax con i quali si comunica che i sottosegretari Soriero e Albertini non potranno essere presenti oggi per altri impegni di natura parlamentare. Al riguardo, esprime vivo disappunto ed auspica che episodi del genere non abbiano più a ripetersi.

Il senatore PALOMBO, dopo aver ringraziato il Presidente per aver messo all'ordine del giorno della Commissione l'interrogazione 3-00390, fa presente che essa risale ormai a due anni orsono e lamenta il fatto che il Governo continui a non fornire risposta. Tra l'altro, l'interrogazione in questione è rivolta al Ministro della difesa in quanto attiene ad un episodio che coinvolge la Marina militare. Non comprende pertanto come essa possa essere stata trasferita al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il senatore LAURO si associa al disappunto espresso dal Presidente e gli chiede di sollecitare ulteriormente il Governo a fornire risposta alle sue interrogazioni che riguardano questioni di grande importanza quali i recenti incidenti ferroviari e la possibile incompatibilità di taluni incarichi ancora svolti dal professor Demattè con quello di Presidente delle Ferrovie dello Stato Spa.

Il presidente PETRUCCIOLI assicura innanzi tutto i senatori Lauro e Palombo che le loro interrogazioni saranno rimesse all'ordine del gior-

no dei lavori della Commissione in modo che il Governo fornisca una risposta e chiarisce quindi in particolare al senatore Palombo che la scelta del Ministero competente al quale delegare la risposta di una interrogazione appartiene esclusivamente al Governo. Per quanto concerne invece il ritardo nell'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, fa presente che l'interrogazione in questione, dopo una prima assegnazione alla 4ª Commissione, è stata solo in un secondo momento deferita a questa Commissione per lo svolgimento della risposta orale. Era pertanto doveroso, da parte sua, inserirla in calendario, così come ora sarà sua cura sollecitare ulteriormente la risposta.

La seduta termina alle ore 11,35.

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C08ª, 0002ª)

Riprende la discussione generale, rinviata nella seduta del 7 maggio scorso.

Il senatore CÒ, dopo aver brevemente ricostruito l'evoluzione della legislazione comunitaria in materia di abbattimento di posizioni monopolistiche (nella quale si è spesso operata una identificazione concettuale tra impresa pubblica e servizio pubblico), ricorda come nell'ultimo decennio si sia registrato un mutamento, riferito in particolare ai servizi a rete, che consente la distinzione tra gestore dell'infrastruttura e gestore del servizio pubblico, risolvendo così, sul piano concettuale, il problema dello smantellamento di monopoli naturali più complesso da affrontare dell'abbattimento dei monopoli legali. Quello riguardante il settore del trasporto ferroviario, avendo una struttura a rete, è certamente uno di quei monopoli naturali di difficile abbattimento in quanto lo stesso soggetto deve contemperare l'esigenza di garantire l'accesso ad altri opera-

tori ed erogare il servizio pubblico agli utenti. Appare pertanto opportuno mettere in luce il conflitto che, nell'attuazione della direttiva n. 440/91, potrebbe sorgere tra queste due esigenze per la difficoltà di questo unico soggetto a garantirle entrambe. È infatti da chiedersi se la garanzia della concorrenza non possa essere espletata a detrimento dell'erogazione di un servizio di qualità. Ritiene che tale questione debba essere prospettata nel parere ed attentamente valutata dalla Commissione. Essa peraltro apre il problema di un concreto ampliamento della rete che potrebbe garantire sia la libertà di accesso alla rete che l'erogazione di un servizio pubblico di qualità.

Il senatore TERRACINI, alla luce di quanto affermato dal senatore Cò riguardo all'accesso di altri operatori alla rete ferroviaria, chiede quali siano le reali possibilità di dare attuazione alla direttiva n. 440/91, data l'intensità dell'utilizzazione di molte parti della rete stessa. A questo fine, riterrebbe pertanto opportuno avere chiarimenti ed approfondimenti da parte dei vertici delle Ferrovie dello Stato s.p.a..

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle prospettive del trasporto ferroviario all'interno della quale può essere approfondito anche il problema richiamato dal senatore Terracini.

Interviene infine il senatore VEDOVATO che ritiene opportuno sottolineare, soprattutto, il significato politico del recepimento della direttiva n. 440/91; essa infatti rappresenta una svolta sulla quale non sono possibili ripensamenti circa la necessità di un profondo cambiamento delle Ferrovie dello Stato spa nella gestione delle strutture, in considerazione dell'obbligo di garantire l'accesso ad altri operatori. La direttiva può anzi rappresentare l'opportunità di cambiamento dell'azienda non solo sul piano della gestione contabile ma più in generale dell'approccio riguardante le prospettive del trasporto ferroviario.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CARPINELLI, intervenendo per la replica, sottolinea come sul recepimento della direttiva n. 440/91 sia da registrare un accordo sostanziale di tutti i gruppi politici che, pur nella diversità delle opinioni espresse e nella varietà dei suggerimenti di carattere tecnico e strutturale riguardanti la concreta attuazione delle norme, giudicano il recepimento della direttiva un passo verso la modernizzazione del trasporto ferroviario. Riguardo poi alla concreta attuazione delle norme sottolinea che sarebbe stata auspicabile e opportuna una maggiore presenza dell'Esecutivo che avrebbe potuto fornire molte risposte in merito ai problemi sollevati nel dibattito. Vi sono infatti alcune osservazioni, come ad esempio quella avanzata dal senatore Castelli in merito alla liberalizzazione di alcune reti di trasporto pubblico locale, che meritano particolare attenzione e di cui il Governo dovrebbe esaminare la fattibi-

lità. Risposte sono poi necessarie anche riguardo al problema dell'affollamento di alcune linee della rete in relazione all'inserimento di altri vettori. Così come appare necessario trovare un punto di equilibrio tra le regioni del Nord e quelle del Sud nel rafforzamento delle infrastrutture. Infine, riguardo all'intervento del senatore Cò, fa presente come la direttiva prenda in esame solo il problema dell'accesso alla rete di altri operatori e non faccia alcun riferimento a quello relativo all'erogazione del servizio. Riguardo a quest'ultimo aspetto ritiene comunque che la separazione contabile tra gestione del servizio e gestione della rete non possa essere considerato che il punto di partenza per giungere ad una separazione più netta dei soggetti che dovranno gestire questi due settori.

Il PRESIDENTE informa infine che la bozza di parere del Relatore sarà depositata presso gli uffici di segreteria della Commissione nella giornata di martedì 26 maggio 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

172ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura, approvato dalla Camera di deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, nell'informare che il senatore Cazzaro ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ osserva preliminarmente che il provvedimento in esame non tiene in considerazione provvedimenti di iniziativa parlamentare, da lungo tempo presentati quali, in particolare, il disegno di legge n. 642 relativo alla legge pluriennale per la pesca e la maricoltura, presentato a firma sua e di altri senatori del suo Gruppo, che si prefiggeva l'obiettivo di superare l'impianto legislativo vigente, reso assai complesso dalla previsione di una molteplicità di provvedimenti attuativi. Nel rilevare che le modifiche ora proposte alla legge n. 41 del 1982 si configurano come misure «tamponi», ricorda che il settore della pesca risulta di fatto penalizzato dalla mancanza di una seria politica di programmazione, che non può prescindere da quella comunitaria, tenendo contemporaneamente conto, in una logica di decentramento, delle esigenze delle realtà locali, oltre che dei problemi ambientali. Nel ricordare altresì l'enorme estensione delle coste italiane, ribadisce che il settore – per il quale vengono proposti solo provvedimenti «tamponi» – è al limite del collasso, il che avrebbe richiesto l'adozione di una nuova legge quadro, basata su un impianto più elastico e flessibile e con la

previsione di uno strumento programmatico e normativo costituito da piani di settore, redatti sulla base di comprovate valutazioni scientifiche, da realizzare nel quadro del già citato decentramento. Dopo essersi soffermato sulla incongruenza fra la data di pubblicazione di un decreto ministeriale sui molluschi bivalvi (il 26 settembre 1996) e la scadenza per richiedere i benefici (fissata al 30 dello stesso mese), ribadisce un giudizio critico sull'operato dell'attuale compagine governativa a favore del settore, cui andrebbe restituita legalità e trasparenza. Espresso altresì apprezzamento per il tenore dell'ordine del giorno (testè diffuso) a firma del senatore Cazzaro e nel ritenere inoltre insufficienti i fondi stanziati, col comma 3 dell'articolo 3, pari a 50 miliardi, inclusa la Sicilia e la Sardegna (rispetto alle somme stanziato lo scorso anno), rileva conclusivamente che il provvedimento, che ricalca le orme del passato, è comunque un piccolo contributo: nel dichiarare il voto favorevole di Forza Italia, preannuncia che non consentirà che il settore rimanga abbandonato e ribadisce l'esigenza di istituire un Sottosegretariato alla pesca.

Il senatore CUSIMANO rileva che il provvedimento all'esame riscuote, ad avviso di Alleanza Nazionale, una grande importanza perchè volto a colmare lacune e a raddrizzare evidenti storture della legge in vigore, rilevando come, nell'altro ramo del Parlamento (che ha esaminato e licenziato il provvedimento), siano pervenuti suggerimenti dalle categorie in larga parte recepiti. Valuta quindi come rispondente alle esigenze del settore l'estensione all'acquacoltura esercitata in acque dolci dei benefici del Piano Nazionale della pesca e dell'acquacoltura; come pure la diversificazione (tra le aree demaniali effettivamente utilizzate a scopo di produzione ittica e le aree destinate a creare una fascia di rispetto tra le prime e le acque libere) ai fini di un opportuno alleggerimento degli oneri per i canoni demaniali; si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 1 (che concede la possibilità di accedere ai mutui agevolati alle imprese armatoriali di pescherecci, anche se non proprietarie degli stessi e l'estensione dei contributi a fondo perduto per tutte le iniziative volte a favorire l'associazionismo tra produttori ittici, anche in forma non cooperativa), come pure giudica opportuno, in particolare, all'articolo 2 il ripristino della dotazione finanziaria originaria del Piano Nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonchè gli stanziamenti volti ad indennizzare il fermo tecnico dell'attività di pesca.

Certo – prosegue il senatore Cusimano – il provvedimento all'esame non è la soluzione perfetta per tutte le soluzioni, come emerge da una segnalazione da Chioggia, pervenuta da parte del Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi, che chiede delle modifiche al comma 8 dell'articolo 1, in quanto mancherebbe la possibilità di un organismo *super partes*, che gestisca i compartimenti del Veneto. Pur potendo valutare tale segnalazione come una richiesta dettata dalla realtà (e che forse meriterebbe un emendamento), il senatore Cusimano si richiama all'invito rivolto da una importante associazione di settore, ad approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati per far fronte ad alcune immediate ed importanti esigenze dell'economia ittica. Nel ribadire come anche in Sicilia si convenga sulla esigenza di licenziare tempestivamente il provvedimento, ritiene opportuno che non si ritardi ulteriormente l'approvazione della legge, confidando,

per quanto riguarda il «caso Chioggia», in un giudizioso accordo tra i compartimenti, con riserva di ritornare sull'argomento con un provvedimento successivo, qualora la realtà dimostrasse inascoltato tale auspicio. Preannuncia pertanto l'assenso del suo Gruppo al provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CAZZARO, ringraziato preliminarmente il relatore per l'ampia illustrazione dei problemi del settore, si sofferma in particolare sull'impostazione del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 44 del 1995, con il quale non si sono date risposte adeguate agli specifici problemi del settore nel Veneto, e che, proprio per la mancanza di uno sbocco normativo adeguato, hanno dato luogo ad una situazione di forte conflittualità. Nel rilevare come la discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, non abbia potuto, a suo avviso, sufficientemente approfondire tale aspetto, dà conto delle circostanze che hanno determinato tale situazione per effetto di un aumento del numero dei vongolari nei compartimenti del Veneto e poi, per l'aggravarsi della situazione a seguito del divieto, a partire dal 1995, di pescare fuori del compartimento.

Dopo aver osservato che comunque il problema della pesca in tali compartimenti e nelle acque di Venezia è comunque ben presente al Governo, che ha cercato di identificare delle soluzioni, come comunque risulta dalla discussione presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che il testo all'esame toglie caratteristiche di flessibilità alla gestione e, in una tale situazione, si renderebbe necessaria l'approvazione di un emendamento, peraltro sconsigliata dalla esigenza di assicurare immediata attuazione agli interventi previsti. Nel rilevare quindi l'esigenza di assicurare una gestione sovracompartimentale, ritiene così di aver illustrato il seguente ordine del giorno (precisando di avere - rispetto al primo testo informalmente diffuso - riformulato il dispositivo):

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3186, recante "Misure in materia di pesca e di acquacoltura",

visto lo stato di conflittualità tra i pescatori di molluschi bivalvi dei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, che determina forti tensioni sociali all'interno della categoria;

considerato che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, nell'esame in sede legislativa del disegno di legge recante «Misure in materia di pesca e acquacoltura», ha preso in esame le problematiche inerenti l'ipotesi di sperimentazione della gestione su base regionale dei Consorzi per la pesca dei molluschi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 12 gennaio 1995, n. 44;

considerato che il comma 8 dell'articolo 1 del citato disegno di legge, come emendato ed approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, prevede che la richiesta per l'applicazione sperimentale della gestione regionale sia presentata unitariamente dalle Associazioni nazionali promotrici dei Consorzi, e regolamentata da apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai Consorzi e da tutte le Associazioni nazionali professionali della pesca;

in attesa dei tempi tecnici necessari ad espletare le procedure all'uopo previste e con l'obiettivo di assicurare una razionale gestione dei Consorzi ed una pacifica convivenza degli addetti;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di favorire la gestione sovracompartimentale utile allo scopo di una razionale gestione delle risorse tenendo conto delle tradizioni e usi locali consolidati».

0/3186/1/9

CAZZARO

Il presidente SCIVOLETTO precisa che il testo del dispositivo è stato immediatamente riformulato dal presentatore rispetto ad una prima provvisoria versione, originariamente diffusa.

Ha quindi la parola il senatore BIANCO che sottolinea la grande importanza di affrontare, con provvedimenti adeguati, la situazione di forte tensione esistente nei compartimenti di pesca di Chioggia e di Venezia: ricorda al riguardo che il comma 8 dell'articolo 1 prevede, all'ultimo periodo, che le decisioni relative all'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione siano prese all'unanimità. A tale riguardo si domanda come sia possibile una tale unanimità in presenza di contrasti forti tra le parti. Peraltro, per non rischiare di allungare i tempi di approvazione di un provvedimento (che avrebbe dovuto essere concluso con assai maggiore rapidità) dà per illustrato il seguente ordine del giorno, che invita tutti i componenti della Commissione ad approvare:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3186, Misure in materia di pesca e di acquacoltura,

premesso che:

ai fini dello svolgimento delle attività di pesca la regione Veneto è suddivisa in due compartimenti marittimi facenti capo, rispettivamente all'area costiera di Venezia e di Chioggia;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 44 del 1995 sono stati istituiti i Consorzi per l'autogestione della pesca dei molluschi bivalvi, ai quali è stata affidata la regolamentazione dell'attività di prelievo nei compartimenti marittimi, cui le unità di pesca aderenti ai suddetti Consorzi erano iscritte;

l'applicazione delle misure di cui al punto precedente ha determinato la preclusione dell'accesso al compartimento di Venezia per le unità di pesca iscritte a quello di Chioggia, provocando, fra gli operatori delle due aree, l'insorgere di una situazione di crescente tensione, complice anche l'insufficiente quantità di prodotto pescabile presente nelle acque del compartimento di Chioggia;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il problema della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi del Vene-

to sia condotto a soluzione, prevedendo, anche in via temporanea, la gestione sovracompartimentale delle aree di pesca da affidare ad un soggetto *super partes* che garantisca, sia il rispetto dell'ambiente marino attraverso lo svolgimento di attività di pesca sostenibile, sia la tutela dei livelli di occupazione e di reddito, finora garantiti dalla attività economica in questione».

0/3186/2/9

BIANCO, ANTOLINI

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al Relatore e al Rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore BARRILE prende atto con soddisfazione dell'orientamento favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, emerso negli interventi di tutti i senatori intervenuti nel dibattito, dichiarando di convenire sulla esigenza, prospettata in via generale dal senatore Germanà, di pervenire ad una legge quadro: a tale riguardo fa però rilevare che il provvedimento all'esame si propone obiettivi più limitati. Ricordato il costante interesse della Commissione verso i problemi della pesca (come dimostrano le proposte in materia di canoni ricognitori e personale imbarcato), ribadisce l'esigenza di una tempestiva approvazione senza modifiche.

Quanto ai due ordini del giorno illustrati, ritiene che possano essere presi in considerazione, qualora i dispositivi siano riformulati facendo riferimento alla esigenza di una verifica, a cadenza semestrale, dell'applicazione del provvedimento. Propone pertanto la seguente riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1: «impegna il Governo ad attivarsi al fine di favorire una gestione del provvedimento legislativo in esame utile allo scopo di una razionale gestione delle risorse ed a verificare, entro sei mesi, la congruità del provvedimento stesso.»

Invita infine i presentatori dell'ordine del giorno n. 2 ad apportare analoga riformulazione al dispositivo di tale ordine del giorno.

Il sottosegretario BORRONI, in sede di replica, prende atto con soddisfazione dell'orientamento unanime espresso dai senatori intervenuti nel dibattito, favorevole all'approvazione senza modifiche, ritenendo comunque condivisibile l'esigenza di una riscritta della legge quadro di riferimento. Quanto agli ordini del giorno presentati, non li ritiene accoglibili nell'attuale formulazione, che andrebbe rivista per tenere conto della complessità delle questioni all'esame.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, sulla scorta di quanto avvenuto nella precedente seduta, ha prospettato alla Commissione bilancio l'opportunità di un riesame del parere già reso dalla Commissione bilancio sul provvedimento (in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Propone pertanto una breve sospensione della seduta per acquisire l'eventuale nuovo parere e anche per consentire un approfondimento della riformulazione proposta dal relatore.

Dopo che il senatore BIANCO ha dichiarato di ritenere superfluo l'impegno previsto nella riformulazione proposta dal relatore, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16 è ripresa alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE, nell'informare che non è ancora pervenuto un parere da parte della 5ª Commissione, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore BARRILE propone una nuova riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 (nonchè dell'ordine del giorno n. 2), del seguente tenore:

«impegna il Governo:

ad affrontare tale questione con le Associazioni professionali della pesca dei due compartimenti in premessa, al fine di favorire la realizzazione della sperimentazione, prevista in caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali dal comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, senza danneggiare alcun compartimento».

Invita quindi i presentatori dei due ordini del giorno ad adeguare in tal senso i due strumenti procedurali.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno che la discussione sia rinviata, anche per consentire ulteriori approfondimenti.

Nessuno chiedendo di parlare così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C09ª, 0076ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 13 maggio, già convocata alle ore 15, è integrato con la proposta di svolgimento di sopralluoghi e che l'orario di inizio è anticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

150^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(637-644-B/bis) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 – *Doc. 1, n. 3)*

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI dà la parola al senatore Micele, ricordando che il provvedimento in titolo è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con esclusivo riferimento alla copertura finanziaria delle agevolazioni in materia di tempi di pagamento dell'IVA, previste dall'articolo 8, ritenuta insufficiente e perciò in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore MICELE riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sul messaggio del 30 aprile scorso, con cui il Presidente della Repubblica lo ha rinviato alle Camere. Il rilievo del Capo dello Stato riguarda l'articolo 8, che disciplina il regime dell'IVA riservato ai subfornitori, introducendo a favore dei medesimi particolari agevolazioni in materia di tempi di pagamento dell'imposta. Nel prevedere la possibilità di effettuare i versamenti con cadenza trimestrale, senza l'applicazione di interessi a carico dei debitori di imposta, tale norma determina una minore entrata per il bilancio dello Stato. La copertura prevista dal secondo comma del citato articolo, fa riferimento esclusivamente all'eser-

cizio 1998, mentre, secondo quanto rilevato nel messaggio del Capo dello Stato, l'onere presenta carattere permanente.

Il relatore ricorda come, nel corso dell'esame del disegno di legge, una nota tecnica di fonte governativa aveva valutato l'onere a regime in 34 miliardi; tale nota fu poi soggetta ad una riconsiderazione da parte del Governo, in sede di esame presso le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, in ragione di una sorta di autocompensazione che si sarebbe verificata per gli anni successivi al 1998; il Presidente della Repubblica non ha evidentemente ritenuto esatta tale valutazione ed ha pertanto rinviato il provvedimento alle Camere. Vi è da rilevare, in proposito, che allo stato attuale gli oneri non risultano quantificati in maniera adeguata: la nota tecnica di fonte governativa, cui ha fatto cenno, infatti, si basava su un procedimento di stima in assenza di dati attendibili sul volume di affari e di dati presuntivi affidabili sulle opzioni che verranno effettuate dalle imprese subfornitrici. Appare, quindi, evidente la necessità di una chiarificazione, che può provenire soltanto dal Governo, attraverso la predisposizione di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri. Egli ha, comunque, elaborato un emendamento con il quale si provvede alla copertura degli oneri quantificati sulla base della più volte citata nota tecnica di fonte governativa. Ove si realizzasse il consenso di tutti i Gruppi, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio alla luce della relazione tecnica del Governo, si potrebbe procedere speditamente alla conclusione dell'*iter* senza la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il presidente CAPONI propone che la discussione sul disegno di legge in titolo si svolga nei termini prospettati dal relatore, e che la Commissione, pertanto, richieda al Governo la redazione della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento. Propone, altresì, che si eviti di coinvolgere nel riesame in sede referente l'intero provvedimento e che, pertanto, la discussione si concentri sull'articolo 8, che ha formato oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore TAPPARO, il quale si dice d'accordo sulle proposte avanzate dal relatore e dal Presidente, relativamente all'*iter* del provvedimento; solleva, però alcuni interrogativi circa la sussistenza di oneri per la finanza pubblica per gli anni successivi al 1998.

Dopo che il presidente CAPONI ha rilevato che, proprio in rapporto a tali interrogativi, risulta opportuna la richiesta della relazione tecnica da parte della Commissione, interviene il senatore WILDE, il quale concorda a sua volta sulle proposte relative all'*iter* del disegno di legge, auspicandone una conclusione quanto più rapida possibile; nel ricordare le vicende che hanno portato all'approvazione del disegno di legge da parte di entrambi i rami del Parlamento, si augura che la stesura di una apposita relazione tecnica da parte del Governo valga a chiarire definitivamente

mente ogni ambiguità. Con riguardo all'articolo 8, egli ricorda come la sua parte politica riteneva più confacente alle esigenze, la formulazione già approvata dal Senato; si rende, quindi, quanto mai necessario un pronunciamento chiaro ed inequivoco da parte del Ministero delle finanze.

Il senatore LAGO solleva a sua volta una serie di perplessità sui meccanismi di quantificazione degli oneri e di copertura dei medesimi che stanno alla base del rinvio alle Camere del provvedimento. Egli ritiene discutibile, infatti, che si possano fondare le previsioni di entrata dello Stato sulle penalità che le imprese subfornitrici possono essere chiamate a pagare per eventuali dilazioni; vi è da considerare, poi, che l'adozione del regime trimestrale dell'IVA è pressochè generalizzata per ragioni contabili. Nel ribadire le sue perplessità sulle vicende che hanno caratterizzato l'*iter* del disegno di legge, afferma, comunque, che la Lega nord per la Padania indipendente non presenterà emendamenti, con l'intento di assicurarne una conclusione quanto più rapida possibile.

Il senatore DEMASI, nel riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni dopo che sarà stata presentata dal Governo la relazione tecnica richiesta, dichiara, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, di condividere l'impostazione proposta dal relatore e dal Governo in relazione all'*iter* del provvedimento.

Si associa il senatore TRAVAGLIA, dichiarando anch'egli di attendere la relazione tecnica per svolgere eventuali ulteriori considerazioni.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario LADU prende atto della richiesta di relazione tecnica e, nel rilevare come la vicenda della copertura della disposizione sui termini di pagamento dell'IVA, sia stata già oggetto di analisi da parte delle competenti strutture governative, ritiene che il Governo potrà ottemperare alla richiesta in tempi molti rapidi.

Il relatore MICELE, dopo aver riscontrato l'unanimità dei consensi sulla sua proposta relativa all'*iter* del disegno di legge, ricorda, comunque, come il testo attuale dell'articolo 8 sia frutto di un emendamento proposto dalla Commissione finanze della Camera e come, in quella sede, il Governo abbia dato il suo assenso alla sede deliberante a condizione che venisse accolto tale emendamento.

Ad una richiesta del senatore LAGO, tesa a verificare se sia possibile richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, risponde il presidente CAPONI, richiamandosi all'articolo 35 del Regolamento, il quale prevede che per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, sia sempre obbligatoria la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea. Egli ritiene,

comunque, che sia possibile l'acquisizione della relazione tecnica da parte del Governo entro la settimana in corso, consentendosi così al Senato di approvare il provvedimento entro il corrente mese di maggio.

La Commissione conviene, quindi, sulle proposte del Presidente e del relatore.

Il seguito dell'esame è, poi, rinviato.

(3233) Disposizioni in materia di attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio, dopo che si era svolta la relazione.

Il senatore WILDE, dopo aver ricordato quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo recante una complessiva riforma della cosiddetta «legge Prodi», si sofferma sullo stato di attuazione della stessa, a suo avviso insoddisfacente, non essendo stati realizzati gli obiettivi prefissati di salvaguardia dei livelli occupazionali a fronte di ingenti oneri a carico dell'erario. Questa disposizione, inoltre, non sembra rispettare le indicazioni provenienti dalla Commissione dell'Unione europea e non appare tale da far superare i rilievi che hanno motivato l'apertura di un procedimento di infrazione. In particolare, rileva criticamente il permanere di un'ampia discrezionalità in capo all'autorità amministrativa nel procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Eguale, appare insoddisfacente l'articolo 2 del provvedimento in esame, relativo al completamento del piano di ristrutturazione del settore siderurgico, per il quale la collettività ha pagato un prezzo sin troppo alto con esiti, a suo avviso, discutibili.

Chiede quindi chiarimenti sulle vicende più recenti del gruppo Finmeccanica, rispetto alle quali il suo Gruppo ha attivato numerosi strumenti di sindacato ispettivo, nonché sullo stato della liquidazione dell'EFIM. Si tratta, in tutti questi casi, di interventi che hanno inciso sulla libera iniziativa e sugli assetti dei mercati, ben lontani dagli indirizzi che si vanno affermando in sede europea.

Per questi motivi, preannuncia il voto negativo della sua parte politica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

151^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3233) Disposizioni in materia di attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore TRAVAGLIA, il quale rileva preliminarmente che il provvedimento in titolo si configura come l'ennesima legge di delega al Governo; si tratta, peraltro, di una modalità di legiferare cui il Parlamento si sta viepiù abituando in questa legislatura.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 1 del disegno di legge, che appare intrinsecamente orientato a provvidenze a favore delle grandi imprese, anche se il contenuto della lettera b), che fa riferimento al parametro di almeno 200 dipendenti, sembra parzialmente contraddire tale orientamento. Passa quindi a svolgere alcune considerazioni sulla cosiddetta «legge Prodi» che – a suo modo di vedere – presenta connotati assistenzialistici, come è dimostrato anche dalle procedure di infrazione aperte nei suoi confronti dall'Unione europea; si chiede, quindi, se valga la pena di riattivarla. Quanto ai risultati conseguiti da tale legge, essi appaiono tutt'altro che esaltanti: si sofferma, in proposito, su alcuni dati che – a suo modo di vedere – ne testimoniano la natura assistenzialistica. Nè la norma contenuta nella lettera n), che prevede la conformazione della disciplina alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, seppure imprescindibile, appare sufficiente, per la sua vaghezza, a prestare le necessarie garanzie in tal senso.

Passando a considerare l'articolo 2 e le disposizioni ivi contenute, concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico, si chiede se le proroghe di termini previste siano opportune e necessarie. Conclude, quindi, esprimendo un giudizio negativo sul provvedimento in titolo, che presenta natura assistenzialistica e che, pertanto, è da respingere.

Il senatore PAPPALARDO si sofferma preliminarmente sul ruolo svolto dalla cosiddetta «legge Prodi», il cui operare ha evitato, a suo avviso, la dispersione di preziose esperienze e l'impoverimento del sistema produttivo nazionale. I molti interventi normativi che hanno inciso sulla struttura originaria di tale legge e i rilievi mossi dall'Unione europea motivano oggi la necessità di operare una revisione di questo strumento e, quindi, la delega contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Obiettivi di questo provvedimento sono la riduzione della durata della procedura, la semplificazione della medesima, un'accresciuta tutela dei creditori nonché la riduzione dell'ambito di discrezionalità dell'amministrazione. A quest'ultimo proposito rileva talune incongruenze tra l'impianto del testo, teso a rafforzare il ruolo dell'autorità giudiziaria nella procedura, ed il permanere di rilevanti poteri in capo all'amministrazione. Altresì incongruente con l'obiettivo di semplificare il procedimento è, a suo avviso, la previsione dell'istituzione di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti di cui alla lettera l). Più in generale, ove si ritenga preminente sulla finalità di salvaguardia di realtà produttive – propria della cosiddetta «legge Prodi» – quella di assicurare una piena tutela dei diritti dei creditori, si dovrebbe, a suo avviso, coerentemente abbandonare lo strumento in esame, ampliando l'ambito di applicazione delle ordinarie procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Manifesta, quindi, talune perplessità sulla disciplina relativa alla garanzia del Tesoro, nonché sulla previsione di cui al comma 4, dell'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati. A suo avviso si tratta di soluzioni deboli, forse non sufficienti per superare i rilievi mossi dall'Unione europea.

Appare inoltre eccessiva l'estensione alla amministrazione straordinaria della disciplina penale relativa al fallimento prevista dalla lettera r) del comma 1 in esame. Infine non comprende le ragioni che hanno motivato la Camera dei deputati ad introdurre la disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1 in esame, priva a suo avviso di un significativo contenuto normativo.

Quanto all'articolo 4, chiede quali siano le ragioni che hanno motivato la riduzione dei poteri della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile degli agenti della camera di commercio.

Il senatore TURINI, nel condividere i chiari rilievi avanzati dal senatore Pappalardo, lamenta l'impostazione assistenzialistica del provvedimento in titolo, e ricorda, invece, la positiva esperienza della legislazione sulla ristrutturazione del settore minerario.

Il senatore Athos DE LUCA nel dichiarare che la propria parte politica ha delle perplessità sul testo del provvedimento in titolo, preannuncia un voto d'astensione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il senatore MANZI rileva come il provvedimento risponda a finalità sociali particolarmente apprezzabili, essendo diretto a favorire una più generalizzata partecipazione dei detenuti a quell'attività lavorativa che rappresenta una componente essenziale del percorso di reinserimento.

Attualmente, su una popolazione carceraria pari a circa 47.000 unità, soltanto un detenuto su cinque è posto in condizione di espletare un'attività lavorativa, e ciò sia in relazione all'esiguità dei fondi disponibili per i lavoratori all'interno dei circuiti carcerari ed alle dipendenze degli Istituti di pena, che per la mancanza di interesse da parte delle imprese rispetto allo svolgimento di attività produttive o di servizi all'interno dei penitenziari che, infine, per la mancanza di incentivi efficaci per le imprese che danno lavoro a detenuti ammessi al lavoro esterno.

Lo stesso strumento delle cooperative sociali risulta in parte vanificato nelle sue potenzialità dalla previsione, alla stregua dell'articolo 4 della legge n.381 del 1991, di criteri eccessivamente stringenti per l'inserimento del detenuto tra le persone «svantaggiate».

Certo, l'inserimento lavorativo dei detenuti non è facilitato dalla gravità della situazione occupazionale esistente nel Paese; tuttavia, appare essenziale porre in essere ogni sforzo per allargare la platea dei detenuti che partecipano ad attività lavorative, anche per non vanificare il precetto costituzionale relativo al carattere rieducativo della pena.

La «legge Gozzini», modificando le tradizionali concezioni che collocavano il lavoro carcerario in una dimensione accessoria rispetto alla pena, e quindi prevalentemente afflittiva, ha stabilito che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono conformarsi a quelli esistenti all'esterno delle carceri, e devono contribuire al recupero del detenuto. Di fatto, la tipologia delle attività lavorative alle quali partecipano i detenuti corrisponde soltanto in una ridotta percentuale di casi al modello previsto da tale legge.

Come in più occasioni Rifondazione comunista ha avuto modo di sottolineare, occorre superare gli angusti limiti previsti dagli attuali modelli invalsi per il lavoro dei detenuti, anche ispirandosi all'esperienza maturata presso le comunità terapeutiche per gli *ex* tossicodipendenti. In tale prospettiva, buona parte delle forniture per le carceri potrebbe essere assicurata dagli stessi detenuti, con rilevanti benefici sia in termini riabilitativi che economici.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di avvicinare le realtà del lavoro carcerario e di quello esterno. La sua parte politica avrebbe reputato opportuna, al riguardo, una formulazione più incisiva del testo, che rappresenta comunque un primo passo nella giusta direzione.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva innanzitutto come l'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo da parte della Commissione sia stato particolarmente celere rispetto al momento della sua presentazione.

Il testo in questione risponde peraltro ad apprezzabili finalità sociali, quale quella di rendere più efficace il percorso riabilitativo dei detenuti, agevolandone la partecipazione ad attività lavorative, e quella di assicurare alle rispettive famiglie un sostegno economico.

Nel merito dell'articolato, potrebbe risultare opportuno un approfondimento delle implicazioni dell'articolo 2, il quale, nella sua attuale formulazione, potrebbe determinare ingiustificate disparità di trattamento, relativamente alle cooperative sociali, fra operatori interni ed esterni.

Sarebbe inoltre opportuno valutare la possibilità di introdurre meccanismi di incentivazione a favore delle cooperative che organizzino attività produttive all'interno delle carceri.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Roberto Napoli all'inizio del suo intervento, fa presente che il disegno di legge in titolo è stato iscritto all'ordine del giorno sulla base di una unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici.

Il senatore Roberto NAPOLI, dopo aver ricordato come alcuni disegni di legge, da lui presentati sin dal 1996, non siano ancora mai stati

presi in considerazione per l'esame, rileva come, alla luce delle circostanze da lui richiamate, possa configurarsi una disparità di trattamento fra i senatori della maggioranza e quelli dell'opposizione in ordine all'iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Napoli che il mancato inserimento all'ordine del giorno di un disegno di legge può spiegarsi con la circostanza che nessuno ne abbia sollecitato l'esame nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza allargato. Ricorda inoltre che, in occasione della riunione del 1 aprile, tale organo ha concordato sull'opportunità di graduare l'iscrizione all'ordine del giorno di nuovi provvedimenti, decidendo pertanto l'avvio dell'esame sia del disegno di legge n. 3157 in titolo, che dei disegni di legge n. 2393, d'iniziativa del senatore Bonatesta, e n. 2966, d'iniziativa del senatore Murineddu e di altri senatori.

Il senatore PELELLA rileva come il sollecito avvio dell'esame del disegno di legge n. 3157 in titolo abbia rappresentato, a tacere di ogni altra considerazione, un elemento di coerenza rispetto alle indicazioni scaturite dal dibattito recentemente tenutosi presso la Commissione in ordine al Piano d'azione per l'occupazione presentato dal Ministro Treu, nel quale era stata posta con particolare forza il problema dell'accesso al lavoro dei detenuti.

Il senatore BONATESTA rileva come la rapidità dell'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento non possa stupire, se si considera quali siano gli indirizzi ormai manifestamente perseguiti dal Governo e dalla maggioranza su questioni di rilevante impatto sulla sicurezza sociale. Basti pensare ad iniziative come quelle per l'abolizione dell'ergastolo e per la depenalizzazione delle droghe leggere.

Su ciascuno di questi temi, ai quali può aggiungersi quello oggi all'esame della Commissione, si assiste al tentativo di far passare in Parlamento soluzioni legislative certamente non condivise dalla maggioranza dei cittadini.

Peraltro, tali impostazioni suscitano riserve nei ranghi stessi del Governo e della maggioranza, come dimostrano le dichiarazioni con le quali il sottosegretario Pizzinato ha invitato a verificare se la normativa all'esame sia compatibile con il vigente regime penitenziario; anche la senatrice Piloni ha manifestato perplessità sulla formulazione del testo.

In un momento caratterizzato dalla gravità della situazione occupazionale nel Paese, appare paradossale prefigurare soluzioni che risulterebbero obiettivamente di privilegio per i detenuti rispetto all'accesso al mondo del lavoro nei confronti degli altri cittadini.

Beninteso, una revisione della disciplina relativa alla partecipazione dei detenuti all'attività lavorativa può risultare senz'altro opportuna, ma la concitazione con la quale si è inteso procedere – trascurando l'invito da lui rivolto nel senso di una pausa di riflessione – preclude la possibilità di pervenire a soluzioni legislative equilibrate.

Vi è quindi il rischio che l'attuale normativa finisca per essere modificata in peggio, e che comunque risulti difficilmente applicabile. Forti

riserve suscita, in particolare, la scelta di generalizzare a tutti i detenuti l'applicazione delle agevolazioni relative alle cooperative sociali: si rischia infatti di concedere i benefici anche ai principali capi di Cosa Nostra, o di favorire la creazione di cooperative sociali composte unicamente da «pentiti».

Ribadisce pertanto le sue forti riserve sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE ravvisa nell'intervento del senatore Bonatesta un vero e proprio processo alle intenzioni laddove si attribuisce ad un presunto piano generale del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene quella che è esclusivamente l'iniziativa legislativa di tre senatori, i quali ovviamente se ne assumono interamente la responsabilità. Inoltre, nel suo intervento, il senatore Bonatesta – oltre a considerare tendenziosamente come dubbi e perplessità quelli che vanno invece considerati come contributi, nell'ambito di una discussione generale svoltasi in modo aperto e privo di pregiudiziali – sembra prescindere dall'esistenza di una disciplina organica del lavoro carcerario, nell'ambito della quale si colloca il progetto di incentivazione contenuto nel disegno di legge n. 3157. In proposito, è previsto per domani l'intervento del sottosegretario Ayala, secondo l'auspicio da più parti espresso nel corso del dibattito di un coinvolgimento del Ministero di grazia e giustizia nell'elaborazione del testo che verrà trasmesso all'Assemblea.

Il senatore BATTAFARANO rileva preliminarmente che il senatore Bonatesta nel suo intervento ha delineato una serie di collegamenti molto arditi tra problemi diversi, quali l'abolizione dell'ergastolo, la depenalizzazione dei reati minori e il lavoro carcerario, senza considerare che, in realtà, si tratta di temi profondamente differenti e che, pertanto, vanno trattati separatamente. In generale, poichè è presumibile che tutti concordino sull'opportunità che i detenuti escano dalle carceri recuperati ad una logica di civile convivenza, va tenuto presente che il lavoro è una delle forme con cui si perviene più efficacemente alla umanizzazione della pena. Inoltre, nella sua passata esperienza di amministratore locale, il senatore Battafarano ricorda di avere avuto spesso occasioni di incontro con le famiglie dei detenuti e di avere constatato direttamente come la mancanza di reddito possa essere annoverata tra i principali problemi che determinano dinamiche disgregative dei nuclei familiari. Proprio per fare fronte a tale situazione di disagio, in molte città sono sorte associazioni di volontariato, che affiancano l'amministrazione penitenziaria nell'opera di recupero sociale e di reinserimento lavorativo dei detenuti. Risulta comunque del tutto ideologica ed astratta la contrapposizione tra l'incentivazione del lavoro nelle carceri e la creazione di occasioni di lavoro nella società, data la sproporzione tra i due fenomeni e considerata anche la differenza delle discipline normative che li regolano. Pertanto, è opportuno sgombrare il campo da ogni pregiudiziale ideologica, per procedere nella valutazione dei profili tecnici del provvedimento e delle eventuali proposte emendative.

Secondo il senatore MANFROI, gran parte delle osservazioni del senatore Bonatesta sono condivisibili e meritevoli di attenta considera-

zione, in primo luogo laddove si sottolinea la pericolosità della estensione a tutti i detenuti della possibilità di entrare a far parte delle cooperative sociali, come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo che per questa parte modifica la legge n. 381 del 1991, laddove era prevista tale opportunità solo per le persone in regime di semilibertà. È poi giusto sollevare il problema dell'opportunità di una iniziativa legislativa volta ad incentivare il lavoro nelle carceri in una fase di grave crisi occupazionale: per questo aspetto, sembra che il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene attribuiscono priorità non tanto alla soluzione dei problemi occupazionali nel loro complesso, quanto al recupero di limitate categorie di persone, che si sono volontariamente poste ai margini della società civile, e tra le quali si possono senz'altro annoverare detenuti e tossicodipendenti. Nel sottolineare i rischi di incentivazione dell'illegalità derivanti da scelte di politica legislativa eccessivamente permissive, il senatore Manfroi si dichiara fortemente perplesso sul merito del provvedimento e, in particolare, sul modello di priorità che in esso viene delineato.

Con riferimento all'osservazione da ultimo avanzata dal senatore Manfroi, il PRESIDENTE osserva che l'impegno prioritario della Commissione nelle ultime settimane è stato rivolto all'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001, esame che ha riguardato i profili generali delle problematiche occupazionali del Paese, nonché all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, nel quale sono regolate numerose proroghe di ammortizzatori sociali. Non si può pertanto sostenere che il tema del lavoro carcerario costituisca una priorità della Commissione, considerato che essa, sulla base della programmazione dei lavori che effettua l'Ufficio di Presidenza, affronta il complesso dei problemi di sua competenza così come vengono impostati nei vari provvedimenti iscritti di volta in volta all'ordine del giorno.

Il relatore DUVA, nel riservarsi di intervenire più ampiamente in sede di replica, al termine della discussione generale, esprime sorpresa per il fatto che venga considerato ininfluenza e marginale un provvedimento che inquadra il tema del lavoro nel contesto della problematica giudiziaria, da parte di un parlamentare appartenente ad una formazione politica che, come altre componenti dell'opposizione, ha, in diverse occasioni, drammatizzato il tema della giustizia. Altri interventi, e da ultimo quello del senatore Manfroi, hanno prospettato una contrapposizione tra l'emergenza occupazionale e la problematica specificamente affrontata dal disegno di legge all'esame. Occorre però dire che tale problematica riguarda una platea circoscritta di persone e che, se la portata quantitativa è limitata, non si può non considerare la portata qualitativa e la rilevanza sociale del problema del lavoro per i detenuti, la cui incentivazione può concorrere a superare le difficoltà e i disagi della vita carceraria, che presenta spesso condizioni intollerabili per un paese civile. Il disegno di legge n. 3157, senza apriorismi e svolgendo un'analisi concreta della situazione che intende modificare, si propone di assicura-

re il perseguimento del fine di umanizzazione delle condizioni di detenzione previsto dalla Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2700) BESSO CORDERO ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 7 aprile 1998.

Il senatore BONATESTA ricorda preliminarmente che nella seduta del 2 aprile il rappresentante del Governo ha evidenziato che la legge n. 335 del 1995 stabilisce il principio per cui l'intera materia previdenziale, essendo regolata da una normativa a carattere generale, è comunque diretta ad evitare norme speciali in contraddizione con l'impianto complessivo della riforma. A tale proposito, rileva che circa il rapporto tra la legge generale anteriore e quella speciale successiva, la maggior parte della dottrina ha accolto la tesi secondo la quale non si avrebbe vera abrogazione, bensì, piuttosto, applicazione simultanea delle due normative. Di conseguenza, eventuali interventi specifici nella materia previdenziale non dovrebbero determinare le paventate situazioni di disparità di trattamento.

Il senatore Bonatesta manifesta quindi forti perplessità in riferimento al fatto, anch'esso sottolineato dal sottosegretario, che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti siano demandati ad un atto regolamentare emanato sulla base del parere di una commissione tecnico-scientifica, che sembra lontana dal pervenire a una conclusione. Ad avviso del Gruppo di Alleanza Nazionale il decreto interministeriale non può concorrere a regolare la materia oggetto del disegno di legge in discussione.

In riferimento ai lavori cosiddetti «usuranti» è da sottolineare poi che i lavoratori privi dell'udito e della parola hanno minori possibilità di guadagno alternative o integrative derivanti dalle attività da essi esercitate, per cui dispongono di minori incentivi al pensionamento anticipato. Tale possibilità va invece favorita a causa dell'usura psicofisica che l'attività lavorativa, esercitata in condizione di sordomutismo, produce inevitabilmente.

In proposito, con sentenza del 23 febbraio 1995, la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere usurante dell'impegno, in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, ha rilevanza anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità previsto dall'articolo 1 della legge n. 222 del 1984. L'indagine circa l'usura – continua la Corte nella predetta sentenza – che peraltro assume rilievo solo quando la riduzione

della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità, va compiuta tenendo conto che lavoro usurante è quello che affretta e accentua il logoramento dell'organismo per essere il lavoro stesso sproporzionato alla residua efficienza psicofisica di cui il soggetto afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale, ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella «normale», dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa ma dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità. In conclusione del suo intervento, il senatore Bonatesta chiede al Presidente di fissare un termine per la conclusione della discussione generale.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda di avere svolto due considerazioni nel corso della seduta del 2 aprile: la prima riguarda l'esistenza di una normativa generale che, nel regolare l'intera materia previdenziale, dispone che ogni ulteriore intervento legislativo o regolamentare si svolga nel contesto tracciato dalla legge n. 335 del 1995. Tale principio è stato più volte ribadito dal Parlamento, da ultimo nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998. Nel disegno di legge all'esame, invece, si interviene con una normativa di carattere speciale, volta a disciplinare un beneficio previdenziale specificamente rivolto ad una singola categoria di lavoratori disabili. In secondo luogo, nella normativa vigente in materia previdenziale, con l'espressione lavoro usurante si fa riferimento agli effetti di una particolare tipologia di attività, e conseguentemente si prevedono norme che dispongono una contribuzione superiore a carico dei lavoratori e delle aziende, per fare fronte agli oneri derivanti dall'anticipazione dell'accesso ai trattamenti pensionistici. D'altra parte, va rilevato che la Commissione tecnico-scientifica prevista all'articolo 59, comma 11, della legge n. 449 del 1997 ha avviato le sue attività, che verranno portate a termine quanto prima. In conclusione, il rappresentante del Governo, nel rilevare che non vi sono preclusioni di principio all'ulteriore corso dei provvedimenti all'esame, osserva che occorrerà comunque riformulare la norma di copertura per gli oneri finanziari, dato che nei due disegni di legge non è previsto alcun intervento di maggiorazione della contribuzione a carico delle aziende e dei lavoratori.

Con riguardo alla richiesta formulata dal senatore Bonatesta, il PRESIDENTE ritiene opportuno, prima di fissare un termine per la conclusione della discussione generale, sollecitare l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione. Acquisito il suddetto parere, che si aggiungerà a quelli già espressi dalla 1ª Commissione permanente, di nulla osta, provvederà a fissare un termine per la conclusione della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(3123) MANZI ed altri: Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri: Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(Esame del disegno di legge n. 3189, congiunzione con i disegni di legge nn. 2305 e 3123 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2305 e 3123, congiunzione con il disegno di legge n. 3189 e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 2305 e 3123 sospeso il 31 marzo.

Il relatore, senatore Michele DE LUCA, nel dare brevemente conto del contenuto del disegno di legge n. 3189, sottolinea che esso, al di là di alcune pur significative differenze, presenta una chiara affinità tematica con i disegni di legge n. 2305 e 3123. Propone pertanto che il disegno di legge n. 3189 venga congiunto ai due suddetti disegni di legge, e che l'esame prosegua congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore Michele DE LUCA, riprendendo le osservazioni da lui già svolte al termine della seduta del 7 maggio, rileva che nel piano d'azione per l'occupazione, recentemente illustrato dal ministro Treu alla Commissione, risulta l'intenzione del Governo di presentare un proprio disegno di legge in materia di telelavoro. Chiede pertanto al sottosegretario Pizzinato un chiarimento su questo punto, esprimendo l'auspicio che, contrariamente a quanto è avvenuto per il disegno di legge n. 2049, rinviato dall'Aula in Commissione, una eventuale iniziativa legislativa dell'Esecutivo venga presentata tempestivamente, in modo che possa essere congiunta con gli analoghi disegni di legge di iniziativa parlamentare già all'esame della Commissione.

Il sottosegretario PIZZINATO si impegna a verificare la questione posta dal senatore Michele De Luca e si riserva di rispondere al suo quesito nella prima seduta utile. Peraltro, non è a conoscenza dell'esistenza di uno schema di disegno di legge del Governo sulla materia in titolo ed esprime l'avviso che il riferimento contenuto nel Piano d'azione per l'occupazione possa essere interpretato come un rinvio ai disegni di legge di iniziativa parlamentare all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2615) MANZI ed altri: Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 1° aprile 1998.

Il PRESIDENTE avverte che, poichè la 5^a Commissione non ha espresso il parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso presentati, nella seduta odierna si potrà procedere solo all'illustrazione degli emendamenti stessi, rinviando ad altra seduta l'acquisizione dell'avviso del relatore e del rappresentante del Governo e la votazione.

Il senatore MANFROI dà quindi per illustrati gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il relatore Michele DE LUCA illustra quindi l'emendamento 2.1, osservando che con esso viene soppressa una disposizione la cui applicazione avrebbe comportato un aumento eccessivo degli oneri finanziari. L'emendamento 2.0.1 intende invece recuperare una parte del disegno di legge n. 2665 prima congiunto e successivamente disgiunto con il disegno di legge in titolo. L'emendamento 4.1, infine, modifica la quantificazione degli oneri finanziari, sulla base di quanto risulta da una nota tecnica informale a suo tempo trasmessa dall'INPS.

Essendosi conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-01784

Il senatore MANFROI sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01784, di cui è primo firmatario, sul programma di prepensionamento avviato dall'Azienda mobilità e trasporti di Genova.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Manfroi che la sua sollecitazione verrà tenuta presente nella predisposizione dell'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2615**Art. 2.**

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

2.2

MANFROI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

2.3

MANFROI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

2.4

MANFROI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il periodo dalle parole: «Il recupero» fino alle parole: «si colloca.».

2.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-....

1. Le disposizioni di cui ai commi da 260 a 265 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, i cui rapporti di lavoro siano stati disconosciuti a seguito di accertamenti ispettivi, di proposte di cancellazione dai registri anagrafici o per altra causa e che abbiano percepito indebitamente prestazioni previdenziali o assistenziali per periodi antecedenti al 1 gennaio 1996.».

2.0.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «duecento».

4.1

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

149^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Comunicazioni del Presidente in ordine alla questione di competenza sollevata dalla 7^a Commissione relativamente ai disegni di legge nn. 275-2405 (R034 005, C12^a, 0002^o)**

Il presidente CARELLA comunica alla Commissione che il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, gli ha richiesto di esprimere il suo avviso circa la questione di competenza sollevata dalla 7^a Commissione, in ordine ai disegni di legge nn. 275 e 2405, assegnati alla Commissione igiene e sanità, che ne ha attualmente all'esame il testo unificato proposto dal comitato ristretto con il titolo «Norme per la formazione continua del personale sanitario».

La 7^a Commissione ha infatti ritenuto che la nuova formulazione del titolo e del testo unificato determinasse la necessità di una riassegnazione congiunta dei disegni di legge alle Commissioni 7^a e 12^a.

Il presidente Carella ritiene che tale richiesta non appare giustificata, dal momento che l'oggetto del provvedimento non è stato sostanzialmente modificato. Pertanto egli ha trasmesso al Presidente del Senato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

con riferimento alla Sua lettera dello scorso 7 aprile nella quale, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, Ella mi chiede di far conoscere il mio avviso circa la questione di competenza sollevata dalla 7^a Commissione permanente relativamente ai disegni di legge

nn. 275 e 2405, ritengo di dover confermare la competenza primaria della Commissione igiene e sanità.

La decisione del Comitato ristretto di definire l'argomento del provvedimento come "formazione continua del personale sanitario" piuttosto che come "aggiornamento permanente" non ne muta l'oggetto sostanziale, ma risponde alla necessità di utilizzare una definizione più in linea con quella ormai adottata dalla Comunità scientifica internazionale.

La previsione della partecipazione dell'Università – con un ruolo importante ma certamente non esclusivo – ad un processo formativo che è comunque successivo all'acquisizione delle conoscenze, di base e specialistiche, necessarie per svolgere l'attività professionale nel campo sanitario, non è quindi, a mio parere, motivo sufficiente per rivedere le valutazioni che avevano indotto la Presidenza del Senato – in ragione della natura del personale interessato al provvedimento e degli scopi di miglioramento del sistema sanitario che questo si prefigge – ad assegnare gli originari disegni di legge alla 12^a Commissione.

Naturalmente con ciò non si intende sottovalutare l'importanza che rivestono per il sistema universitario le specifiche disposizioni che riguardano la sua partecipazione al processo di formazione continua; ritengo pertanto corretto e opportuno che la Commissione che ho l'onore di presiedere acquisisca il parere della Commissione pubblica istruzione anche sul testo unificato proposto dal comitato ristretto e sui relativi emendamenti.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti».

Il senatore CAMERINI, relatore per i disegni di legge nn. 275 e 2405, condivide la posizione assunta dal Presidente e ricorda che la nozione di formazione continua del personale sanitario è ormai acquisita da tutta la letteratura di pedagogia sanitaria. Essa infatti è ormai corrente da molti anni nel mondo scientifico anglosassone ed è stata successivamente recepita dalla legislazione francese, da quella comunitaria, dal dibattito scientifico italiano e dalla stessa legislazione italiana, come si evince dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La necessità, del resto, di proseguire non solamente in sede universitaria il processo di formazione professionale e culturale, è riconosciuta anche dal Documento di programmazione economico finanziaria come uno degli elementi fondamentali per l'ammodernamento del sistema formativo italiano.

Dopo un intervento del senatore DE ANNA, il quale sottolinea la necessità di un collegamento organico tra l'università e il sistema sanitario attraverso l'istituto dell'ospedale di insegnamento, il senatore CAMPUS dissente dalla posizione assunta dal Presidente ritenendo, in conformità a quanto già affermato in discussione generale, che, nella sua nuo-

va formulazione, il testo all'esame della Commissione determini un significativo *vulnus* all'autonomia del mondo universitario rispetto agli organi di governo della sanità; si pensi solo al fatto che la formulazione dell'articolo 1 sembra far rientrare nella formazione continua anche le scuole di specializzazione. Ciò appare coerente con una politica di aperto conflitto con il mondo universitario perseguita dall'attuale Ministro della sanità. Egli ritiene pertanto che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiuntamente con la 7^a Commissione, anche in modo da avere un confronto tanto con il Ministro della sanità, quanto con quello dell'università.

Concorda con tale posizione il senatore TOMASSINI il quale, nel rilevare che la politica del Ministro della sanità appare lesiva dell'autonomia della facoltà di medicina non diversamente da quella del Ministro dell'università, auspica che le problematiche della formazione del personale sanitario possano essere affrontate nell'ambito dell'istituzione di un vero e proprio politecnico sanitario dotato di ampi spazi di autonomia tanto rispetto al Servizio sanitario nazionale quanto rispetto al Ministero dell'università.

Il senatore MONTELEONE ricorda che il disegno di legge n. 2405, di cui egli è primo firmatario, muoveva dall'esigenza, fortemente e urgentemente sentita, di assicurare una maggiore qualificazione dell'assistenza sanitaria, attualmente troppo spesso inficiata dall'insufficiente aggiornamento degli operatori a fronte di una medicina in continua e rapida evoluzione.

L'esigenza di assicurare un rapido iter a questo disegno di legge lo aveva indotto, nel corso dell'esame in comitato ristretto, ad accettare una formulazione che modificava l'impianto originariamente proposto, da una parte sostituendo la nozione di aggiornamento con quella di formazione e dall'altra facendo venire meno, di fronte alle difficoltà emerse, il principio, cui pure egli dava molta importanza, dell'obbligatorietà dell'aggiornamento.

Qualunque sia la decisione adottata circa la sede in cui dovrà proseguire l'esame del provvedimento, egli auspica che ciò non comporti il rallentamento dell'esame di un testo così importante e per la cui rapida approvazione egli aveva accettato di sacrificare alla necessità di trovare un accordo punti anche molto significativi.

La senatrice BERNASCONI ritiene che la questione di competenza sollevata dalla Commissione pubblica istruzione non possa essere ritenuta fondata, e che le stesse argomentazioni addotte dal senatore Campus risultino in effetti pretestuose.

Dal punto di vista del metodo, ella fa presente come qualsiasi disegno di legge di qualche importanza finisce inevitabilmente per toccare aspetti di pertinenza di commissioni diverse da quelle cui è assegnato. Nel merito appare evidente come non possa che rimanere alla competenza della Commissione igiene e sanità un testo relativo ad un'attività di formazione che coinvolge, accanto all'università e al sistema sanita-

rio, istituzioni culturali, imprese e soggetti privati, e che si rivolge esclusivamente al personale sanitario in attività avendo come finalità il miglioramento del sistema dell'assistenza.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare gli oratori intervenuti, ribadisce la propria convinzione che l'attenzione richiesta dalla Commissione pubblica istruzione agli specifici aspetti che coinvolgono l'università nel processo di formazione continua del personale sanitario possano essere affrontati acquisendo in sede consultiva il contributo della 7^a Commissione stessa.

IN SEDE DELIBERANTE

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente egli aveva svolto la relazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MIGNONE si sofferma sull'articolo 2 del provvedimento, nella parte in cui fa riferimento alla fissazione dei limiti per la balneabilità relativamente ai livelli di ossigeno disciolto nell'acqua. A tale proposito egli porta all'attenzione del Governo la questione relativa al recente sviluppo delle attività di itticultura che, determinando modifiche dei livelli di ossigeno sciolto nell'acqua, non dovrebbero essere consentite nei tratti di mare prospicienti aree adibite alle balneazione.

Il senatore TOMASSINI esprime una valutazione fortemente negativa sul disegno di legge in titolo, che si presenta come un'inaccettabile miscellanea di disposizioni del tutto eterogenea, unificate semplicemente dal criterio dell'urgenza. Con lo stesso criterio il Governo avrebbe potuto affrontare questioni altrettanto se non più urgenti, come quelle relative alle sale operatorie degli ospedali o all'indizione dei concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.

Al di là degli aspetti di metodo, del resto, il testo in esame contiene anche disposizioni che la sua parte politica non può in alcun modo sottoscrivere, come l'articolo 5, che riconferma competenze della Commissione Unica del Farmaco la cui opportunità è stata ripetutamente contestata da Forza Italia.

La senatrice BERNASCONI si sofferma sugli articoli 5 e 6, rilevando in primo luogo che ancora una volta, come già è avvenuto in sede di esame della manovra di bilancio, il Governo è intervenuto in materia di formazione dei prezzi dei farmaci senza tener conto del testo di

riforma complessiva della materia farmaceutica che presto il comitato ristretto da lei coordinato trasmetterà alla Commissione plenaria. Ella osserva quindi, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 5, la necessità di individuare tempi più certi per la procedura di cui al comma 6, al fine di evitare che un medicinale possa continuare artificiosamente ad essere mantenuto in commercio senza una reale efficacia terapeutica.

Per quanto riguarda la disposizione dell'articolo 6 relativa ai medicinali non sostituibili, la senatrice Bernasconi ritiene necessaria una attenta ponderazione delle condizioni di mercato che determinano la necessità di adottare un prezzo superiore a quello medio europeo, facendo presente come quest'ultimo, per sua natura, non rappresenti un criterio di carattere oggettivo, dal momento che i paesi europei considerati hanno propri criteri nazionali di formazione del prezzo, nell'ambito dei quali il prezzo più basso imposto ad una determinata specialità può trovare altrove la propria compensazione.

Il senatore MANARA, pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario alle disposizioni recate dal disegno di legge in esame, rileva come nel metodo esso rappresenti una classica manifestazione di quel modo di legiferare attraverso provvedimenti di carattere del tutto eterogeneo che la sua parte politica ha sempre condannato e combattuto. L'aspetto più grave di tale metodo di lavoro è quello di utilizzare l'adozione di provvedimenti necessari per far passare operazioni discutibili come quella di introdurre estemporanee incentivazioni al personale del Ministero della sanità, di cui all'articolo 8, o di stabilire, come all'articolo 9, concorsi riservati per l'assunzione di personale veterinario.

Egli preannuncia pertanto che presenterà emendamenti diretti a sopprimere gli ultimi due articoli.

Il senatore DE ANNA si sofferma anch'egli sulla questione della formazione dei prezzi, rilevando la necessità di ridurre gli elevati costi di registrazione che, paradossalmente, impediscono alle imprese italiane di approfittare dell'unico vantaggio - quello dell'abbattimento dei costi di ricerca - che potrebbero derivare dalla loro subordinazione all'industria straniera per quanto riguarda l'innovazione produttiva.

Il senatore MONTELEONE ritiene che il disegno di legge in titolo costituisca una evidente manifestazione di quell'incapacità di programmare e di formulare previsioni attendibili per il futuro che ha sempre determinato il ricorso alla legislazione di urgenza e contro la quale egli si è sempre battuto. Attraverso il ricorso a questi atti normativi sostanzialmente non valutabili a causa della loro eterogeneità, e la cui approvazione viene praticamente imposta al Parlamento sotto il vincolo della necessità e dell'urgenza, il Governo in carica, come quelli che lo hanno preceduto nella storia della Repubblica, ripara in maniera furbesca e tardiva alla vacuità delle previsioni da esso stesso formulate in sede di esame dei documenti di bilancio e che, evidentemente, sono spesso smentite dalla realtà dei fatti.

Il senatore CAMPUS concorda con le osservazioni svolte in precedenza dai senatori Tomassini e Monteleone.

Le disposizioni, così diverse e oscure, recate dal disegno di legge, ad un'attenta analisi testimoniano l'incapacità di governo dell'esecutivo.

L'articolo 1, leggibile solo attraverso il rinvio ad una complessa serie di riferimenti normativi ha un titolo che assolutamente non chiarisce che la questione affrontata è quella relativa agli obblighi a carico di chi utilizza prodotti fitosanitari.

L'articolo 2 conferma la vecchia e pessima abitudine di derogare alle norme quando non si è capaci di farle rispettare. Bisognerebbe invece ricordare che, se è giusto salvaguardare l'industria del turismo balneare, tanto importante per regioni come la sua Sardegna, è ancora più importante che il Governo sia in grado di tutelare la salute dei cittadini.

L'articolo 3, poi, reca una ulteriore proroga per l'obbligo dei produttori di acque minerali di adeguarsi ad una documentazione richiesta da una direttiva CEE del 1980; si tratta di un incredibile ritardo, che si spera non debba essere pagato dai produttori stessi quando l'Unione europea irrogherà loro sanzioni per il mancato rispetto di un obbligo che lo Stato italiano non li ha aiutati ad osservare.

Gli articoli 4 e 5, infine, confermano la deprecabile tendenza a dare dignità di legge a tutte le disposizioni concernenti il trattamento del personale amministrativo del Ministero della sanità, laddove per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale tutto è rinviato alla contrattazione collettiva.

In conclusione, egli ritiene che il disegno di legge debba essere oggetto di un'attenta valutazione, anche politica, da parte del Senato e richiede pertanto la sua rimessione all'Assemblea.

Poichè la richiesta del senatore Campus, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, il presidente CARELLA comunica che il disegno di legge è rimesso all'Assemblea e che il suo esame prosegue quindi in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Esame e rinvio)

Il presidente CARELLA propone di dare per acquisito il dibattito svolto in sede deliberante e, convenendo la Commissione, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo poi in sede di replica, osserva come sia errato cercare una omogeneità di merito in un provvedimento in cui l'omogeneità è data dalla necessità di prorogare termini o finanziamenti.

Se in molti casi questo può essere la testimonianza del fatto che l'applicazione di talune normative è stata ritardata, inadeguata e incom-

pleta, è anche vero che in molti di questi casi – si veda ad esempio la questione delle acque minerali o quella dei limiti della balneabilità collegata alla situazione dell'alto e del medio Adriatico – ciò è dovuto a inadempienze pluridecennali, che non possono essere imputate al Governo in carica e che devono essere corrette con interventi strutturali che non sono certamente a breve termine. Egli concorda peraltro con il senatore Manara circa l'eterogeneità degli articoli 8 e 9 rispetto al carattere d'urgenza del provvedimento.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI osserva in primo luogo che, se è vero che gli interventi di proroga dei termini rappresentano un vizio antico dell'attività legislativa italiana, è anche vero che in passato queste situazioni venivano risolte ricorrendo alla decretazione d'urgenza.

Il fatto che il Governo abbia in questa circostanza presentato un disegno di legge ordinario, se da una parte è la conseguenza del fatto che il ricorso al decreto-legge appare ormai sempre più difficile, testimonia peraltro la volontà del Governo di evitare la necessità di ricorrere a provvedimenti con efficacia immediata.

La senatrice Bettoni Brandani fa peraltro poi presente che molte delle proroghe in questione necessitano comunque di uno strumento legislativo per essere finanziate, come ad esempio gli interventi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori, e soprattutto il finanziamento degli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione od emoderivati che rappresenta l'attuazione di un preciso impegno assunto in Senato dal Governo per rendere permanente la disciplina di cui alla legge n. 238 del 1997, che era finanziata solo per l'anno passato.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 26 maggio 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 20,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0011ª)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 maggio 1998.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che nella precedente seduta è stato approvato l'emendamento 6.4/nuovo testo del senatore

Fassone, riferito al disegno di legge n. 2625, assunto come testo base. Devono essere ora posti in votazione gli altri emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore CENTARO propone una nuova formulazione dell'emendamento 6.1/nuovo testo tendente a inserire al secondo comma dell'articolo 600-*sexies* anche il riferimento al coniuge o affini entro il secondo grado, nonché le parole educazione e istruzione tra le ragioni per cui il minore è stato affidato (6.1.1/nuovo testo). Il senatore GRECO precisa che la seconda parte dell'emendamento 6.2 da lui presentato viene riformulata in un nuovo testo tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, un articolo 6-*bis* che afferma che quando i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma e 600-*ter* sono commessi in danno di persona minore di anni 14, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa (6.2) (seconda parte/nuovo testo).

Il Presidente ricorda che l'emendamento 6.3 è stato ritirato, l'emendamento 6.5 è stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore, l'emendamento 6.6 è stato ritirato. Il senatore CARUSO Antonino ritira quindi gli emendamenti 6.7 e 6.8. Ugualmente ritirati sono gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, di contenuto identico.

Posta ai voti è approvata la prima parte dell'emendamento 6.1.1/nuovo testo del senatore Centaro, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli. Posto ai voti non è approvato l'emendamento 6.13.

La relatrice BONFIETTI propone una nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 600-*sexies*, tendente a stabilire che nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera concretamente in modo che il minore riacquisti la propria libertà, ovvero per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. (6.100).

Posti separatamente ai voti non sono approvati gli emendamenti 6.14, 6.15 e la seconda parte dell'emendamento 6.1.1/nuovo testo. Ugualmente non approvato è l'emendamento 6.100 della relatrice Bonfietti, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione e i senatori SALVATO, CARUSO Antonino e GRECO hanno preannunciato voto contrario.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 6, nel testo emendato, dopo dichiarazione di voto contrario della senatrice Salvato. Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.2 seconda parte/nuovo testo del senatore Greco, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 6, l'articolo 6-*bis*, che risulta approvato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 7.1. Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 7.2 di cui propone una nuova formulazione (7.2 nuovo testo), tendente a sopprimere al primo comma la previsione della revoca della licenza d'esercizio e a inserirla invece al secondo comma. Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 7.3 dei senatori Follieri, Rescaglio, cui aggiunge la propria firma. Il senatore CARUSO Antonino ritira l'emendamento 7.4. Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 7.5 dei senatori Callegaro e Bosi, cui aggiunge la propria firma, insieme al senatore Greco. Illustra altresì l'emendamento 7.6 dei senatori Callegaro e Bosi, cui parimenti aggiunge la propria firma.

Dopo che la relatrice BONFIETTI e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 7.2/nuovo testo, il senatore CENTARO acconsente a ritirarlo. Ugualmente ritirato è dal senatore MONTAGNINO l'emendamento 7.3. Ugualmente ritirato è l'emendamento 7.5 da parte del senatore CENTARO, dopo che la relatrice BONFIETTI ha espresso la propria disponibilità ad accoglierne le disposizioni in un proprio emendamento. Sull'emendamento 7.6 la relatrice BONFIETTI si rimette alla Commissione, mentre il rappresentante del Governo esprime parere contrario.

La relatrice BONFIETTI propone due emendamenti all'articolo 7 (7.101 e 7.100), il primo dei quali è volto a sostituire due capoversi dell'articolo 600-*septies* prevedendo che, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240, ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dai succitati articoli, nonchè la revoca della licenza d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive. Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori CAMPUS e SALVATO, l'emendamento 7.101 è approvato dopo una votazione di controprova, Il secondo emendamento (7.100) è volto ad aggiungere un capoverso all'articolo 600-*septies*, prevedendo che, nei casi in cui l'attività abbia carattere occasionale, ovvero marginale, si applica la sola chiusura degli esercizi e l'interdizione all'attività per un tempo in inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Posto ai voti, risulta approvato. Conseguentemente risulta precluso l'emendamento 7.6. Approvato l'articolo 7 nel testo emendato, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Il senatore CARUSO Antonino dà per illustrato l'emendamento 7.7. Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 7.8 del senatore Greco, cui aggiunge la propria firma. Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 7.9, di cui propone una nuova formulazione (7.9/nuovo testo), volta ad inserire disposizioni relative alla sospensione

del processo a fini di trattamento psicoterapeutico dell'imputato, nonché alla sospensione dell'esecuzione e all'estinzione della pena.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 7.10, di cui propone una nuova formulazione (7.10/nuovo testo), volta ad inserire disposizioni relative alla possibilità per il condannato di essere sottoposto a trattamento psicoterapeutico, neuropsichiatrico o medico. Ritira quindi gli emendamenti 7.11 e 7.12. Illustra altresì gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18.

Propone quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta che sarà convocata nella settimana immediatamente successiva alla ripresa dei lavori parlamentari. Concorda la Commissione e il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625**Art. 6,**

Sostituire all'articolo 6 il secondo comma dell'articolo 600-sexies dalle parole: «dal fratello 8» fino alla fine con le seguenti parole: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 600-sexies.

6.1.1 (Nuovo testo)

CENTARO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

«Quando i delitti previsti dagli articoli 600-bis primo comma e 600-ter sono commessi in danno di persona minore di anni 14, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

6.2 seconda parte (Nuovo testo)

GRECO

Al comma 1, sostituire il primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies, del codice penale con il seguente:

«Se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici, la pena è aumentata da un terzo alla metà nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies. Nel caso previsto dall'articolo 600-bis, secondo comma, si applica l'articolo 609-quater, primo comma, numero 1) e secondo comma. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

6.3

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

All'articolo 6, dopo le parole: «600-bis» nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 600-sexies, vanno aggiunte le parole: «comma primo».

6.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici» con le seguenti: «di un terzo se il fatto è commesso in danno di minore di età compresa fra i dieci e i quattordici anni e della metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci».

6.6

GRECO

Al comma 1, nel primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «quattordici» aggiungere il seguente periodo: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

6.7

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, nel secondo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis e 600-ter» aggiungere le seguenti: «salvo che il fatto non integri i reati di cui agli articoli 609-bis e seguenti,» e dopo le parole: «quarto grado» aggiungere le seguenti: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado».

6.8

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, dopo la parola: «educazione», aggiungere la parola: «istruzione».

6.9

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «educazione» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.10

FASSONE

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «per ragioni di cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.11

CALLEGARO, BOSI

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.12

LA RELATRICE

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.» aggiungere le seguenti: «La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni dieci».

6.13

CALLEGARO, BOSI

Sostituire il comma 4 dell'articolo 600-sexies con il seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera concretamente in modo che il minore riacquisti la propria libertà, ovvero per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori».

6.100

LA RELATRICE

Nel testo dell'articolo 600-sexies, sopprimere il comma 4.

6.14

SALVATO

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 600-sexies.

6.15

SCOPELLITI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Pene accessorie*). – Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 600-*septies*. - (*Pene accessorie*) – È disposta la chiusura nonchè la revoca della licenza per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqies*. Le stesse sanzioni sono stabilite per gli stampatori e gli editori di materiale pornografico e per i produttori di film o di telefilm pornografici. È altresì disposta negli stessi casi di connessione la sospensione per un periodo non inferiore ad un mese e, nei casi di recidiva, la revoca della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqies* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 del codice penale”».

7.1

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Pene accessorie*). – Dopo l'articolo 609-*terdecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609-*quaterdecies* – (*Pene accessorie*) – 1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958 n. 75, 609-*quater*, 609-*undecies*, 609-*duodecies* comporta:

1) la chiusura nonchè la revoca della licenza dell'esercizio la cui attività risulti connessa;

2) la misura della confisca prevista dall'articolo 240”».

7.2

CENTARO

Sopprimere al primo comma le parole: «nonchè la revoca della licenza di esercizio». *Aggiungere al secondo comma dopo la parola:* «ordinata» *le parole:* «la revoca della licenza di esercizio nonchè».

7.2 (Nuovo testo)

CENTARO

All'articolo 7, sostituire il primo capoverso dell'articolo 600-septies del codice penale con il seguente:

«Art. 600-septies. - (Pene accessorie). – È disposta la chiusura degli esercizi nonchè la revoca della licenza per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, qualora risulti che, in essi, sono stati consumati i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, ovvero 600-quinquies».

7.3

FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 1, nel primo comma del testo proposto dell'articolo 600-septies del codice penale, sostituire le parole: «revoca della licenza di esercizio» con le seguenti: «la sospensione o la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione».

7.4

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO,
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

All'articolo 7, nel primo comma dell'articolo 600-septer dopo le parole: «licenza di esercizio» aggiungere le seguenti: «Le stesse sanzioni sono stabilite per gli stampatori o gli editori di materiale pornografico e per i produttori di film o telefilm pornografici.

È altresì disposta per le emittenti radiotelevisive la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca della concessione o dell'autorizzazione».

7.5

CALLEGARO, BOSI

Sostituire il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 600-septies con il seguente:

«Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240, ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dai succitati articoli, nonchè la revoca della licenza d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive».

7.101

LA RELATRICE

Aggiungere infine il seguente capoverso all'articolo 600-septies:

«Nei casi in cui l'attività di cui al comma precedente abbia carattere occasionale, ovvero marginale si applica la sola chiusura degli esercizi e l'interdizione dall'attività per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

7.100

LA RELATRICE

All'articolo 7, nel secondo comma dell'articolo 600-septies, dopo le parole: «è sempre ordinata la confisca» aggiungere le seguenti: «nonchè la distruzione».

7.6

CALLEGARO, BOSI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente, con rinumerazione dei successivi:

«Art. 7-bis. - (Misure di sicurezza). – La condanna per i reati previsti dalla presente legge comporta l'applicazione di uno o più delle seguenti misure di sicurezza:

- a) soggiorno obbligato;
- b) divieto di soggiorno in determinate località;
- c) allontanamento dal domicilio familiare o della convivenza;
- d) ritiro del passaporto e divieto di espatrio;
- e) divieto di ingresso in Paesi esteri determinati;
- f) divieto di svolgere mansioni lavorative che comportino contatti con i minori;
- g) divieto di svolgere attività anche a carattere di volontariato che comportino contatti con i minori».

7.7

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO,
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (Misure di sicurezza). – La condanna per i reati previsti dalla presente legge comporta l'applicazione di uno o più delle seguenti misure di sicurezza: divieto di soggiorno in determinate località; allontanamento dal domicilio familiare o dalla convivenza; ritiro del passaporto e divieto di espatrio; divieto di ingresso in Paesi esteri determinati».

7.8

GRECO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente, con rinumerazione dei successivi:

«Art. 7-ter. - (Sospensione dell'esecuzione ed estinzione della pena). – L'esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 7-bis lettere b), c) ed f), irrogate al condannato per i reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma e 600-quater, possono essere sospese per un periodo non superiore a tre anni, qualora lo stesso accetti di sottoporsi ed effettivamente si sottoponga, con le modalità indicate dal tribunale di sorveglianza e sotto il controllo dello stesso, a

trattamento psicoterapeutico o ad altro trattamento medico che abbiano per obiettivo quello di impedire la reiterazione delle condotte per le quali è stata pronunciata la condanna.

È competente ad assumere i provvedimenti di cui al precedente comma il tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del condannato o del luogo in cui lo stesso sta espiando la pena.

Il tribunale di sorveglianza dispone, su istanza dell'interessato, i necessari accertamenti preliminari al fine di accertare la sussistenza e la efficace praticabilità di trattamenti di cui al primo comma e, all'esito positivo dei detti accertamenti, assume il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e delle eventuali misure di sicurezza, stabilendo il tipo dei trattamenti da praticarsi e le relative modalità.

Il tribunale di sorveglianza dispone, con il provvedimento di cui sopra, l'affidamento dell'interessato al servizio socio-sanitario del comune dove i trattamenti devono avere luogo, con incarico a questo di riferire in ordine all'andamento dei medesimi e alle condotte tenute dall'interessato.

Il provvedimento di sospensione è in qualunque momento revocato se l'interessato non si sottopone con le modalità previste ai trattamenti stabiliti o se gli stessi non appaiono utilmente perseguibili.

L'istanza di cui al terzo comma è proponibile nel termine massimo di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna.

La sospensione dell'esecuzione della pena, salvo che risulti esclusa l'utile praticabilità di qualsiasi trattamento, è sempre disposta dal tribunale di sorveglianza con le modalità stabilite nei precedenti commi, se l'istanza è proposta entro cinque giorni dopo la pronuncia di sentenza di condanna a seguito del giudizio di primo grado e non è interposto appello avverso alla stessa.

L'applicazione di pena su richiesta è accoglibile solo se accompagnata dall'istanza di cui al terzo comma.

Il tribunale di sorveglianza che ha assunto il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e che ha disposto i trattamenti, verificato il favorevole esito degli stessi, dichiara con ordinanza, in deroga all'articolo 172 del codice penale, l'estinzione della pena».

7.9 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere i seguenti, con rinumerazione dei successivi:

«Art. 7-ter. - (Sospensione del processo ai fini di trattamento psicoterapeutico dell'imputato). – Il giudice, su istanza dell'imputato dei rati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma e 600-quinques, può disporre con ordinanza, sentite le parti e disposti gli eventuali necessari accertamenti medico-legali a carattere preliminare, la sospensione del processo quando l'imputato richieda di sottoposti ed effettivamente si sottoponga, con le modalità indicate dal giudice e sotto il controllo dello

stesso, a trattamento psicoterapeutico o ad altro trattamento medico che abbiano per obiettivo quello di impedire la reiterazione delle condotte per le quali è sottoposto a giudizio.

Il giudice dispone, con l'ordinanza di cui sopra, il tipo dei trattamenti che devono essere praticati e i soggetti delegati all'attuazione degli stessi, nonchè l'affidamento dell'imputato al servizio socio-sanitario del comune dove i trattamenti devono avere luogo, con incarico a questo di riferire in ordine all'andamento dei medesimi e alle condotte tenute dall'interessato.

Il processo può essere sospeso per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile per uguale periodo e per una sola volta, qualora il giudice, sentite nuovamente le parti e i soggetti a cui è delegata l'attuazione dei trattamenti, ne ravvisi l'utilità ai fini della favorevole conclusione degli stessi.

La sospensione è revocata in caso di accertata reiterazione delle condotte e in caso di mancata osservanza delle prescrizioni relative ai trattamenti disposti.

Decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, sentite le parti, ritenuto che l'imputato abbia dato luogo a congruo risarcimento del danno alle persone offese e positivamente valutati gli esiti dei trattamenti, ritiene che l'imputato non sia più persona pericolosa in grado di reiterare le condotte per le quali è stato tratto a giudizio.

In caso contrario assume i provvedimenti necessari alla prosecuzione del processo.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e le parti civili costituite».

«Art. 7-*quater*. - (*Sospensione dell'esecuzione ed estinzione della pena*). - L'esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 7-*bis* lettere *b*), *c*) ed *f*), irrogate al condannato per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma e 600-*quater*, possono essere sospese per un periodo non superiore a tre anni, qualora lo stesso accetti di sottoposti ed effettivamente si sottoponga, con le modalità indicate dal tribunale di sorveglianza e sotto il controllo dello stesso, a trattamento psicoterapeutico o ad altro trattamento medico che abbiano per obiettivo quello di impedire la reiterazione delle condotte per le quali è stata pronunciata la condanna.

È competente ad assumere i provvedimenti di cui al precedente comma il tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del condannato o del luogo in cui lo stesso sta espiando la pena.

Il tribunale di sorveglianza dispone, su istanza dell'interessato, i necessari accertamenti preliminari al fine di accertare la sussistenza e la efficace praticabilità di trattamenti di cui al primo comma e, all'esito positivo dei detti accertamenti, assume il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e delle eventuali misure di sicurezza, stabilendo il tipo dei trattamenti da praticarsi e le relative modalità.

Il tribunale di sorveglianza dispone, con il provvedimento di cui sopra, l'affidamento dell'interessato al servizio socio-sanitario del comune dove i trattamenti devono avere luogo, con incarico a questo di riferire in ordine all'andamento dei medesimi e alle condotte tenute dall'interessato.

Il provvedimento di sospensione è in qualunque momento revocato se l'interessato non si sottopone con le modalità previste ai trattamenti stabiliti o se gli stessi non appaiono utilmente perseguibili.

L'istanza di cui al terzo comma è proponibile nel termine massimo di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna.

La sospensione dell'esecuzione della pena, salvo che risulti esclusa l'utile praticabilità nei precedenti commi, se l'istanza è proposta entro cinque giorni dopo la pronuncia di sentenza di condanna a seguito del giudizio di primo grado e non è interposto appello avverso alla stessa.

L'applicazione di pena si richiama è accoglibile solo se accompagnata dall'istanza di cui al terzo comma.

Il tribunale di sorveglianza che ha assunto il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e che ha disposto i trattamenti, verificato il favorevole esito degli stessi, dichiara con ordinanza, in deroga all'articolo 172 del codice penale, l'estinzione della pena».

«Art. 7-quinques. - (*Norma transitoria*). – Le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater* primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma si applicano anche in favore dei condannati che si trovano in stato di espiazione della pena alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.9 (Nuovo testo) CARUSO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Detenzione*). – 1. Nel corso della detenzione il condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge può essere sottoposto a trattamento terapeutico o trattamento medico secondo le modalità indicate dal Giudice in sentenza. Tale trattamento è considerato dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione».

7.10 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Detenzione*). – 1. Nel corso della detenzione il condannato per i reati di cui al comma 2 dell'articolo 600-*bis* o all'articolo 600-*quater* a sua richiesta, può essere sottoposto a trattamento psicoterap-

peutico, neuropsichiatrico o medico specifici, che l'amministrazione rende possibili. Tali trattamenti, effettuati, sono considerati dal Tribunale di Sorveglianza ai fini dell'applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione».

7.10 (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter. - (*Misure alternative al regime detentivo*). – 1. L'applicazione delle misure alternative al regime detentivo, è subordinata all'accettazione da parte del condannato, per uno dei reati previsti dalla presente legge, alla sottoposizione del condannato ad un trattamento terapeutico, condotto secondo le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza.

2. Gli organi preposti al trattamento, riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza».

7.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater. - (*Sospensione condizionale della pena*). – 1. La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale è subordinata all'adempimento degli obblighi imposti dal Giudice nella sentenza di condanna.

2. In particolare è subordinata all'accettazione da parte del condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge, a sottoporsi a trattamento terapeutico o trattamento medico, compatibili con i diritti costituzionali garantiti e con le modalità indicate dal Giudice».

7.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinques. - (*Associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato*). – 1. Le associazioni che, in forza di legge, si occupano di tematiche riguardanti i minori, possono costituirsi parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale, nei processi penali nei quali la parte lesa sia un minore».

7.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-quinques, aggiungere il seguente:

«Art. 7-sexies. - (*Residenza del condannato*). – 1. Il condannato per uno dei reati previsti dalle presenti disposizioni quando abbia finito di

scontare la pena inflittagli deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza e la dimora, qualora non coincidente.

2. Tale comunicazione dovrà essere rinnovata, per i successivi cinque anni, nel caso di cambiamento di residenza o dimora.

3. Il Magistrato ne darà comunicazione all'Autorità di Polizia Giudiziaria dei luoghi indicati dalla persona.

4. Tali Autorità, a loro volta, informeranno le autorità scolastiche locali nelle persone dei Provveditori agli Studi, dei Presidi e dei Direttori didattici, nonché le associazioni e gli organismi le cui attività concernono i minori.

5. Le suddette autorità scolastiche, coadiuvate dall'Autorità di polizia giudiziaria, per la tutela dei loro allievi, adotteranno le misure che riterranno più opportune secondo le diverse circostanze, evitando di creare allarme nella cittadinanza e nel rispetto della libertà e della dignità delle persone interessate».

7.14

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-septies. - (*Allontanamento dalla casa familiare*). – 1. Se il condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, può essere disposto dal Giudice in caso di condanna il suo allontanamento dalla casa familiare.

2. Il giudice può, altresì, disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

3. Le stesse disposizioni si applicano anche all'indagato, nel corso del procedimento».

7.15

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. - (*Misure di sicurezza*). – 1. Il condannato o l'indagato ad uno dei reati previsti dalla presente legge può essere sottoposto ad una o più delle seguenti misure di sicurezza:

- 1) soggiorno obbligato;
- 2) divieto di soggiorno in determinate località;
- 3) ritiro del passaporto o divieto di permanenza in alcuni paesi esteri.

2. Le misure di cui al comma 1) possono essere sospese in tutto o in parte qualora il condannato accetti di sottoporsi a trattamento psico –

terapeutico o a trattamento medico con le modalità indicate dal Giudice.

3. Il soggiorno obbligato è disposto in caso di recidiva».

7.16

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-nonies. - (*Pene accessorie*). – 1. L'articolo 609-nonies è così integrato:

1) interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole primarie e secondarie;

2) interdizione dall'impiego o da incarichi di amministratore di istituzioni o associazioni le cui attività concernono i minori».

7.17

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-nonies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies. - (*Dati relativi ai minori*). – 1. È sempre vietata la diffusione, con qualsiasi mezzo, delle generalità di minori vittime dei reati oggetto della presente legge.

2. È vietata, inoltre, la raccolta e la diffusione, con qualsiasi mezzo, delle immagini relative ai minori vittime dei reati oggetto delle presenti disposizioni.

3. Durante l'intero corso del procedimento deve essere assicurato il più assoluto segreto sulla persona della vittima, ed evitata la divulgazione di qualsiasi informazione possa condurre alla sua identificazione.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, soggiace alla pena prevista dall'articolo 734-bis. del codice penale, ma questa è aumentata sino alla metà».

7.18

MAZZUCA POGGIOLINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0026^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 29 aprile scorso ha approvato, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del regolamento della Camera, l'aggiornamento del programma trimestrale dei lavori della Commissione, inserendo la trattazione in sede consultiva dei seguenti disegni di legge: S. 3186 (pesca e acquacoltura), S. 1874 (incendi boschivi), S. 64 e connessi (valutazione impatto ambientale), S. 377 e connessi (legge quadro sul turismo), S. 1375 e connessi (sistema fieristico), S. 3235 (legge comunitaria 1998), S. 3212 (finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico).

È stata inoltre prevista un'audizione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sul rinvio della legge regionale della Valle d'Aosta sui segretari comunali.

I lavori saranno sospesi nella settimana 18-24 maggio in relazione alla sospensione dei lavori del Senato.

Comunica altresì che nella suddetta riunione del 29 aprile scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato il calendario dei lavori per il mese di maggio 1998, che, per effetto delle modifiche successivamente apportate in relazione all'andamento dei lavori delle commissioni di merito, risulta così definito:

Martedì 12 maggio 1998, ore 13:

esame del disegno di legge S. 3212 (interventi e opere di interesse pubblico)

esame del testo unificato dei disegni di legge S. 64 e connessi (impatto ambientale).

Martedì 26 maggio 1998, ore 13:

seguito dell'esame del testo unificato dei disegni di legge S. 64 e connessi (impatto ambientale)
esame dei disegni di legge S. 377 e connessi (turismo),
esame dei disegni di legge S. 1375 e connessi (sistema fieristico)
esame del disegno di legge S. 3186 (pesca e acquacoltura).

27 maggio 1998, ore 13,30:

seguito dell'esame dei disegni di legge S. 377 e connessi, S. 1375 e connessi, S. 3186.

Avverte che, pertanto, la seduta della Commissione plenaria e quella dell'Ufficio di presidenza, inizialmente previste per domani, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

(S. 3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del progetto di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. 3015, recante “Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione”;

ritenuto che per combattere tali fenomeni è indispensabile una strategia complessiva, nel cui ambito una normativa che assicuri la trasparenza dell'attività politica e di quella amministrativa costituisce uno strumento necessario ma non sufficiente, dovendosi affiancare all'intervento legislativo ulteriori azioni e strumenti da rendere operativi nel breve, medio e lungo periodo;

rilevata, altresì, l'opportunità di procedere ad un «inventario» delle numerose norme attualmente vigenti in materia, valutando le ragioni della loro scarsa efficacia nel prevenire i fatti di corruzione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A. con riferimento all'articolo 2, il regolamento ivi previsto, in una materia coperta da riserva di legge, anziché avere carattere esecuti-

vo o attuativo della legge, appare del tutto indipendente da qualsiasi limite sostanziale di ordine legislativo;

B. con riferimento agli articoli 10, 11 e 12, deve esserne attentamente valutata la compatibilità con l'articolo 64, primo comma, della Costituzione;

C. con riferimento all'articolo 20, il primo periodo va inteso nel senso che solo i principi desumibili dalle disposizioni della legge (e non già tutte le sue disposizioni) costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Ciò detto, però, perde di significato il secondo periodo, in quanto le norme di riforma costituiscono limite invalicabile per l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Inoltre, non sembra chiaramente definita la categoria di soggetti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera c), su cui la Commissione di garanzia esercita il potere di verifica delle dichiarazioni patrimoniali. In particolare, non si comprende se si intenda fare riferimento ai soli dirigenti dello Stato o anche ai dirigenti di enti pubblici autarchici e territoriali. In quest'ultimo caso andrebbe attentamente valutato se non vi sia un'illegitima o inopportuna lesione della sfera di autoorganizzazione degli enti medesimi».

Il Presidente Mario PEPE pone quindi in votazione la proposta di parere, che è approvata dalla Commissione all'unanimità.

(S.3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico

(Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame contiene disposizioni finalizzate all'autorizzazione di limiti di impegno ed all'attivazione ed utilizzazione di stanziamenti annuali accantonati per il Ministero dei lavori pubblici nei fondi speciali di conto capitale di cui alla lettera B della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

L'articolo 1, comma 1, prevede interventi per l'adeguamento di edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Da considerare che costituisce obbligo comunitario l'adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1998. Viene autorizzata la spesa di lire 19,8 miliardi per il 1998, 28,9 miliardi per il 1999 e 61,6 miliardi per il 2000 per l'avvio di un primo programma di interventi. Il comma 2 autorizza un finanziamento per il triennio 1998-2000 finalizzato alla realizzazione di interventi per la risistemazione delle infrastrutture portuali nei porti siciliani di Trapani e Marsala. Gli interventi comprendono il consolidamento delle banchine, la manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, l'escavazione dei fondali. La spesa autorizzata è di lire 3,6 miliardi per il 1998, 3,7 miliardi

per il 1999 e 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla definizione e attuazione degli interventi dopo aver sentito la regione interessata. Viene inoltre destinato (comma 3) un contributo straordinario di 3 miliardi per i lavori di consolidamento e conservazione dell'Abbazia di Montecassino.

L'articolo 2 contiene disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria. Per la prosecuzione degli interventi previsti da precedenti leggi in ordine al risanamento e allo sviluppo della città, viene concesso al Comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di 7 miliardi annui a partire dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie. Il comma 2 mira ad integrare le risorse previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica concedendo un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annui a partire dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie. Il contributo finanziario previsto dall'articolo in esame sarà finalizzato a progetti specifici su cui ci sia il consenso dei soggetti territoriali. Le opere da ammettere al finanziamento devono rispondere ai bisogni e alle necessità collettive.

L'articolo 3 prevede finanziamenti per interventi di adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia. La mancata realizzazione di alcune connessioni autostradali la cui rilevanza incide sullo sviluppo economico e sociale di alcune parti del territorio nazionale e la necessità di favorire ogni potenzialità economica in vista dell'integrazione europea, rende indispensabile un intervento diretto dello Stato. Da tenere presente comunque che l'apporto pubblico dovrà essere giustificato da una valutazione delle effettive esigenze di adeguamento del settore autostradale nonché dalle risultanze della revisione delle concessioni autostradali ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996 (GU n. 305, 31 dicembre 1996). Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,8 miliardi per il 1999 e di ulteriori 61,6 miliardi per il 2000. Le disposizioni riportate al comma 2 mirano a consentire la prosecuzione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici attuatori degli interventi, in relazione al loro stato di attuazione e per le loro esigenze. Per la salvaguardia della città e per il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a partire dal 1999 e di ulteriori 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono su apposito fondo, ripartito dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Comitato istituzionale previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1984, n. 798. Al Comitato misto Stato-enti locali viene demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi miranti alla salvaguardia di Venezia. Inoltre, tale Comitato trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Il relatore, pertanto, propone di esprimere parere favorevole sulla base delle considerazioni ed osservazioni testè svolte.

Il senatore Giorgio SARTO, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in tema di opere di adeguamento per il sistema autostradale, nel concordare sulla necessità di una revisione delle concessioni autostradali, ritiene comunque necessario che i prospettati interventi pubblici siano decisi tenendo conto anche dei necessari requisiti di valutazione di impatto ambientale.

Il senatore Giorgio BORNACIN, pur rilevando il carattere episodico degli interventi previsti, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere. In particolare, rileva l'importanza degli interventi per l'autostrada Asti-Cuneo, che costituisce un'arteria essenziale anche per i collegamenti con la Liguria e la Francia.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, accoglie le considerazioni del senatore Sarto in ordine ai requisiti di valutazione di impatto ambientale, integrando conseguentemente le osservazioni svolte nella relazione con riguardo all'articolo 3.

La Commissione conviene quindi di esprimere parere favorevole, con le osservazioni contenute nella relazione del deputato Duca.

Testo unificato dei disegni di legge S. 64, 149 e 422:

Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Parere alla 13^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

Il senatore Giorgio SARTO, *relatore*, ricorda che la Commissione ebbe ad iniziare l'esame dei disegni di legge di cui in titolo nella seduta del 29 luglio 1997, nella quale si decise di rinviare la discussione dopo l'adozione da parte della Commissione ambiente del Senato del testo unificato. Sottolinea inoltre che, nel frattempo, è stato emanato il decreto legislativo n. 112 del 1998, che reca, all'articolo 71, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Ciò premesso, il relatore riferisce che il testo unificato costituisce un aggiornamento dei disegni di legge, a suo tempo presentati, alla luce delle recenti direttive comunitarie 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento e 97/11/CE, recante modificazione della direttiva 85/337/CEE. L'aggiornamento del testo ha inoltre tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 – Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto traspone nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta la necessaria risposta alla procedura di infrazione ancora in corso presso la Corte di giustizia nei confronti dell'Italia.

Nell'articolo 1 si afferma che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che, per le regioni ad autonomia differenziata, i principi desumibili dalla legge sono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

L'articolo 2, nel definire l'oggetto della disciplina, rinvia alle tipologie progettuali contenute negli allegati A e B al citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'individuazione dei due livelli di riferimento (nazionale e regionale).

Per quanto concerne il contenuto della valutazione di impatto ambientale, si prevede all'articolo 3 che essa debba essere riferita ad un progetto definitivo, mentre in passato ci si è spesso accontentati anche di progetti di larga massima. Lo studio di impatto ambientale deve contemplare tutti gli effetti diretti e indiretti sull'uomo e sull'ambiente, prendendo in considerazione anche le soluzioni alternative e la cosiddetta opzione zero.

Ulteriore elemento di novità è la previsione della valutazione di impatto ambientale anche per i piani e i programmi nazionali (articolo 6) e regionali (articolo 11). Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 6 demanda al Governo, entro sei mesi, l'emanazione di apposite linee guida. Sono inoltre previste misure minime di pubblicità (articolo 8) e lo svolgimento, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, di un'inchiesta pubblica (articolo 9) parallela all'istruttoria per la valutazione dei progetti di rilevanza nazionale.

Sotto il profilo procedurale il testo in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia delle procedure; in particolare, viene introdotto il principio dell'autorizzazione integrata, creando un vero e proprio sportello unico – anche attraverso la previsione di apposita conferenza di servizi – per l'acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale.

Per quanto concerne il capo IV, che si riferisce ai progetti di competenza regionale, il relatore sottolinea l'opportunità di prevedere un termine entro il quale le regioni dovranno legiferare in materia e di raccordare in modo più coerente l'articolo 11 con le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 6. Inoltre, l'articolo 12 prevede, nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine alla rilevanza nazionale o regionale di un progetto, un'apposita procedura per dirimere il contrasto stesso procedura che fa capo al Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni; ritiene opportuno che la definizione del conflitto avvenga piuttosto d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, come del resto previsto al comma 3 del medesimo articolo 12 nel caso in cui siano interessati territori di più regioni.

Al capo V vengono definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della convenzione di Espoo, concernente la valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero, mentre il capo IV prevede disposizioni transitorie e finali, nonché norme finanziarie.

Infine, rispetto alle disposizioni attuative della legge n. 59 del 1997, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del

1998, il relatore ritiene che i quattro criteri ivi individuati per definire le opere di competenza dello Stato siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati A e B al citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0026^e)

Il senatore Guido DONDEYNAZ, nel dichiarare la propria insoddisfazione per il mancato svolgimento dell'audizione del Ministro Bassanini concernente il rinvio a nuovo esame della legge regionale della Valle d'Aosta sui segretari comunali, esprime il senso di disagio della comunità valdostana per tale vicenda, acuito dal prossimo appuntamento elettorale di fine mese. Di tale situazione costituisce eloquente testimonianza la decisione del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta di recedere dall'ANCI nazionale e di costituirsi in associazione autonoma.

Il Presidente Mario PEPE si riserva di assumere tutte le opportune iniziative al riguardo.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,05.

In apertura di seduta il PRESIDENTE avverte che è sua intenzione sottoporre nuovamente all'attenzione del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica le difficoltà che incontra la Commissione nell'organizzare i lavori nel quadro di una calendarizzazione dell'attività dei due rami del Parlamento che preveda sospensioni settimanali non coincidenti.

Il Presidente comunica, quindi, che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Bruno Erroi in sostituzione del senatore Alberto Robol, dimissionario.

Espressi apprezzamento e gratitudine al senatore Robol per l'importante contributo assicurato alla Commissione, il Presidente rivolge al senatore Erroi un augurio di buon lavoro.

(A008 000, B53ª, 0012º)

*SUL REGIME DEGLI ATTI ACQUISITI E FORMATI DALLA COMMISSIONE
NEL CORSO DELL'ATTUALE LEGISLATURA*

(A007 000, B53ª, 0018º)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione aveva stabilito di incaricare il Comitato di lavoro coordinato dal senatore Calvi di redigere un testo definitivo in tema di regime degli atti conservati nell'archivio della Commissione. Propone quindi che, a norma dell'articolo 10 del Regolamento interno, la Commissione decida di affrontare tale argomento nella seduta odierna e di giungere alla conseguente deliberazione.

La Commissione concorda.

Dopo un intervento del senatore CALVI, che illustra le modifiche apportate secondo le indicazioni emerse nella precedente discussione, il testo degli articoli che regolano il regime degli atti conservati nell'archivio della Commissione è approvato all'unanimità.

Rinvio della discussione della relazione annuale, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 1° ottobre 1996, n. 509

(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE fa osservare che non è presente la maggioranza dei componenti della Commissione e che, pertanto, la relazione annuale non potrebbe essere approvata, nella seduta odierna, mancando la condizione di cui all'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno. Il Presidente propone che la discussione e il voto sulla relazione annuale, sulla quale i Gruppi potranno far pervenire osservazioni per iscritto, siano rinviati ad una successiva seduta.

Dopo interventi del deputato LUMIA e dei senatori CENTARO e DE ZULUETA, la Commissione stabilisce di rinviare ad altra seduta il dibattito sulla relazione annuale.

Il PRESIDENTE toglie, infine la seduta, avvertendo che si riunirà immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0039^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, dottor Felice Casson
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Casson di essere intervenuto all'odierna seduta e lo invita a far conoscere alla Commissione gli elementi più importanti del procedimento giudiziario connesso allo smaltimento di rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di alcune industrie, in particolare della Montecatini Edison, nei pressi di Venezia. Dalle indagini effettuate sembrano risultare inquinamenti di varia provenienza contenenti anche isotopi radioattivi: ciò ha determinato particolare allarme presso la popolazione, che ha lamentato un'aggressione all'ambiente di cui non si conoscono finora tutte le conseguenze.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, dottor Felice CASSON, dopo essersi scusato per il ritardo dovuto ad impegni connessi al suo ufficio, ricorda che il procedimento giudiziario testè citato dal Presidente Scalia ha avuto inizio alla fine del 1994, a seguito di alcuni decessi verificatisi nella zona di Porto Marghera per fatti risalenti a molti anni addietro, all'incirca dal 1960 in poi.

Ricorda inoltre che l'attività delle industrie interessate agli smaltimenti conteneva diversi aspetti *contra legem*: in specie, la necessità di smaltire grandi quantità di rifiuti tossico-nocivi veniva affrontata anche procedendo ad interramenti, sia nei terreni degli stabilimenti, sia al di fuori di essi.

Fatto riferimento alle risultanze delle analisi di laboratorio svolte sui materiali inquinanti, ad esempio fosforiti naturali, acido fluoridrico e fluoriti, precisa che la fase delle indagini preliminari è terminata nel dicembre del 1996: da esse sono emersi scarichi «selvaggi» di materiale inquinante portati avanti nel corso di numerosi anni, con diciotto siti inquinati e con la probabilità che ne esistano altri.

Dopo tale fase, deve riconoscere che la situazione complessiva ha presentato un visibile miglioramento, anche a causa dell'intensificarsi dei controlli degli organismi a ciò preposti e dell'accresciuta sensibilità complessiva sulle problematiche ambientali: si augura, quindi, che in futuro si rendano impossibili gli smaltimenti «selvaggi» in passato verificatisi.

Dopo aver svolto alcune critiche puntuali all'operato degli organismi deputati al controllo ambientale, ricorda che anche gli enti territoriali hanno cominciato negli ultimi anni a recepire l'importanza di una diffusa conoscenza delle fonti inquinanti e delle necessità di salvaguardia della salute pubblica.

Passa in seguito ad illustrare le difficoltà procedurali e processuali per la contestazione dei reati in materia ambientale; ad esempio, avendo fin dal 1972 la Montedison conosciuto che il CVM presentava elementi cancerogeni, sotto il profilo della contestazione del reato è stato ritenuto dalla magistratura più praticabile contestare una condotta colposa con previsione dell'evento, anche per facilitare l'acquisizione delle prove.

Dopo il dicembre 1996, la fase dell'udienza preliminare è durata circa undici mesi e da essa è emersa anche la sicura esistenza di radioattività nei siti inquinati, anche se si deve considerare la non definitività degli studi finora svolti in materia.

Il Presidente Massimo SCALIA, facendo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 che ha iniziato a regolamentare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, chiede notizie sui reati rilevati nel procedimento in corso e sui termini di prescrizione.

Il dottor Felice CASSON svolge una serie di considerazioni sui reati rilevati e sulle distinzioni operate in dottrina e nella giurisprudenza della Corte di cassazione fra reati permanenti e reati istantanei con effetti permanenti: ritiene, in ogni caso, urgente una modifica della normativa vigente.

Altro aspetto importante che si pone all'attenzione degli operatori è quello relativo all'estrema complessità e varietà delle fonti del diritto in materia ambientale, che genera difficoltà e disorientamento: per tali ragioni, potrebbe rivelarsi utile la redazione di un testo unico.

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che la Commissione, nelle settimane scorse, ha approvato un documento predisposto dal gruppo di

lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco che propone l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo relativo ai delitti contro l'ambiente ed all'attività dell'ecomafia.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO si sofferma ampiamente sui termini di prescrizione attualmente previsti e ritiene assolutamente necessaria una visione unitaria da parte del legislatore delle problematiche ambientali, osservando in particolare che non si tratta tanto e soltanto di redigere un testo unico ma di ridurre drasticamente la frammentazione delle competenze.

Ritiene che, nel caso particolare, debba trattarsi di un reato istantaneo con effetti permanenti, con le relative conseguenze giuridiche: potrebbero forse essere dilatati i termini della prescrizione, ma essa deve rimanere presente nel nostro ordinamento giuridico.

Il deputato Pierluigi COPERCINI, riferendosi ai fatti tragici verificatisi in Campania nei giorni scorsi, ritiene fondamentale il ripristino di condizioni sufficienti affinché il territorio sia riportato al suo equilibrio: per far ciò devono essere predisposti ed attuati gli strumenti giuridici necessari al fine di perseguire i responsabili anche a distanza di tempo.

Chiede di conoscere se, a seguito del procedimento giudiziario in corso, siano state adottate le misure volte a porre un freno all'inquinamento ed un rimedio al verificarsi di effetti nocivi sull'ambiente complessivo. Chiede poi se la procura di Venezia abbia intrattenuto rapporti con le procure di quelle città dove si sono verificati fenomeni simili di inquinamento.

Chiede infine se siano state intraprese azioni giudiziarie nei confronti di coloro che avrebbero dovuto controllare l'attività delle industrie inquinanti.

Il Presidente Massimo SCALIA, ricordato che il Ministero dell'ambiente ha previsto per Venezia procedure particolari al fine di accelerare il disinquinamento, osserva che devono essere i comuni in prima istanza a promuovere i passi necessari per procedere alla definizione di azioni di bonifica dei siti inquinati.

Chiede poi al dottor Casson se nelle indagini, oltre ad illeciti perpetrati da operatori del settore, siano state rilevate connessioni con la criminalità organizzata.

Il dottor Felice CASSON risponde diffusamente alle domande ed alle richieste di chiarimento testè espresse, precisando in particolare che gli accertamenti in materia ambientale sono estremamente complessi sotto il profilo tecnico e richiedono tempi molto lunghi: da ciò nasce l'esigenza di ipotizzare un allungamento dei tempi di prescrizione.

Riconosciuto che da alcuni anni si avverte una nuova sensibilità da parte degli operatori, della popolazione e degli organismi pubblici preposti al controllo, fornisce informazioni sui rapporti intercorsi con

altri uffici giudiziari per la rilevazione di illeciti tendenti a manomettere l'ambiente.

Afferma poi di non aver rilevato collegamenti con la criminalità organizzata, ma unicamente intese con aziende straniere per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritiene che anche nell'odierna seduta sia emersa la necessità di procedere con attenzione riguardo alla definizione dei reati in materia ambientale: si dichiara assolutamente contrario alla depenalizzazione di tali reati, come sembra emergere nel provvedimento di delega al Governo attualmente all'esame parlamentare.

Il Presidente Massimo SCALIA, svolte alcune osservazioni sull'attività delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ringrazia il dottor Casson e lo congeda, con l'avvertenza che la Commissione potrà richiedergli informazioni ed integrazioni in ordine a quanto illustrato in precedenza, anche con riferimento agli illeciti connessi al trasporto dei rifiuti pericolosi in altri Paesi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, B37^a, 0004^o)

Il Presidente Massimo SCALIA comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 aprile scorso, ha deliberato l'inclusione della dottoressa Valeria Sorci e del capitano Carlo Michele Di Giambattista nell'elenco dei collaboratori della Commissione.

Comunica inoltre che il sottosegretario Barberi non potrà partecipare all'audizione prevista per domani, mercoledì 13 maggio 1998, alle ore 13, a causa degli impegni connessi al suo incarico; rimane quindi fissata per domani soltanto l'audizione dei presidenti dell'ENEL, dell'ENEA e dell'ANPA.

Avverte che giovedì prossimo, 14 maggio 1998, alle ore 14, è previsto l'esame della relazione relativa alla regione Campania, di cui è relatore; successivamente, inizierà l'esame della relazione relativa alle regioni Piemonte e Liguria, di cui è relatore il senatore Lasagna.

Avverte inoltre che è disponibile negli uffici di segreteria la bozza del programma relativo alla missione che una delegazione della Commissione effettuerà in Sicilia il 26 e 27 maggio prossimi.

Avverte infine che rimane fissato al 15 maggio prossimo il termine per far conoscere i nominativi dei commissari che intendono partecipare alla missione in Spagna e Francia prevista nella seconda settimana di giugno.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Fausto VIGEVANI.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0014^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Aldo Cennamo, relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione è diretto a disciplinare l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani. Occorre al riguardo ricordare che l'esigenza di una trasformazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è da molto tempo oggetto del dibattito politico. In effetti, le attuali condizioni dell'Amministrazione sotto il profilo della efficienza e della capacità di competere con i concorrenti, soprattutto per quanto concerne l'attività di lavorazione dei tabacchi, che costituisce la parte nettamente prevalente dell'attività svolta, impongono l'avvio di un processo riformatore qual'è quello prospettato nel provvedimento all'ordine del giorno. Esemplari, in proposito, risultano le considerazioni svolte dalla Corte dei conti in sede di relazione sul rendiconto generale dello Stato dove, tra le altre cose, si ricordano i giudizi già espressi agli inizi del decennio da una commissione ministeriale istituita appositamente per valutare le prospettive di riformare l'AAMS, riguardo alla «non idoneità dell'attuale assetto giuridico dell'AAMS a gestire attività di contenuto economico-imprenditoriale». La Corte dei conti ricorda poi il dato allar-

mante costituito dalla contrazione della quota di mercato delle marche nazionali di sigarette registratasi nell'ultimo ventennio, e sottolinea che mediante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani si può compiere un passo in avanti nella direzione di un recupero di competitività, da perseguire in primo luogo mediante l'adozione di logiche di gestione manageriali e la trasformazione della struttura organizzativa. D'altra parte, il Governo aveva già adottato numerosi decreti-legge diretti a disciplinare la trasformazione in spa dell'AAMS, nessuno dei quali convertito. Successivamente, in materia è intervenuta la delibera del CIPE del 18 febbraio 1993, che tuttavia è stata impugnata presso il TAR del Lazio che ne ha disposto la sospensione. Più recentemente, il Governo ha predisposto un disegno di legge che è stato approvato in prima lettura dal Senato il 5 giugno 1997. Il disegno di legge è stato oggetto di un approfondito ma anche controverso esame presso la VI Commissione finanze; al riguardo segnala che rispetto alla gravità della situazione dell'AAMS, che impone la tempestiva adozione di provvedimenti di riforma, il prolungarsi dei tempi di discussione del disegno di legge governativo poteva creare evidenti problemi. Da ciò deriva la decisione del Governo di avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n.59 del 1997, che consente all'esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, qual è la AAMS, oltre che della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. Il ricorso alla delega legislativa deriva quindi dalle difficoltà che sono emerse in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge già presentato dal Governo riguardo alla possibilità di pervenire entro termini ragionevoli alla sua definitiva approvazione. Ciò tuttavia non deve intendersi come un atto di arroganza da parte del Governo nei confronti del Parlamento; occorre infatti considerare, ai fini di una attenta valutazione del provvedimento in esame, che da parte della Commissione europea è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'AAMS per abuso di posizione dominante. Tale ultimo elemento concorre a giustificare l'adozione di uno strumento, qual è il decreto legislativo, che assicura il vantaggio di un più rapido *iter*.

Quanto al merito, va apprezzato il fatto che il testo trasmesso dal Governo riproduce sostanzialmente la formulazione del disegno di legge, come approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali. Piuttosto, si può rilevare che il Governo non ha dimostrato la stessa attenzione nei confronti dell'approfondito lavoro svolto presso la Commissione finanze della Camera, non essendo state recepite le correzioni e le modifiche che in quella sede erano state apportate al testo del Senato. Infatti, nella seduta del 16 febbraio scorso, la Commissione aveva adottato un nuovo testo base che provvedeva a riformulare parzialmente il testo del Senato, in termini tali da risolvere alcuni dubbi e possibili equivoci in sede di interpretazione, senza tuttavia stravolgerne l'impianto. Si trattava, in sostanza, di miglioramenti che sarebbe stato opportuno che il Governo avesse assunto nello schema di decreto legislativo.

Più dettagliatamente, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, è prevista l'istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani destinato a svolgere le attività produttive e commerciali precedentemente attribuite all'AAMS; occorre peraltro rilevare che il provvedimento non dispone la trasformazione dell'AAMS, che continuerebbe a svolgere alcune attività residuali. Restano escluse dalle competenze assegnate all'Ente tabacchi italiani le attività inerenti il lotto e le lotterie, oltre a quelle di interesse generale, che sono riservate allo Stato. L'ente è qualificato come un ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle finanze. Allo stesso articolo 1 è stabilita la successiva trasformazione dell'Ente tabacchi italiani in una o più spa in modo da completare il processo riformatore in termini coerenti con le finalità prospettate soprattutto per quanto concerne l'adozione di logiche gestionali imprenditoriali. L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente e stabilisce le rispettive competenze; tra le altre cose, segnala la previsione di un comitato consultivo paritetico composto da rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dell'Ente, chiamato a pronunciare il proprio parere sulle determinazioni riguardanti programmi generali, produttivi e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni.

L'articolo 3 dispone in ordine al patrimonio dell'Ente e stabilisce che allo stesso deve essere attribuito un fondo di dotazione la cui entità inizialmente non può essere inferiore a 500 miliardi, mentre l'articolo 4 prevede una serie di disposizioni per quanto riguarda il personale. In linea generale, si può affermare che l'obiettivo che il Governo intende perseguire in proposito è quello di evitare che il processo di riforma dell'AAMS mediante l'istituzione dell'Ente, in una prima fase, e la successiva creazione di una o più spa si traduca in una penalizzazione ai danni dei lavoratori. Per questo motivo, il provvedimento prevede una serie di misure dirette ad assicurare la continuità dell'occupazione; peraltro, conformemente ai principi di delega contenuti nella legge n. 59, è previsto il ricorso a procedure di riqualificazione professionale, in particolare nel caso di riammissione del personale in esubero nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni. È inoltre previsto l'utilizzo delle disposizioni in materia di mobilità previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993, nonché il ricorso agli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 662 del 1996. Infine, si stabilisce, al comma 6 dell'articolo 3, che l'Ente possa assumere nuovo personale soltanto a condizione che per le medesime funzioni non sia possibile avvalersi di quello già appartenente all'AAMS.

In sostanza, il provvedimento intende affrontare in termini organici le varie problematiche che la riforma dell'attuale assetto dell'AAMS comporta, partendo dalla constatazione che si tratta di un processo complesso cui si accompagnano una serie di implicazioni di ordine giuridico-formale, quali sono quelle connesse alla istituzione dell'Ente e alla successiva sua trasformazione in spa, economico-patrimoniali, quali so-

no quelle derivanti dall'attribuzione del fondo di dotazione e dal trasferimento delle risorse all'Ente, e in materia di trattamento del personale, cui ho fatto riferimento in precedenza. Alla luce della complessità delle problematiche considerate, e stante il fatto che lo schema di decreto riproduce in larga parte il testo approvato al Senato, si può quindi affermare che il provvedimento merita di essere valutato positivamente. Ciononostante, si possono rilevare alcune questioni meritevoli di approfondimento, e sulle quali sarà opportuno acquisire qualche ulteriore elemento informativo da parte del Governo. Si riferisce in particolare al fatto che la formulazione del comma 7 dell'articolo 1 potrebbe risultare non adeguatamente coordinata con quella di cui al comma 2 del medesimo articolo per quanto concerne le attività commerciali che verrebbero trasferite all'Ente, ma a proposito delle quali è prevista anche la possibilità di conferimento in concessione ad altri soggetti da parte dell'AAMS. Inoltre, si può rilevare che in assenza di un termine entro il quale deve essere completata la procedura di trasferimento delle risorse necessarie per consentire all'Ente tabacchi di iniziare a svolgere le sue funzioni, e stante il fatto che all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Ente si procederà soltanto dopo il completamento della suddetta procedura, potrebbe determinarsi una incertezza quanto alla individuazione della data di effettivo avvio dell'operatività dell'Ente. Ciò appare contraddittorio con la previsione esplicita di un termine entro il quale si procederà comunque alla trasformazione dell'Ente in spa, cosicché si potrebbe determinare la situazione paradossale per cui potrebbe venir meno la fase transitoria corrispondente a quella che precede la trasformazione dell'Ente in spa. Inoltre, si può rilevare, quanto alla previsione dell'obbligo di presentazione al Parlamento, da parte del Ministro delle finanze, di una relazione sulla trasformazione dell'Ente ai fini dell'acquisizione del preventivo parere delle competenti Commissioni, che non appare chiaro quale incidenza avrebbe un parere reso al Governo in presenza di un processo di trasformazione che, nel caso di adozione di specifica deliberazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, avverrebbe senza possibilità di intervento da parte dell'esecutivo. Per quanto concerne l'articolo 2, comma 2, si può anzitutto rilevare che non è chiaro quale sia l'organo societario competente ad adottare le determinazioni da sottoporre al comitato consultivo paritetico e che, pertanto, dovrebbe attivare il comitato per acquisirne il parere. Inoltre non si comprende se il periodo di un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione si riferisca al termine entro il quale deve essere sentito il comitato, ovvero al termine per la costituzione del comitato stesso. Relativamente alla commissione straordinaria di cui è prevista la nomina al comma 4 dell'articolo 3, va rilevato che il testo non fornisce alcun elemento quanto alla sua composizione; infine, si può osservare che l'articolo 5 contiene una disposizione generica in base alla quale è rimessa all'emanazione di decreti del Ministro delle finanze la disciplina di «quanto non specificamente stabilito agli articoli 1, 2 e 3. Si tratta, in sostanza, di una norma che non si limita a demandare alla discrezionalità del Ministro l'adozione di una normativa secondaria, in quanto po-

trebbe comportare anche una ampia delegificazione, peraltro in assenza di criteri direttivi.

In conclusione, preannuncia la sua disponibilità a valutare attentamente tutti i suggerimenti e le proposte correttive che saranno prospettate nel prosieguo del dibattito, nonchè le valutazioni che saranno espresse dalla Commissione finanze.

Il deputato Nuccio CARRARA esprime perplessità sul provvedimento in esame con cui il Governo interviene in una materia già oggetto di esame da parte del Parlamento. La decisione di utilizzare il decreto legislativo in attuazione della legge n. 59 del 1997 per trasformare l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) impedirebbe al Parlamento di esercitare la potestà legislativa e lo costringerebbe ad esprimere il prescritto parere entro termini assai ristretti che impediscono un esame approfondito del provvedimento. Entrando nel merito del provvedimento, fa presente una duplicazione delle strutture amministrative, visto che l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani non accompagna l'estinzione dell'AAMS, a cui invece vengono riconosciuti poteri residui peraltro non specificati. Una simile situazione contrasta sia con l'obiettivo di semplificare le strutture amministrative che con quello di ridurre i costi connessi alle stesse. Passando ad esaminare singoli aspetti del provvedimento, rileva al comma 7 dell'articolo 1 una stranezza giuridica, non essendo chiarite le modalità del conferimento in concessione. Quanto all'articolo 2, comma 2, esprime perplessità sulla assenza in seno al Comitato consultivo paritetico del rappresentante dei tabaccai come invece previsto dal testo in precedenza approvato dal Senato. Conclude invitando a riflettere sull'articolo 5 che, rinviando ai decreti del Ministro delle Finanze la disciplina di quanto non specificamente stabilito agli articoli 1, 2 e 3, sembra introdurre una delega al Ministro delle Finanze in assenza peraltro di criteri direttivi.

Il senatore Fausto MARCHETTI rileva la inopportunità di un intervento del Governo che tenda a privare il Parlamento delle sue competenze ordinarie. La decisione di avvalersi del decreto legislativo in attuazione della legge delega n. 59 del 1997 non può comportare una vanificazione del lavoro già svolto dal Parlamento sulla trasformazione dell'AAMS. Preannuncia, pertanto, emendamenti attraverso i quali si intende recuperare il testo del provvedimento così come già approvato dal Senato. Invita, infine, a considerare – ai fini di un attento ed approfondito esame del provvedimento – l'opportunità di consultazioni delle organizzazioni sindacali.

Il deputato Nuccio CARRARA ritiene opportuno valutare l'ipotesi di una audizione di tecnici che possano meglio chiarire la situazione dell'AAMS ai fini di un esame più articolato del provvedimento in esame.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, condividendo le osservazioni del relatore, fa presente la necessità di chiarire in primo luogo

all'articolo 1, comma 2, quali sono «le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» che restano riservate allo Stato. In secondo luogo ritiene opportuno verificare se le attività ed i servizi di natura industriale e commerciale, strumentali rispetto alle attività esercitate, richiamati all'articolo 1, comma 7, sono essenzialmente le attività inerenti il lotto e le lotterie che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, risultano escluse dalla sfera di attività dell'Ente tabacchi italiani.

Invita, inoltre, a riflettere sul meccanismo di attivazione dell'Ente previsto all'articolo 3, comma 4: ritiene necessario, a tal proposito, fissare tempi più precisi in modo che risulti chiaro il termine entro il quale l'ente comincia a svolgere la sua attività.

In conclusione, rileva una imprecisione all'articolo 5 dove occorrerebbe chiarire che il decreto del Ministro delle Finanze a cui si rinvia è un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo.

Il Sottosegretario di Stato Fausto VIGEVANI ricorda che il provvedimento trova le sue origini in un decreto-legge emanato nell'agosto del 1996 in un momento in cui l'AAMS perdeva annualmente rilevanti quote di mercato: qualunque azienda in quelle condizioni avrebbe visto già da tempo l'avvio di processi di riorganizzazione e rinnovo di dirigenti. A ciò si aggiunge la natura pubblica dell'AAMS che arriva a determinare il paradosso di perdite di produzione a causa dei lavoratori che lasciano l'azienda e che possono essere tempestivamente sostituiti dati i tempi delle assunzioni per pubblico concorso. A tal proposito fa presente che all'interno dell'AAMS ci sono attività che hanno subito un arresto notevole di produzione per assenza di personale specializzato deputato al controllo del ciclo di automazione. La necessità di intervenire per risolvere tale situazione era stata segnalata dal Governo con il decreto-legge dell'agosto 1996, discusso ed in parte modificato, in sede di conversione, in Commissione Finanze del Senato. La decisione della Corte costituzionale in materia di reiterazione dei decreti-legge ha impedito il prosieguo dell'esame in Aula del disegno di legge di conversione approvato in Commissione. Da qui la decisione del Governo di presentare un disegno di legge che recepiva tutte le modifiche approvate dalla Commissione Finanze del Senato. L'iter del provvedimento si è interrotto alla Camera per effetto di un emendamento che prevedeva la trasformazione di tutta l'Amministrazione autonoma, anche per la parte in cui la stessa svolgeva funzioni e attività di carattere generale quale può essere la fiscalità. Dopo il fallito tentativo di inserire nella legge finanziaria 1998 una delega al Governo per la trasformazione dell'AAMS recependo gli elementi del testo del Senato, la Commissione Finanze della Camera ha ripreso l'esame del provvedimento convenendo sulla necessità di chiedere il trasferimento in sede legislativa al fine di risolvere al più presto la precaria situazione dell'AAMS. Il mancato raggiungimento del *quorum* richiesto per il trasferimento in sede legislativa ha portato il Governo a decidere di utilizzare il decreto legislativo in attuazione della

legge delega 15 marzo 1997, n. 59 senza alcuna intenzione di espropriare il Parlamento delle sue competenze. Passando al merito del provvedimento, fa presente che le attività ed i servizi di natura industriale e commerciale, strumentali rispetto alle attività esercitate, sono connesse alle attività di lotto e lotteria visto che le attività industriali relative all'ambito del sale e del tabacco sono state immesse nel percorso della privatizzazione. Relativamente, poi, alla disposizione del comma 4 dell'articolo 3, che non prevede un termine entro il quale deve essere completata la procedura di trasferimento delle risorse necessarie per consentire all'Ente tabacchi di iniziare a svolgere le sue funzioni, ed al Consiglio di Amministrazione di insediarsi, fa presente che il Governo intende rendere al più presto possibile operante il Consiglio di Amministrazione e concludere l'operazione di privatizzazione entro un biennio. Si dichiara comunque disposto ad accogliere eventuali osservazioni della Commissione che volessero precisare e definire i tempi di completamento della procedura suddetta di trasferimento delle risorse. Quanto al Comitato consultivo paritetico di cui all'articolo 2, comma 2, rileva la inopportunità in seno allo stesso di rappresentanti dei tabaccai, visto che il processo di riorganizzazione dell'AAMS esclude il settore della distribuzione dei prodotti. Aggiunge, poi, che la disposizione dell'articolo 5 non intende introdurre una delega al Ministro delle Finanze, ma legittimare l'emanazione di norme attuative degli articoli 1, 2 e 3. Conclude chiarendo che all'articolo 1, comma 2, si è provveduto a scorporare dalle attività dell'AAMS esclusivamente le attività commerciali di sale e tabacco. Il Governo non è quindi intervenuto sull'assetto delle funzioni residue relative a lotto e lotteria ed alle attività di interesse generale tra le quali la fiscalità, che restano di competenza dell'AAMS, fatta eccezione, relativamente alle attività del lotto e della lotteria, alla concessione prevista al comma 7 dell'articolo 1.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che le funzioni residue che restano in capo all'AAMS potrebbero essere oggetto di riordino delle strutture amministrative, riordino previsto dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

80^a seduta

Presidenza del Senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2367) CAZZARO ed altri. – *Disciplina delle attività di facchinaggio*
(Parere su testo ed emendamenti alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(46-B) BERTONI ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti alla 4^a Commissione: in parte contrario, in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione difesa, rilevando che gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.10 sono suscettibili di aggravare il procedimento e pronunciandosi criticamente sull'emendamento 9.1, che rinvia a legge futura in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale: al riguardo propone un parere contrario, anche perchè le convenzioni sono senz'altro uno strumento più flessibile

della legge. Sugli altri emendamenti, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere contrario sull'emendamento 9.1. Si esprime positivamente sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.10, con le osservazioni indicate dal relatore ed esprime parere di nulla osta sugli altri emendamenti.

(1406-B) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati riferisce il senatore BESOSTRI in sostituzione del relatore designato Pinggera.

In conformità all'opinione del relatore la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato LUBRANO DI RICCO, l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

(3113) Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo

(3033) BATTAGLIA ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato LUBRANO DI RICCO, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(3043) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

In assenza del relatore designato Magnalbò, riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI, che propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3044) *Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

In assenza del relatore designato Magnalbò, riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI, che propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3146) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

In assenza del relatore designato Magnalbò, riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI, che propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3237) *Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(637-644-B/bis) *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998-*Doc.I*, n. 3

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il senatore Pinggera nella funzione di relatore e propone un parere di nulla osta,.

La Sottocommissione approva.

(2615) MANZI ed altri. – Modifiche delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione: favorevole sul testo e non ostativo su emendamenti)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, osservando che la graduazione dei rimborsi previsti dall'articolo 2 corrisponde opportunamente a un criterio di equità. Propone un parere favorevole sul disegno di legge e di nulla osta sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

120^a Seduta*Presidenza del senatore*

MORANDO

indi del Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(3206) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale (Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del decreto legge recante interventi in campo occupazionale e su numerosi emendamenti. Sono pervenuti, ora, dall'Assemblea alcuni emendamenti tra i quali segnala gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.0.5, 1.0.3, 1.0.1, 1.0.6, 1.400 e 1.11, su cui la Sottocommissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.6, sono stati presentati subemendamenti che introducono una clausola di copertura; dopo aver verificato l'idoneità dell'ammontare delle risorse individuate, potrebbe essere espresso su tali emendamenti parere di nulla osta a condizione che vengano approvati i subemendamenti di copertura.

L'emendamento 1.500 del Governo (analogo all'1.600), dispone l'utilizzazione del Fondo per l'occupazione per un importo pari a 6 miliardi; al riguardo, segnala che la Sottocommissione aveva espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.11 e 1.0.7, poichè il Tesoro aveva indicato la mancanza di risorse disponibili. Sarebbe opportuno – an-

che al fine di valutare gli emendamenti 1.0.200 e 1.0.10, per i quali sarebbe comunque necessario verificare la quantificazione dell'onere – che il Governo fornisse elementi sull'utilizzazione effettiva del Fondo per l'occupazione, in particolare in relazione alle prenotazioni derivanti da disposizioni legislative o da più generici impegni programmatici. Rileva inoltre, che gli emendamenti 1.0.502 e 1.0.100 comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti e che occorre approfondire gli aspetti di quantificazione dell'emendamento 1.0.300. Osserva infine che è pervenuto l'emendamento 1.0.7 (nuovo testo), sul quale non vi sono osservazioni da formulare in quanto consente al Ministro del lavoro di concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria nel limite delle risorse disponibili sul fondo per l'occupazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.11, 1.0.5, 1.0.3, 1.0.100 e 1.0.300 in quanto comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza prevedere un'idonea copertura. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.400, 1.500, 1.600, 1.0.200 e 1.0.10 – che introducono nuovi oneri con copertura a carico del fondo per l'occupazione – ricorda che, come già evidenziato nella precedente seduta sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro, le risorse esistenti sul predetto Fondo risultano incongrue per finanziare gli interventi già previsti dalla legislazione vigente; di conseguenza, non sussistono risorse disponibili per la copertura di nuove iniziative. Concorda, infine, con le osservazioni del relatore sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.6 e 1.0.7 (nuovo testo).

Il relatore MORANDO propone, quindi, di formulare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.0.5, 1.0.3, 1.400, 1.11, 1.500, 1.600, 1.0.200, 1.0.10, 1.0.502, 1.0.100 e 1.0.300; propone inoltre di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.6, a condizione ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano approvati i relativi subemendamenti di copertura.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(1406-B) Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi, parere di nulla osta.

(3043) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Convenzione per la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi. Per quanto di competenza, si segnala che l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che agli obblighi previsti dalla Convenzione per le strutture necessarie all'utilizzazione in mare di unità disinquinanti, provvede il Ministero dell'ambiente attraverso il sistema già previsto dalla legge n. 979 del 1982: occorrerebbe al riguardo precisare che il parere di nulla osta è nel presupposto che dalla Convenzione non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il funzionamento di tale sistema antinquinamento.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che la Convenzione non comporti oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato in bilancio per il funzionamento del sistema antinquinamento.

(3044) *Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica dei protocolli internazionali concernenti la responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi e che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi, parere di nulla osta.

(3146) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del disegno di legge di ratifica della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, già approvato dalla Camera dei deputati. Segnala che la Commissione bilancio della Camera aveva formulato un parere di nulla osta condizionato al trasferimento della copertura finanziaria contenuta all'articolo 3 al triennio 1998-2000. Tale condizione non è stata però recepita.

ta. Occorre, quindi, valutare se riproporre il problema anche in seconda lettura o limitarsi a segnalare che la clausola di copertura deve intendersi confermata per il 1997 (potendo operare per tali oneri il meccanismo dello «slittamento») e trasferita al bilancio 1998-2000 per gli oneri relativi al 1998 e anni successivi.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta, osservando che la clausola di copertura deve intendersi confermata per il 1997 e trasferita al bilancio 1998-2000 per gli oneri previsti a decorrere dall'esercizio 1998.

(404) ZANOLETTI ed altri: Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti

(2580) D'ALÌ e GIARETTA: Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala

(3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato sul disegno di legge n. 3212, in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. È da valutare l'opportunità di richiedere il parere alla 6ª Commissione sull'utilizzazione in difformità previsto nella clausola di copertura dell'articolo 2, recante disposizioni finanziarie per la prosecuzione di interventi a favore di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.4 e 3.16, che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver espresso avviso favorevole sul testo del disegno di legge, concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti trasmessi.

Il senatore GRILLO, dopo aver rilevato che l'articolo 3 prevede il finanziamento della linea autostradale Asti-Cuneo, sottolinea che da alcuni decenni la realizzazione delle opere concernenti tratte autostradali non pubbliche avviene senza alcun apporto finanziario da parte dello Stato con autofinanziamento dei privati che operano in concessione; ritiene, quindi, opportuno che il rappresentante del Governo indichi i motivi che hanno indotto ad un tale cambiamento di politica infrastrutturale, soprattutto in un momento di rigore finanziario ed in presenza di priorità più rilevanti in altre aree del Paese. Ciò, pur concordando con l'esigenza di provvedere alla realizzazione degli interventi concernenti la suddetta tratta autostradale. Per quanto riguarda l'articolo 2, di finanziamento di interventi a Reggio Calabria, inoltre ritiene opportuno che,

prima di autorizzare l'erogazione di ulteriori risorse, sarebbe opportuno disporre di un quadro dettagliato delle risorse già stanziato e della loro utilizzazione.

Il senatore MARINO osserva che, data l'importanza delle tratte autostradali indicate nel disegno di legge, sembra opportuno approfondire gli aspetti relativi a modalità di finanziamento alternative, eventualmente anche rinviando l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Il presidente COVIELLO si domanda se le autorizzazioni di spesa del disegno di legge, con copertura attraverso limiti d'impegno, siano coerenti con la soppressione delle autorizzazioni a contrarre mutui, disposta nella legge finanziaria per il 1998.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver ricordato che l'inserimento, quale priorità, di alcune tratte autostradali nel disegno di legge deriva da esigenze formulate dal Parlamento nella scorsa sessione di bilancio, fa presente che la legge finanziaria per il 1998 ha soppresso le autorizzazioni a contrarre mutui esclusivamente per i mutui contratti dal Tesoro. Le risorse disponibili quali limiti d'impegno possono finanziare rate relative a mutui contratti da altri soggetti, oppure autorizzazioni di spesa pluriennali destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Il relatore MORANDO, dopo aver sottolineato che i rilievi del senatore Grillo sembrano riguardare il merito delle disposizioni e auspica che la Commissione competente svolga un approfondito dibattito sulla questione, che presenta aspetti di indubbio interesse, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 3212, a condizione che in esso siano considerati assorbiti i disegni di legge nn. 2580 e 404; propone, altresì, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.4 e 3.16, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

(3186) *Misure in materia di pesca e di acquacoltura*, approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 5 maggio scorso, ha esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera, formulando su di esso parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 3, la parola «valutato» fosse sostituita con la parola «fissato» e nel presupposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate ai compensi per i componenti del comitato citato al comma 3 dell'articolo 1 restasse invariato.

È pervenuta successivamente la richiesta del Presidente della Commissione agricoltura di riesaminare il parere per ciò che concerne la condizione posta sull'articolo 3 alla luce di quanto già previsto al comma 1 dello stesso articolo. In effetti, tale disposizione stabilisce un «limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni», anche se occorre considerare che le successive indicazioni determinano taluni vincoli, ciò che ha portato la Sottocommissione a formulare il parere condizionato. Si tratta ora di valutare la richiesta di riesame pervenuta.

La Sottocommissione su proposta del relatore, a parziale correzione del parere precedentemente espresso, formula, quindi, parere di nulla osta sull'articolo 3 del disegno di legge in titolo, nel presupposto che la formulazione del comma 1 sia idonea a contenere l'onere nel limite delle risorse individuate.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

64^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(388) MICELE ed altri: Disciplina dell'arte fotografica: rinvio dell'emissione del parere;

(2800) MICELE ed altri: Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).

- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1998*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento (n. 255).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 8,30, 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
 - e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
 - CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
- III. Esame del disegno di legge:
- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Buciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
 - CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto a favore degli Enti, Istituti, Associazioni e fondazioni di cui

alla Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 244).

- Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi agli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 1998-2000 (n. 247).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990 (3043).
- Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione (3044).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto a Oslo il 14 giugno 1994 (3146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
 - COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
 - BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
 - NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
 - DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
 - AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- BONATESTA ed altri. - Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni (2712) *(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 9 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite)*.

- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).
(*Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).

- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato EURO predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 252).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15,15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto (n. 229).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di direttiva sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 241).
 - Piano di riparto dello stanziamento annuale iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per

- l'anno finanziario 1998, concernente il Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e al funzionamento delle scuole e degli uffici dell'amministrazione scolastica (n. 242).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 72).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico (3212).
 - ZANOLETTI ed altri. - Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti (404).
 - D'ALÌ e GIARETTA. - Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala (2580)
 - e del voto regionale n. 78 ad essi attinente.
- II. Discussione del disegno di legge:
- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 14,30

In sede deliberante

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- Misure in materia di pesca e di acquacoltura (3186) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

- Seguito dell'esame del seguente documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di tur-

no del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA E CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

Sui lavori della Commissione

Proposta di svolgimento di sopralluoghi.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (637-644 B/bis) (*Approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n. 3*).
- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).
- MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
- MANTICA ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
- SELLA di MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche (2204).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Ascitti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane (n. 250).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: audizione del dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria e del Commissario della Azienda USL n. 22 di Novi Ligure.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di Regolamento di disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (n. 251).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) (*limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA. - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).

- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
 - BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
 - Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
 - GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
 - BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243).
- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- SERENA ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).
- MANZI ed altri. – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 12

Audizione del Ministro della difesa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 13

Audizione del sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, professor Franco Barberi, nonché dei presidenti dell'ENEL, dottor Enrico Testa, dell'ENEA, professor Nicola Cabibbo, e dell'ANPA, professor Walter Ganapini.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo (*con votazione del relativo parere*) contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 14

Procedure informative

Audizione del direttore generale della Telecom dottor Fulvio Conti e dell'amministratore delegato della FINSIEL dottor Andrea Pucci.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 13 maggio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
